

far ricorso ad una moltitudine sempre crescente di fiduciari e impiegati, che si suole usualmente riassumere con il termine di "funzionari imperiali": termine che serve, oltre tutto, a differenziarli dai *magistratus* repubblicani.

(a) Fiduciari del *princeps*, da lui nominati e revocati per l'espletamento di varie mansioni civili e militari, furono i *legati*, i *praefecti*, i *procuratores*, i *curatores* ed altri funzionari variamente denominati. Essi era scelti tra gli *equites equo publico* dell'*ordo equester* per le cariche più alte (n. 170). Il loro stato giuridico era ibrido, essendo in un certo senso considerati anche funzionari statali. Esisteva fra loro una rigida gerarchia, che faceva capo al *princeps*. La durata in carica dipendeva dalla discrezionalità dell'imperatore, ma era generalmente pluriennale.

I funzionari più importanti erano i *praefecti praetorio*, che erano quelli più vicini al potere centrale. Istituiti da Augusto come comandanti delle *cohortes praetoriae* costituenti la sua guardia del corpo, i *praefecti praetorio*, in numero di due o tre (o talvolta di uno solo), acquistarono importanza politica altissima. Adriano li proclamò ufficialmente il grado supremo dei funzionari ed i loro poteri si estesero al comando di tutte le truppe stanziare in Italia, fatta eccezione per le milizie urbane e per una *legio* che Settimio Severo accasermò a Roma.

Nel sec. III d.C. i *praefecti praetorio* ebbero la *cognitio* dei *crimina* commessi in Italia *ultra centesimum miliarium urbis Romae* ed altre attribuzioni giurisdizionali ed amministrative. Fu loro riconosciuta anche l'attribuzione di giudicare autonomamente in appello, in luogo dell'imperatore (*vice sacra*), contro le sentenze civili e penali dei governatori provinciali. Purché non contrastassero le leggi e le costituzioni vigenti, essi ebbero infine anche il potere di emettere ordinanze normative (*formae*).

Quanto agli altri funzionari: i *praefecti* esplicavano funzioni varie (tra cui importantissime quelle di amministrazione della città di Roma: n. 172) in sostituzione del *princeps*; i *legati Augusti* coadiuvavano il principe nel comando delle legioni e nell'amministrazione delle province imperiali (n. 190); i *procuratores Augusti* (che inizialmente erano fiduciari privati del principe) svolgevano attività diverse in materia finanziaria e nell'amministrazione sopra tutto delle *provinciae* (n. 190); i *curatores*, tutti generalmente estratti dal ceto senatorio, esplicavano funzioni anticamente spettanti ai *censores*, ed appunto perciò erano nominati formalmente *ex consensu senatus* (così i *curatores viarum publicarum, aquarum publicarum, aedium publicarum et operum publicorum, riparum et alvei Tiberis*).

(b) Impiegati del *princeps* erano le molteplici persone che

servivano nella cancelleria imperiale. Claudio li distribuì in tre uffici (*scrinia*), scegliendoli tra i liberti imperiali. Adriano, riordinando radicalmente il servizio, distinse tra impiegati di concetto (*magistri*), da scegliersi tra gli *equites*, e impiegati subalterni (*proximi, adiutores, officiales*), fissando quattro scatti di stipendio.

Gli *scrinia* imperiali furono i seguenti: a) a *rationibus*, incaricato dell'amministrazione del *fiscus Caesaris* (n. 175); b) *ab epistulis* (suddistinto da Adriano in *ab epistulis latinis* e *ab epistulis graecis*), incaricato della stesura delle *epistulae* di risposta a magistrati, o di patente, di nomina ecc.; c) a *libellis*, incaricato delle risposte (*subscriptiones*) da scrivere in calce ai *libelli* di supplica o di richiesta di parere dei privati; d) a *cognitionibus*, incaricato di istruire le cause sottoposte alla *cognitio extra ordinem* del *princeps*; e) a *memoria*, istituito nel sec. III d.C. e incaricato di coordinare il lavoro degli *scrinia ab epistulis* e *e libellis*, nonché, forse, di registrare in copia le principali *epistulae* e *subscriptiones*.

(c) Né fiduciari né impiegati del *princeps* erano gli *amici* ammessi a corte, distinti in *amici primae* e *secundae admissionis*. Da alcuni di essi il *princeps* si faceva accompagnare, ricompensandoli, nei suoi viaggi (*comites Augusti*). Inoltre il *princeps*, dapprima saltuariamente e poi, con Adriano, stabilmente, si circondò di un consiglio (*consilium principis*), di cui facevano parte i più alti funzionari imperiali e un certo numero di *consilarii* stipendiati, di particolare competenza giuridica. I pareri del *consilium* non erano né obbligatori, né vincolanti. La presidenza poteva essere esercitata, in luogo dell'imperatore, da un *praefectus praetorio*.

#### § 29. — GLI ENTI PARASTATALI DELLA "RESPUBLICA" UNIVERSALE ROMANA

SOMMARIO: 184. Gli enti parastatali romani. — 185. I *municipia*. — 186. Segue L'organizzazione dei *municipia*. — 187. Segue. Il governo dei *municipia*. — 188. Le magistrature municipali.

184. Il segno più evidente della scomparsa della vecchia concezione romano-nazionale, secondo cui lo stato romano (la *respublica*) si identificava essenzialmente con la *civitas*, è offerto, nel periodo della *respublica* romana universale, dal largo sviluppo delle autonomie locali. I prodromi di questa evoluzione si ebbero, per verità, già negli ultimi decenni del periodo preclassico, tanto vero che all'età di Cesare (circa al 45 a.C.) può essere attribuita, quanto meno in una prima e schematica stesura, la cd. *lex Julia municipalis*, poi rivista e completata da Augusto.

Il regime classico degli enti parastatali romani si sottrae, pur-

troppo, nello stadio attuale delle nostre conoscenze, ad una identificazione approfondita. Le linee generali possono essere tuttavia tracciate con una certa sicurezza. Va tenuto sopra tutto presente, a questo proposito, che da Augusto a Caracalla la progressiva romanizzazione dell'impero implicò una graduale caduta della distinzione, tanto netta nel periodo preclassico, tra *coloniae* e *municipia civium Romanorum* da un lato e *civitates* vassalle dall'altro (n. 121). La tendenza fu, in altri termini, di considerare le *civitates* estranee all'*urbs Roma* come enti, pur se in varia misura, tutti quanti parastatali rispetto a Roma: talune perché costituite da veri e propri *cives Romani*, muniti di *suffragium* ed eventualmente di *ius honorum*, le altre (nella loro stragrande maggioranza), perché popolate da *cives* potenziali, o in virtù della concessione del *ius Latii* o in virtù della concessione del *ius Italicum*. E naturalmente questo processo evolutivo fu portato a compimento dalla *constitutio Antoniniana*, che riconobbe come romane tutte le *civitates* disseminate nell'*imperium* (n. 168).

I *principes*, sopra tutto a partire da Adriano, favorirono intensamente (sia attraverso la *civitatis donatio*, sia mediante la concessione del *ius Latii* e del *ius Italicum*) la progressiva equiparazione delle *civitates* italiche ed extra-italiche a quella che ormai si tendeva a ridurre nei limiti dell'*urbs Roma*. Ne derivò, sempre su linee di successivi sviluppi, una esaltazione delle autonomie locali. I *cives* delle varie città esterne all'*urbs Roma*, fossero o non fossero cittadini romani, non sentirono più il bisogno di partecipare col *suffragium* o con le candidature magistratuali alla vita comunitaria di Roma. Essi si appagarono della vita comunitaria delle loro *civitates*, anzi si concentrarono in essa, abbandonando le loro aspirazioni ai suffragi e alle cariche di Roma e facendo capo, per il collegamento con il restante mondo romano, non più allo scaduto *senatus populusque Romanus*, ma al *princeps*, alla sua macchina burocratica centrale, alla sua minuziosa organizzazione periferica.

L'incentivo dato alle autonomie locali, particolarmente nelle *provinciae*, fu insomma una delle principali leve di cui i *principes* si valsero per svuotare di contenuto la *respublica Romanorum*, per ridurla con sapiente politica ad un *nudum nomen*.

185. Numerose *leges municipales* sollecitate dai *principes* e ancor più numerosi diretti interventi di costoro operarono, collateralmente, nel senso di imporre a tutte le *civitates*, Roma esclusa, una struttura costituzionale approssimativamente identica ed una denominazione generale unica: quella di *municipium* (più raramente *praefectura* o *oppidum*).

Vi furono pertanto *municipia civium Romanorum*, *municipia* peregrini con *ius Latii*, *municipia* peregrini con *ius Italicum* e

(sin che non intervenne la *constitutio Antoniniana*) *municipia peregrina* puri e semplici. Il termine '*colonia*' fu usato, oltre che per le comunità sorte in passato a tal titolo, anche per comunità municipali privilegiate da questo o quel *princeps* ed a lui personalmente dedicate come ad un novello fondatore: si ricorderà che Commodo giunse ad attribuire la qualifica di *colonia* imperiale alla stessa *urbs Roma* (n. 161).

Già dall'inizio, ma sempre più diffusamente e intensamente nei secoli successivi, i *principes* tesero ad ingerirsi anche direttamente nell'amministrazione dei *municipia*. Ciò non solamente essi realizzarono facendosi eleggere alle cariche municipali e rappresentare da *praefecti* (n. 183), ma attuarono anche mediante la nomina di propri fiduciari per la sorveglianza sui *municipia*.

Non è facile seguir da vicino la storia dell'ingerenza imperiale nei *municipia*. Essa si manifestò nelle *provinciae*, sin dai tempi di Nerva, attraverso la nomina di *curatores*, *logistae* ecc., incaricati a titolo eccezionale della sorveglianza su gruppi di *civitates liberae*. In Italia Traiano introdusse, poco dopo, il sistema del *curator rei publicae*, scelto per ciascun *municipium* tra i *decuriones* o gli *Augustales* (n. 186) di un municipio vicino e incaricato di controllare i lavori pubblici e l'amministrazione finanziaria. Nel corso del sec. II d.C. il sistema dei *curatores rei publicae* si diffuse e si consolidò. Nel sec. III d.C. Caracalla introdusse nelle *provinciae* i *correctores civitatum*, incaricati della sorveglianza su gruppi di *municipia*. In seguito *curatores rei publicae* e *correctores civitatum* divennero organi permanenti, non solo di controllo, ma anche di alta direzione delle amministrazioni municipali.

186. L'organizzazione dei *municipia*, si è detto, ricalcava da vicino quella della *respublica*.

Il territorio della comunità era determinato dalla *lex municipalis* e si distingueva in un capoluogo (*colonia*, *municipium*, *praefectura*, *oppidum*) ed in un certo numero di sobborghi (*loci*), distinti in *fora*, *conciabula*, *vici*, *pagi*, *castella*.

La popolazione dei *municipia* era composta dai *cives* (o *municipes* o *coloni*) ed eventualmente da *incolae*. La qualità di *municipes* si acquistava per la nascita da padre *municipes* (ed. *ius originis*), per *adoptio* da parte di un *municipes*, per *manumissio* dalla schiavitù e per naturalizzazione accordata con un *decretum decurionum* (*adlectio* o *receptio inter cives*). Quanto agli *incolae*, non si trattava di persone transitoriamente dimoranti nel *municipium* (*hospites*, *adventores*), ma di persone che, pur se erano di *origo* diversa, ivi avessero il proprio *domicilium*, vale a dire la residenza abituale o un centro stabile di affari e interessi. Gli *incolae* non erano considerati cittadini, ma erano

soggetti ai *munera* e, per compenso, ammessi ad un limitato *ius suffragii* ed anche a qualche carica municipale. Nulla vietava la pluralità di *domicilia*.

La distinzione dei cittadini in *honestiores* e *humiliores* rilevava anche nelle costituzioni municipali. *Honestiores* erano i membri dell'*ordo splendidissimus decurionum* e dell'*ordo Augustalium*, *humiliores* gli altri *cives*, costituenti la *plebs municipii*. L'*ordo decurionum* era formato dai membri del consiglio municipale, dai loro familiari e discendenti, e corrispondeva all'*ordo senatorius* dello stato; l'*ordo Augustalium*, corrispondente all'*ordo equester*, era composto di cittadini immessivi *decreto decurionum*, originariamente per provvedere al culto del *divus Iulius* e poi del *divus Augustus*, affidato ai ed. *Augustales*.

Tra i *loci* dei *municipia*, i *fora* e i *conciliabula* erano i più importanti e popolosi ed avevano propri *decuriones* e *magistratus*, con competenze delimitate da quelle delle corrispondenti istituzioni del capoluogo. I *vici* (frazioni rurali), i *pagi* (estensioni poco popolate), i *castella* (luoghi fortificati) dipendevano più strettamente dal *municipium* ed erano amministrati da *magistri*, *aediles*, *praefecti*.

Diverse dai *municipia* erano le *cannabae*, comunità autonome formatesi intorno ai luoghi fortificati posti sopra tutto ai confini dell'impero. La popolazione ne era costituita da veterani e commercianti locali e dalle loro donne, se ed in quanto ivi domiciliati. Non era riconosciuta la categoria dei cittadini per *origo*. L'organizzazione di queste comunità fu per lungo tempo embrionale, limitandosi ad un *ordo decurionum*, ad un *curator* (o due *magistri*) e ad un *aedilis*. Verso la fine del sec. II d.C. la maggior parte delle *cannabae* era stata, peraltro, trasformata in *municipia*.

187. Il governo dei *municipia* era ripartito, sempre sul modello della *respublica*, tra *comitia*, *senatus* e *magistratus*.

I *comitia* erano l'assemblea dei *municipipes*, i quali erano raggruppati in unità, generalmente 10, denominate *curiae* o *tribus*. Gli *incolae* erano ammessi a partecipare ad una di queste *curiae* estratta a sorte. La votazione avveniva *curiatim* (*tributim*) e, nell'interno delle *curiae*, a scrutinio segreto. Attribuzioni dei *comitia* erano, essenzialmente, le elezioni dei *magistratus* ordinari e straordinari, nonché quelle dei *pontifices* o *augures* municipali. E assai probabile, peraltro, che l'uso di riunire i *comitia* sia scomparso nel sec. II d.C.

Il *senatus* (o *ordo decurionum*) si componeva di un numero fisso (generalmente 100) di *municipipes*, scelti a titolo vitalizio dai *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo* ogni cinque anni. La *lectio senatus* consisteva nel riempire i vuoti prodottisi nel quinquennio per causa di morte o di condanna giudiziale e riguardava i *cives ingenui* di almeno 25 anni, i quali avessero un censo minimo di 100.000 sesterzi ed avessero ricoperto una carica magistratuale. I *senatores* si distinguevano in *quinquennialicii*, *duoviralicii*, *quaestoricii* e *pedanei*: a quest'ultima categoria appartenevano i senatori *adlecti* per colmare i vuoti del *se-*

natus. Eccezionalmente erano iscritti nell'*album decurionum* anche i *patroni municipii*, vale a dire i cittadini influenti residenti a Roma, e i *praetextati*, che erano i minori di 25 anni resi meritevoli attraverso atti di liberalità verso il *municipium*: per l'ammissione di queste due categorie e degli *adlecti* occorreva un *decretum decurionum*. Nel sec. III d.C. il *decretum decurionum* occorre per la nomina di tutti i senatori, i quali solo formalmente erano ormai scelti dai *duoviri*. Gli *ex-magistrati* in attesa della prossima *lectio* avevano il *ius sententiae dicendae* in senato.

Il *senatus* municipale era convocato e presieduto dai magistrati ed aveva svariate attribuzioni, tra cui: la deliberazione vincolante su tutti gli affari di comune interesse (feste religiose, amministrazione civile e finanziaria ecc.); l'elezione dei *praefecti iure dicundo* e, a partire dal sec. II d.C., di ogni altro magistrato cittadino; il conferimento di titoli onorifici (*Augustalis*, *decurio*, *patronus*, *hospes* ecc.); la naturalizzazione degli stranieri (*adlectio inter cives*); il giudizio di appello relativamente alle multe irrogate dai magistrati. L'importanza del *senatus* era dunque, come si vede, altissima, a differenza che nella *respublica*, e crebbe in rapporto diretto con la diminuzione dell'importanza dei *magistratus*.

188. Le magistrature municipali ebbero anch'esse caratteristiche analoghe a quelle della *respublica*. Esse furono elettive, dapprima dai *comitia* e poi (sec. II d.C.) dai *decuriones*, tra i membri dell'*ordo decurionum*. Valsero inoltre per esse il principio dell'annualità, quello di collegialità, con la conseguenza del *ius intercessionis* reciproco, e quello di gerarchia, implicante il *ius intercessionis* dei *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo* verso gli altri magistrati ordinari. Tipico fu che l'*honor* magistratuale importava l'onere di versare, all'atto dell'entrata in carica, una somma di danaro alla cassa comunale come contributo per i pubblici giochi.

Magistrature ordinarie furono i *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo*, i *duoviri aediles*, i *quaestores*. Magistratura straordinaria furono i *praefecti*.

(a) I *quattuorviri iure dicundo* (*duoviri* nelle *coloniae*) costituivano la magistratura suprema del *municipium*. Ogni cinque anni essi erano incaricati del censimento e della revisione dell'*album decurionum* e ricevevano, per l'occasione, il titolo di *duoviri* o *quattuorviri quinquennales* o *ensoriae potestatis*.

Loro attribuzioni normali furono: la gestione amministrativa e finanziaria, subordinatamente al controllo ed alle deliberazioni dell'*ordo decurionum*; il comando delle milizie municipali; l'istruzione delle cause relative a *crimina* avvenuti nel territorio municipale; la *invisdictio* nelle controversie private, con esclusione di certe materie (*causae liberales*, *famosae* ecc.) e di certi provvedimenti (quelli *magis imperii*

quam iurisdictionis, come la *missio in bona*), nonché entro certi limiti di valore, salva diversa pattuizione delle parti; la *mulctae dictio* per infrazioni varie.

(b) I *duoviri aediles* ebbero attribuzioni corrispondenti a quelle degli *aediles* della *respublica* e il *ius mulctae dictionis*.

(c) I *quaestores*, in numero di due, ebbero il compito della custodia della cassa comunale.

La cassa municipale (*arca municipalis*) doveva provvedere ai bisogni del culto, dei pubblici giuochi e dei lavori pubblici. Al soddisfacimento di questi bisogni concorrevano però, indipendentemente dall'*Arca*, anche alcuni *cives*, gravati dai *decuriones* di *munera personalia*, quali la *cura fanorum*, *annonae*, *aquaeductus*, *praediorum publicorum*, *viarum publicarum* ecc. Le entrate erano costituite, principalmente, dai *vectigalia* pagati dagli affittuari dei *praedia municipalia* e dagli usuari dei pascoli comuni, dagli interessi dei capitali mobiliari (impiegati per mezzo e sotto responsabilità di *municipes* gravati della *cura Kalendarii*), dalle *mulctae* comminate dai magistrati, dai contributi dei magistrati eletti (*summae honorariae*).

(d) *Praefecti* furono detti genericamente i magistrati straordinari incaricati di sostituire i *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo*. Se ne distinsero quattro specie: a) il *praefectus iure dicundo*, delegato dal *praetor* a dirigere l'amministrazione di alcune *praefecturae* italiche; b) il *praefectus Caesaris quinquennalis*, delegato dal *princeps* o da un membro della sua famiglia a sostituirlo nella carica, qualora fosse stato eletto (come spesso accadeva) alla somma magistratura: il *praefectus* del *princeps* era *sine collega*; c) i *praefecti ex lege Petronia*, istituiti da una *lex* del 32 a. C. e designati dal *senatus* per sostituire i magistrati supremi, qualora per un motivo qualsiasi non fossero stati eletti al 1° gennaio dell'anno; d) i *praefecti municipio relictis*, nominati dai magistrati supremi in caso di loro allontanamento dal *municipium*.

### § 30. — L'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPERIUM ROMANUM'

SOMMARIO: 189. Il sistema imperiale romano. — 190. Le *provinciae*. — 191. Le singole *provinciae*.

189. Come già si è detto dianzi (n. 166 e 176), l'attribuzione al *princeps* di un *imperium proconsulare maius* sulle *provinciae* e l'uso sempre più intenso ed invadente che i *principes* fecero di questa loro potestà determinarono una crescente coesione tra gli sparsi elementi che costituivano oggetto dell'*imperium Romanum* e la progressiva formazione di un concetto unitario dell'*imperium* come organismo politico-amministrativo distinto dalla *respublica*.

Territorialmente l'*imperium Romanum* era ormai nettamente differenziato dal Lazio e dall'Italia peninsulare, riassumendosi nelle *provinciae*. Dal punto di vista amministrativo, le *provinciae* si di-

stinguevano, a loro volta, in *provinciae senatus* o *populi Romani* e in *provinciae Caesaris* o *principis*, queste ultime assoggettate all'*imperium* diretto e specifico del *princeps*.

Prima che la *constitutio Antoniniana* (n. 168) intervenisse, nel 212 d.C., a trasformare in *municipia civium Romanorum* le *civitates* non ancora romanizzate, si contarono nelle *provinciae*, oltre alle *civitates peregrinae liberae*, numerose *civitates peregrinae foederatae* o *immunes*, varie *coloniae Latinae* e *Romanae* e non poche *civitates* originariamente *peregrinae*, ma successivamente beneficiate del *ius Italicum* o del *ius Latii*. Il territorio e le popolazioni di queste comunità non erano, a rigor di diritto, soggetti ai governatori provinciali ma erano in posizione di vassallaggio verso la *respublica* o addirittura (le *coloniae* e i *municipia civium Romanorum*) propaggini della *respublica* stessa: quest'ultima fu, appunto, la condizione di tutte quante le *civitates* dopo il 212 d.C. Tuttavia, come è ben naturale che fosse e come già si era preso a fare nel periodo precedente, le potestà che rispetto a queste *civitates* avrebbero dovuto teoricamente esercitare gli organi del governo centrale della *respublica* furono in buona parte rimesse ai rispettivi governatori provinciali, con l'effetto, appunto, di un sensibile incremento della coesione amministrativa delle *provinciae*.

190. Il territorio e la popolazione delle *provinciae* furono, a termini di costituzione, rispettivamente l'*ager provincialis* e i *peregrini* sovra esso stanziati. Per il comprensibile fenomeno di attrazione di cui abbiamo or ora parlato, l'*imperium* dei governatori delle *provinciae* si esercitò anche sulle *civitates* site nelle relative circoscrizioni.

(a) L'*ager provincialis* altro non era, inizialmente, che l'*ager publicus* delle *provinciae* (n. 120): gli occupatori privati di esso pagavano una imposta reale, che si diceva *stipendium* nelle province senatorie, *tributum* nelle imperiali. Nel corso del sec. I d.C. da questa diversità di regime amministrativo e finanziario derivò la distinta denominazione di *praedia stipendiaria* e *praedia tributaria*, ma è da escludere che questa diversità terminologica abbia mai realmente implicato che i *fundi tributarii* non costituissero *ager publicus*, sibbene *patrimonium principis*, salvo il caso delle *provinciae procuratoriae* (n. 175). I concessionari degli *agri provinciales* furono considerati titolari di un diritto vagamente analogo al *dominium ex iure Quiritium* (cd. *possessio vel usufructus*) e assistiti, per la difesa dello stesso, da una *rei vindicatio utilis*.

(b) I *peregrini* sudditi provinciali furono: i *peregrini indilius civitatis*, anche detti *dediticii*, e i *peregrini* delle *civitates peregrinae liberae*, ma non *immunes* o *foederatae* (n. 121). La costitu-

rio Antoniniana del 212 d.C., concedendo la *civitas Romana* ai peregrini, lasciò nella condizione di sudditi i soli peregrini *dedicij* e assimilati (*dediciorum loco*), dei quali abbiamo parlato a suo tempo (n. 168).

(c) Il governo delle *provinciae* aveva, nei riguardi del territorio e della popolazione propria delle province stesse, carattere autocratico o, se si vuole, eterocratico, essendo l'*imperium* governatoriale incontrollato ed incontrollabile dai sudditi provinciali. Nei riguardi delle *civitates*, viceversa, i poteri governatoriali erano limitati dagli *status* ad esse rispettivamente competenti e, per certe materie, dai cd. *consilia provinciae*. I governatori (la cui denominazione generica fu quella di *praeses provinciae*) erano stipendiati e ricevevano istruzioni dal *princeps* attraverso *edicta* o *mandata* (n. 209).

I governatori delle *provinciae senatus* avevano il titolo di *proconsules* (ἀνθύπατοι; n. 180), ma le *provinciae* si distinguevano in *consulares* (Asia e Africa) e *praetoriae* (le altre), a seconda che il rango senatorio richiesto per la carica fosse quello consolare o pretorio. Subordinati al *proconsul* erano un *quaestor pro praetore* ed uno o più *legati proconsulis pro praetore*, questi ultimi nominati da lui. I governatori delle province consolari disponevano di 12 *lictiores*, gli altri di 6 soltanto. Attribuzioni del *proconsul* erano l'amministrazione generale della *provincia*, la *iurisdictio* tra i *cives* e tra i peregrini residenti, la *cognitio extra ordinem* dei crimina, con limitazioni nei confronti degli *honestiores*.

I governatori delle *provinciae principis* erano, in realtà, solo i rappresentanti del vero titolare, il *princeps*, da cui venivano nominati: il loro titolo era di *legati Augusti pro praetore* (πρεσβευτοὶ καὶ ἀντιστρατηγοὶ τοῦ Σεβαστοῦ) e il loro seguito era di 5 *lictiores* (onde erano detti *quinquefascales*). Le loro attribuzioni erano corrispondenti a quelle dei *proconsules*, con in più il comando effettivo di truppe, dato che le *legiones* dell'esercito erano stanziare di regola nelle province imperiali.

Le *provinciae principis* si distinguevano, a seconda dell'importanza, in *consulares*, *praetoriae* e *procuratoriae*, queste ultime amministrare da un *procurator Augusti cum iure gladii*, tratto dall'*ordo equester*, subordinato al *legatus Augusti* della *provincia* consolare o pretoria più vicina. Posizione a parte ebbe l'*Aegyptus*, di cui il *princeps rei publicae* era considerato vero e proprio *rex*, successore dei faraoni e quindi dio egli stesso: l'amministrazione ne era in mano a un *eques*, detto *praefectus Augustalis Aegypti*, e l'ingresso vi era vietato ai *senatores* senza autorizzazione esplicita del *princeps*.

(d) I *consilia provinciae* erano assemblee annuali dei deputati (*legati*) di tutte le *civitates* della provincia. La presidenza ne spettava al *sacerdos* o *flamen provinciae*, eletto annualmente per l'esercizio del culto degli imperatori defunti. Attribuzioni dei *consilia provinciae* erano: il controllo del tesoro provinciale (*arca provincialis*), costituito con i contributi delle *civitates* per provvedere alle spese del culto e dei giuochi pubblici e amministrato dal *sacerdos*; le deliberazioni in merito all'erezione di statue e monumenti; la formulazione di voti, proposte o rilievi per il *praeses provinciae* o per lo stesso *princeps*.

191. Torna opportuno, a questo punto, un succinto panorama delle *provinciae* dell'*imperium Romanum* nel corso del periodo classico, con l'avvertenza che le notizie non sono tutte sicure e, tanto meno, incontroverse.

(1) *Sicilia*: provincia senatoria. La provincia era stata istituita nel 241 a. C. (n. 76) e posta sotto il governo di un *praetor*, la cui sede divenne nel 210 a. C. *Siracusae* (solo allora conquistata). Territorialmente si estendeva alle isole minori e all'arcipelago maltese.

(2) *Sardinia et Corsica*: provincia inizialmente senatoria, poi imperiale (*procuratoria*) nel 6 d. C., di nuovo senatoria con Nerone, di nuovo imperiale con Vespasiano, ancora senatoria con Traiano e finalmente imperiale sul declino del sec. II d. C. La provincia era stata istituita nel 227 a. C.

(3) *Hispania*: entrata nell'orbita romana, almeno in parte, già agli inizi del sec. II a. C., la penisola giunse progressivamente ad essere distinta in quattro province. Le province furono: a) *Hispania ulterior* o *Baetica*, a sud (sul fiume *Baetis*, oggi Guadalquivir), con capoluogo *Corduba*; provincia senatoria; b) *Hispania citerior* o *Tarraconensis*, a nord, con capoluogo *Tarracona*; provincia imperiale; c) *Austria et Calaecia*, a nord est: provincia imperiale (staccatasi dalla precedente agli inizi del sec. III d. C.); d) *Lusitania*, lungo l'Atlantico, con capoluogo *Emerita* (Merida): provincia imperiale.

(4) *Galliae*: la vasta regione, che si estendeva tra l'Atlantico e il Reno, era stata conquistata, non senza lotte alterne, nel corso del sec. II e I a. C. e fu ordinata da Augusto in quattro province. Le province furono: a) *Gallia Narbonensis* (o *ulterior* o *transalpina*, detta anche *Provincia* per antonomasia [oggi Provenza] rispetto alle altre Gallie), a sud, sul Mediterraneo, con capoluogo a *Narbo Martius* (Narbona) e centri importanti a *Massalia* (Marsiglia), *Arelate* (Arles), *Arausio* (Orange), *Forum Iulii* (Fréjus): provincia senatoria; b) *Lugdunensis*, al centro e nord-ovest, con capoluogo *Lugdunum* (Lione): provincia imperiale; c) *Aquitania*, a sud-ovest, con capoluogo *Burdigala* (Bordeaux): provincia imperiale; d) *Belgica*, a nord-est, con capoluogo *Augusta Treverorum* (Treviri): provincia imperiale. Le tre province

imperiali avevano strettissimi rapporti tra loro ed appunto perciò erano usualmente denominate come le *tres Galliae*. Tutte e quattro le province galliche costituivano un unico distretto doganale soggetto al tributo della *quadragesima Galliarum*.

(5) *Germaniae*: province imperiali a ridosso della Gallia Belgica e occupanti solo in piccola parte il vasto territorio delle tribù germaniche (n. 157-158). Le province furono, con Domiziano (n. 158): a) *Germania superior*, che andava dal lago Lemano a *Confluentes* (Coblenza) sulla riva sinistra del Reno e si estese progressivamente anche sulla riva destra (regione del Tauno, *Campi decumates*), con capoluogo *Mogontiacum* (Magonza); b) *Germania inferior*, che andava sino alla foce del Reno prevalentemente sulla sinistra del fiume, con capoluogo *Colonia*. Là dove il confine orientale non era assicurato dal Reno (quindi nella *Germania superior*) sopperiva il *limes*, da Andernach (a nord di Coblenza) a Lorch. Dal punto di vista finanziario, le due province erano dipendenti da un *procurator* sito nella Belgica.

(6) *Alpes*: province imperiali procuratorie. Le province furono a) *Alpes Maritimae*, dal Monviso al mare Tirreno, con capoluogo *Cemenelum* (Cimelle); b) *Alpes Cottiae*, dal Monviso al Moncenisio, con capoluogo *Segusium*; c) *Alpes Poeninae* (o *Atractianae*, o *Graiae*), comprendenti l'alta valle del Rodano e il Vallese, con capoluogo *Octodurum* (Martigny). Le prime due province furono istituite da Augusto, la terza fu istituita probabilmente solo nel sec. II d. C.

(7) *Britannia*: province imperiali. Le province furono: a) *Britannia superior*; b) *Britannia inferior*. La divisione in due province fu operata da Settimio Severo (n. 162). La conquista fu iniziata da Claudio (n. 157) e portata avanti dai successori sino ad Antonino Pio (n. 161).

(8) *Raetia*: provincia imperiale, dapprima procuratoria e poi (dopo Marco Aurelio: n. 161) sottoposta a un prefetto. Conquistata da Augusto, eretta a provincia autonoma da Tiberio (n. 157), la Rezia si estendeva dalle Alpi al lago di Costanza e al Danubio, con capoluogo *Augusta Vindelicorum* (Augusta). Nel sec. II d. C. la *vallis Poenina* passò a costituire la provincia delle *Alpes Poeninae*.

(9) *Noricum*: provincia imperiale, dapprima procuratoria e poi (con Marco Aurelio: n. 161) sottoposta a un prefetto. Conquistato a partire dal 16 d. C., il Norico si stendeva tra il fiume *Oenus* (Inn) e il Danubio, a nord delle Alpi, con capoluogo a *Virinum* (Zollfeld).

(10) *Pannonia*: inizialmente (con Augusto) provincia imperiale unica (anche detta *Illyricum inferius*), poi (con Traiano: n. 159) distinta in: a) *Pannonia superior* (ad est) e b) *Pannonia inferior* (ad ovest), ambedue province imperiali. La regione andava dal monte Cezio e dalle Alpi Giulie al Danubio, con centri militari a Carnuntum, Vindobona (Vienna), Brigetio, Aquincum.

(11) *Illyricum*: provincia senatoria nel 27 a. C., provincia imperiale dall'11 a. C. La regione (comprensiva anche della Pannonia) era entrata nella sfera militare di Roma sin dal sec. III a. C., dando a più riprese molto filo da torcere ai Romani per le sue ribellioni. Dopo la rivolta del 6-9 d. C. (n. 156), l'*Illyricum* fu staccato dalla Pannonia e ridotto

alla zona costiera dell'Adriatico, col nome anche di *Illyricum superius* o *Dalmatia* e con capoluogo a *Salona*.

(12) *Moesia*: provincia imperiale a partire da Tiberio (n. 157), che vi ricomprese anche la Macedonia e l'Acacia (ambedue rese poi autonome da Claudio). Domiziano (n. 158) divise la regione in due province imperiali: a) *Moesia superior* (ad ovest); b) *Moesia inferior* (ad est). Aureliano (n. 165), dopo aver abbandonato la Dacia, eresse a nuova provincia *Dacia ripensis* una parte della Mesia, fissandone il capoluogo a *Serdica* (Sofia).

(13) *Dacia*: provincia imperiale da Traiano (n. 159) ad Aureliano (n. 165). Adriano (n. 160) la suddivise in: a) *Dacia superior* (odierna Transilvania), sotto un *legatus* che risiedeva a Sarmizegetusa; b) *Dacia inferior* (odierna Valacchia), sotto un *procurator*. Marco Aurelio (n. 161) riunificò la provincia, distinguendola nei tre distretti della *Dacia Porolissensis* (a nord), della *Dacia Apudensis* (al centro) e della *Dacia Maluensis*, ciascuna sotto un *procurator* e tutte dipendenti dal *legatus* (o *consularis*) *Daciarum trium*.

(14) *Thracia*: provincia imperiale (procuratoria) a partire da Claudio (n. 157). Traiano la pose sotto il governo di un legato residente a Perinto (n. 159). La provincia non includeva Bisanzio, che era posta sotto il governatore della Bitinia.

(15) *Macedonia*: provincia senatoria (salvo che nel periodo dal 15 al 44 d. C.). La provincia era stata costituita nel 147 a. C. (n. 78), con capoluogo a Tessalonica (Salonicco), e successivamente vi erano state inserite l'Acacia e l'Epiro (15-44 d. C.).

(16) *Epirus*: provincia imperiale (procuratoria). Da Augusto ad Adriano la provincia fu unificata con l'Acacia; il distacco fu operato da Adriano (n. 160) o da Antonino Pio (n. 161). Importante la colonia augustea di *Actium*.

(17) *Acacia*: provincia senatoria, con capoluogo a Corinto. Costituita da Augusto, la provincia fu unificata con l'Epiro sino ad Adriano (n. 160). Tra il 15 e il 44 d. C. Acacia ed Epiro fecero tutt'uno con la Macedonia in una sola provincia imperiale. Nerone (n. 157) rese la libertà ai Greci nel 67, ma la provincia fu ricostituita da Vespasiano (n. 158).

(18) *Asia*: provincia senatoria. La provincia (derivata dal lascito di Attalo III, re di Pergamo, nel 133 a. C.; n. 78) era stata costituita nel 126 a. C., con capoluogo ad Efeso. Comprende la Troade, la Misia, la Lidia, la piccola Frigia, la Caria e le isole vicine (tra cui Rodi).

(19) *Pontus et Bitinia*: provincia senatoria da Augusto a Marco Aurelio (n. 161), indi provincia imperiale. Le due regioni erano state acquistate tra il 74 e il 66 a. C.

(20) *Galatia*: provincia imperiale (dal 25 a. C.). Comprende la Pisidia, l'Isauria, la Licaonia, la Pfallagonia, il Ponto Galatico, il Ponto Polemoniaco. Vespasiano (n. 158) unificò la Galazia con la Cappadocia, ma la provincia (sia pure con confini diversi) fu ripristinata da Traiano (n. 159). Capoluogo ad *Ancyra* (Angora).

(21) *Cappadocia*: provincia imperiale. La provincia fu costituita nel 17 a. C., con capoluogo a *Caesarea*. Traiano le assegnò anche le re-

gioni del Ponto. Tra il 114 e il 117 d. C. la provincia comprese, oltre l'*Armenia minor*, anche l'*Armenia maior*, a oriente del corso superiore dell'Eufrate (n. 159-160).

(22) *Cyprus*: provincia senatoria (dal 22 a. C.).

(23) *Lycia et Pamphylia*: provincia imperiale (dal 43 d. C.).

(24) *Cilicia*: provincia imperiale. Costituita nel 62 a. C., la provincia ebbe parecchie variazioni territoriali ed assunse configurazione stabile solo con Vespasiano (n. 158). Capoluogo a Tarso.

(25) *Syria et Iudaea*: provincia imperiale. La provincia era stata costituita, limitatamente alla Siria, nel 62 a. C. (n. 82), rispettando l'indipendenza dei regni della Commagene e della Giudea. Nel 70 d. C. la provincia fu estesa alla Giudea o Palestina (che era provincia procuratoria già dai tempi di Augusto), mentre la Commagene (conquistata con l'*Armenia minor* nel 72 d. C.) fece parte della Cappadocia (n. 158). Nella provincia rientrarono anche gli antichi principati sacerdotali di Damasco, di Emesa e di Calcide. Sempre indipendente rimase lo stato di Palmira, ai confini dell'Arabia. Capoluogo ad Antiochia. Settimio Severo (n. 162) divise la provincia in: a) *Coelesyria* o *Syria maior* (a nord), con capoluogo a Laodicea; b) *Syria Phoenice* (a sud), con capoluogo a Berito (Beirut).

(26) *Mesopotamia et Assyria*: provincia imperiale. La conquista fu operata da Traiano, che organizzò i territori in due province distinte (n. 159). Adriano (n. 160) abbandonò ambedue le regioni, di cui solo la Mesopotamia fu parzialmente riconquistata da Marco Aurelio (n. 161).

(27) *Arabia*: provincia imperiale, con capoluogo a Petra. La conquista fu operata da Traiano (n. 159).

(28) *Aegyptus*: provincia imperiale (n. 190). Il *praefectus Augustalis* risiedeva ad Alessandria ed era coadiuvato da un *iuridicus* per l'amministrazione giudiziaria, da un *idiologus* (poi sostituito da un *rationalis*) per l'amministrazione finanziaria, da alcuni *procuratores*. Alessandria era anche sede del *conventus*. La regione era divisa in distretti (*vici*) sottoposti ciascuno ad uno stratego; i distretti erano raggruppati nelle tre epistrategie del Delta (o Paese basso), dell'Eptanomide ed Arsinoite (Medio Egitto), della Tebaide (Alto Egitto).

(29) *Creta et Cyrenaica*: provincia senatoria, con unico preside e due capoluoghi, a *Gortyna* e *Cyrenae*. Cirene, che era stata lasciata in eredità a Roma da Tolomeo Apione (96 a. C.), fu eretta a provincia nel 75 a. C. Poco dopo fu conquistata l'isola di Creta.

(30) *Africa et Numidia*: provincia senatoria. La provincia d'Africa era stata costituita dopo la distruzione di Cartagine (146 a. C.: n. 78), con capoluogo ad Utica; la Numidia era stata a sua volta costituita in provincia (cd. *Africa nova*) dopo la vittoria di Tapso (46 a. C.: n. 82), con capoluogo a Zama. Augusto (n. 156) unificò le due province, di cui il capoluogo divenne la risorta Cartagine. Settimio Severo (n. 162) fece nuovamente della *Numidia* una provincia (imperiale) autonoma.

(31) *Mauretania*: due province imperiali (procuratorie). Le province mauretane, istituite da Claudio (n. 157), furono: a) *Mauretania Caesariensis* (ad est), con capoluogo a *Caesarea*; b) *Mauretania Tingitana* (ad ovest), con capoluogo (pare) a *Volubilis*.

### § 31. — L'ORDINAMENTO DELLA 'RESPUBLICA' UNIVERSALE ROMANA

SOMMARIO: 192. Quadro generale. — 193. L'ordinamento statale nella fase augustea della *respublica* universale. — 194. L'ordinamento statale nella fase adrianea della *respublica* universale. — 195. L'ordinamento statale nella fase di crisi della *respublica* universale. — 196. Il diritto romano classico. — 197. La visione classica dell'ordinamento giuridico. — 198. Segue. Le fonti del *ius*.

192. L'ordinamento della *respublica* universale romana (sec. I-III d. C.) si prospetta a tutta prima, agli occhi dello storiografo, come la diretta continuazione dell'ordinamento della *respublica* nazionale. Ma, a meglio vedere, la diversità esiste ed è sensibile. Se è vero che tutto il retaggio dei secoli precedenti rimase in periodo classico formalmente valido, è peraltro evidente che, nella sostanza delle cose, la situazione fu fortemente influenzata in senso innovativo dall'affermarsi del regime di governo del *principatus*. La vitalità dell'ordinamento, la sua capacità di produzione di nuovi principi di regolamento della vita sociale si trasferì e si concentrò progressivamente nella sfera dei poteri e delle influenze del *princeps*.

Tuttavia bisogna anche dire che, se questa fu la configurazione dell'ordinamento della *respublica* universale romana nella fase di piena affermazione del *principatus* (vale a dire in quella che abbiamo denominato la fase adrianea), il processo storico attraverso il quale si arrivò ad essa non ebbe caratteri di improvvisa e drastica eversione. Al contrario, il vecchio ordinamento resistette vigorosamente, nelle sue strutture essenziali, alla sopravvenienza del nuovo per tutto il corso del sec. I d. C., e il periodo classico, non meno di quello precedente (n. 122), fu teatro di una vicenda complessa e varia, che assai faticosamente può essere ridotta nei termini di una ipostasi rigidamente definita. È un punto, questo, che non bisognerà mai perdere di vista nel tentativo, cui passeremo, di dare una fisionomia d'insieme, se non un volto particolareggiato, all'ordinamento della *respublica* universale.

Caratteristiche preminenti dell'ordinamento statale romano-universale furono le seguenti: la tendenziale universalità, indipendentemente da remore di ordine nazionalistico; della sfera di applicazione dei suoi istituti; la tendenziale unificazione dei sistemi normativi preclassici nel cd. *ius vetus*; la formazione del cd. *ius novum*, di derivazione o di ispirazione imperiale, come complesso normativo complementare del *ius vetus*; la progressiva coincidenza dell'ordinamento statale con l'ordinamento giuridico, cioè la sempre più decisa estensione della qualifica di *ius* a tutto l'ordinamento statale.

Di queste quattro caratteristiche, la prima (la tendenziale universalità dell'ordinamento) fu l'ovvio riflesso della universalizzazione della *respublica* romana; la seconda (il riversamento dei sistemi normativi preclassici nel ed. *ius vetus*) e la terza (la formazione del *ius novum*) furono la conseguenza, altrettanto ovvia, del regime di governo del *principatus*. Quanto alla quarta caratteristica, cioè alla 'giuridificazione' progressiva di tutto l'ordinamento statale, essa si spiega in parte con l'orientamento del *principatus* verso una sistemazione unitaria, e al più alto livello (quindi al livello del *ius*), dei vari stimoli normativi (a cominciare da quelli imperiali) del contesto romano, ma si spiega anche, per il resto, con l'orientamento della giurisprudenza dell'epoca, sempre più limitata nelle sue possibilità di dirigere lo sviluppo del diritto, verso la riflessione sistematica a largo raggio.

Di 'classicità' del diritto romano universale, è bene ribadirlo (n. 10), qui non si parla per esaltare in qualche modo l'ordinamento giuridico-statale dell'epoca rispetto a quello del periodo precedente, ma solo a causa del concentrarsi della giurisprudenza romana nella sistemazione dei principi vecchi, nella loro armonizzazione con le norme del *ius novum*, nel superamento dei sistemi e delle distinzioni tra ordinamenti in una visione organica e onnicomprensiva del diritto. Da questo concorso di circostanze (che nessuno saprebbe qualificare felici) derivò che: a) il diritto romano del periodo del principato, liberandosi progressivamente dalla molteplicità di impulsi evolutivi, che aveva caratterizzato i periodi precedenti, ebbe modo di organizzarsi in una armonia di forme e di meccanismi, che rappresentò il culmine di tutta l'evoluzione giuridica romana; b) d'altro canto, il diritto della *respublica* universale romana, svincolandosi da un troppo rigido ossequio alle tradizioni nazionali, ebbe indubbiamente agio di aprirsi ad orientamenti più moderni ed evoluti, suggeriti dall'esperienza giuridica delle stesse popolazioni romanizzate, con l'effetto di rinnovarsi sensibilmente, non tanto nelle forme, quanto nella sostanza delle sue istituzioni. Il lato maggiormente degno di nota o, se si vuole, più sorprendente del diritto romano classico sta appunto nel contrasto tra la sua esteriorità 'ufficiale', che tanto lo fa rassomigliare al diritto romano nazionale, e la sua interiorità 'ufficiosa', che tanto lo rivela discosto, sopra tutto nella fase adrianea, da quello (n. 196).

Ad ogni modo, come già sopra accennato, la comprensione dell'ordinamento statale (e giuridico) romano-universale non sarebbe possibile, se non si cercasse di individuarne gli stadi successivi in correlazione con le fasi in cui abbiamo ripartito in precedenza il

periodo della *respublica* universale romana: la fase augustea, la fase adrianea, la fase di crisi.

193. Negli anni della fase augustea della *respublica* romana universale, che vanno dal 27 a. C. al 117 d. C., i *principes*, piuttosto che regolare direttamente lo sviluppo dell'ordinamento giuridico, cercarono di rimanere nelle quinte e di sollecitare accortamente i sistemi del vecchio ordinamento romano-nazionale affinché si evolvessero in aderenza alle loro direttive.

La loro fu una politica molto sottile, che si materò essenzialmente nel legare a se stessi l'ambiente tradizionalmente influentissimo della giurisprudenza e nel valersi dei giureconsulti (in particolare, di quelli insigniti del *ius publice respondendi* da loro elargito) per condizionare l'evoluzione del *ius civile* e, entro certi limiti, la stessa operatività del *ius publicum*, che apparentemente (e per comprensibili motivi di propaganda) addirittura favorirono. Pertanto, i *principes* agevolarono, almeno nei tempi iniziali, una ripresa della legislazione comiziale, valorizzarono l'attività normativa del *senatus*, ma sopra tutto sorressero l'attività di *responsa* della giurisprudenza. Solo in via subordinata, quando i vecchi sistemi giuridici si rivelarono nettamente insufficienti rispetto ai nuovi orientamenti, essi incoraggiarono, in più, l'attività *extra ordinem* del *senatus* e delle magistrature repubblicane, e solo come *extrema ratio* fecero ricorso allo svolgimento diretto e scoperto di una propria attività *extra ordinem*.

La decadenza del sistema del *ius honorarium*, che tanto rigoglio aveva avuto nella fase di crisi della *respublica* nazionale romana, fu il fenomeno più rilevante di questa fase. Non solo i *principes*, a cominciare dallo stesso Augusto, nulla fecero per potenziare o sostenere l'attività dei magistrati giurisdicenti, tra cui principalmente i *praetores*; essi fecero il possibile per limitare la loro autonomia, che poteva contrastare col raggiungimento dei propri fini. Non è improbabile che il primo passo su questa strada sia stato compiuto con l'emanazione della *lex Iulia iudiciorum privatorum* del 17 a. C., la quale, se rese obbligatorio quasi per tutte le cause il procedimento *per formulas*, dovette anche, con un minuzioso regolamento della procedura privata, porre limiti non indifferenti all'iniziativa dei magistrati giurisdicenti (n. 203). Chi tenga, d'altronde, presente che il *ius honorarium* si era affermato, nel periodo della crisi della *respublica* nazionale, principalmente a causa della decadenza dei sistemi del *ius publicum* e del *ius civile*, non può sorprendersi che il *ius honorarium* si sia, viceversa, isterilito in un'epoca, come la fase augustea, in cui il favore dei *principes* fu tutto per quei due sistemi normativi.

La conseguenza di questo stato di cose fu che gli *edicta magistratuum*, ed in ispecie l'*edictum praetoris urbani*, si accrebbero, col passar degli anni, di sempre minor numero di nuove clausole, riducendosi a testi integralmente tralatzati, che la *communis opinio* riteneva, entro certi limiti, immodificabili dagli stessi *magistratus*. Quella che in età preclassica era stata considerata solo un'autorevole prassi giurisdizionale si avviò naturalmente, pertanto, ad essere vista come un *ius* vincolante per tutti (magistrati giurisdicenti compresi); si che fu appunto in questa epoca, come abbiamo debitamente avvertito (n. 142), che la concezione del *ius honorarium* prese consistenza nelle visuali della giurisprudenza romana.

194. Nella fase adrianea della *respublica* universale romana (117-235 d.C.) si esaurirono completamente le fonti e i sistemi del diritto romano nazionale, quindi del cd. *ius vetus*, mentre i *principes* assunsero apertamente, attraverso lo spiegamento delle loro attività *extra ordinem*, la direzione dell'evoluzione giuridica.

Qui il discorso diventa per lo storiografo del diritto assai delicato, perché i fraintendimenti sono piuttosto facili. Sul piano politico e sociale l'epoca si caratterizza nettamente come quella in cui si avviarono a totale estinzione le ultime libertà 'repubblicane', ed è ovvio che ogni giudizio relativo non possa non coinvolgere il diritto, che fu il mezzo di cui si avvalsero i *principes* per esautorare totalmente la *libera respublica* di un tempo. Ma bisogna pur dire che, analizzato in sé e nelle sue proprie strutture, il diritto dell'epoca fu anche, nel suo tradizionalismo di fondo, elemento di resistenza e di moderazione rispetto ai fini politici del principato.

A nostro parere, pertanto, non è contestabile che la fase adrianea del diritto classico abbia rappresentato per molti versi la sommità della parabola segnata dal diritto romano nella storia. Ardithe innovazioni e notevoli progressi furono resi possibili dalla larga applicazione della *cognitio extra ordinem*, la quale era libera da ogni vincolo e quindi disponibile per ogni istanza. Il diritto inoltre si umanizzò, perdendo quella rigidità che gli era derivata sino ad allora dal tradizionalismo eccessivo e aprendo il varco alle nuove concezioni sociali suggerite dallo stoicismo, dal cristianesimo e dalle più progredite civiltà ellenistiche. Gravi rotture vi furono, ma bisogna anche aggiungere che il senso della misura ed il residuo, non indifferente sentimento della 'romanità' dei *principes* e dei giureconsulti, loro stretti collaboratori, evitarono che la fisionomia generale dell'ordinamento mutasse, e che si verificasse, in particolare, un fenomeno di disgregazione e di cedimento rispetto alle altre civiltà giuridiche.

Caratteristico della fase adrianea del diritto classico fu che la

giurisprudenza, pur perdendo del tutto la sua autonomia, non perse la sua grande importanza sociale, in quanto si pose a lato dei *principes* per aiutarli, consigliarli e, nel caso, frenarli nella loro azione direttiva del movimento giuridico. Alla giurisprudenza romana dell'epoca ed ai suoi rappresentanti si dovette, insomma, se tanto felicemente si riuscì a contemperare i due termini, apparentemente antitetici, di 'tradizione' e di 'progresso' e se la visione del *ius* divenne tendenzialmente unitaria e organica, pervenendo a coincidere, almeno in linea di principio, con quella dello stesso ordinamento statale nella sua interezza (n. 197).

195. La fase di crisi della *respublica* universale (235-284 d. C.) fu anche quella di isterilimento della giurisprudenza romana. Essa vide, pertanto, quasi mummificarsi le strutture del *ius vetus* e vide, per converso, concentrarsi negli istituti del *ius novum* ogni attività giuridica: non solo nei riguardi della produzione di nuove norme, ma anche nei riguardi dell'interpretazione e dell'applicazione giudiziaria delle norme, sia di *ius vetus* che di *ius novum*.

Le conseguenze di questo stato di cose furono quelle che ognuno facilmente può comprendere. Le istituzioni del *ius vetus*, svalutate dalle riforme del *ius novum*, si logorarono e in parte persero rilevanza pratica. D'altra parte il *ius novum*, sia perché tumultuosamente sviluppantesi nell'ambito di tempi tumultuosi e sia perché ispirantesi a visioni contingenti ed anguste delle esigenze sociali, fu incapace di prendere il posto del *ius vetus*, fu povero di sviluppi adeguati ai tempi, fu debole (se non indifferente) di fronte alla resistenza opposta dalle istituzioni delle varie civiltà provinciali alla romanizzazione dell'impero.

Il grande problema di questa fase storica è perché la giurisprudenza romana, che pure aveva avuto eminenti rappresentanti ancora sotto Alessandro Severo, si esaurì e, almeno in personalità degne di un qualche rilievo, assolutamente tacque. Noi riteniamo che non fu per caso, e nemmeno per effetto di una 'burocratizzazione' imposta ai giuristi dai *principes* (anche se indubbiamente inclini a inquadrare i giurisperiti nella cancelleria imperiale), ma fu principalmente perché, venuta meno l'importanza della *respublica* di fronte all'*imperium Romanum*, venne meno la possibilità per i giuristi, o aspiranti tali, di rifarsi ai valori della tradizione romana e di basare su quelli un proprio autonomo e coerente contributo allo sviluppo del *ius novum*. Avviandosi Roma ad essere, geograficamente e culturalmente, non più il centro, ma solo uno dei tanti centri (e nemmeno il più importante) dell'impero, ne

segui, anche sul piano della cultura giuridica, la difficoltà crescente di una giurisprudenza unitaria, salda, socialmente rilevante.

Principalmente nella fase di crisi della *respublica* universale si posero, perciò, i presupposti ed i prodromi, molteplici ed insidiosi, di un decadimento del diritto romano. Di quel decadimento che avrebbe avuto per teatro il successivo periodo postclassico.

196. Già abbiamo detto (n. 10) che la denominazione del periodo preclassico e del periodo postclassico ha essenzialmente valore temporale (di precedente e di successivo) rispetto a quello che abbiamo chiamato il periodo classico del diritto romano e che abbiamo dianzi sommariamente tratteggiato (n. 192-195). Vogliamo ribadire che, almeno a nostro avviso, la qualifica di 'classico' adottata per il diritto della *respublica* romano-universale non è solo in funzione della vasta informazione diretta o indiretta che abbiamo di questo periodo, ma è anche e sopra tutto in funzione del convincimento che fu, il nostro, il momento storico in cui il diritto romano, e per esso in particolare la giurisprudenza, giunse, non diciamo alla perfezione ed a consimili valori assoluti (e astratti), ma pervenne, questo sì, al massimo della sua significazione come dato culturale nell'arco dei secoli da Romolo a Giustiniano I.

È per questa sua cifra di μέγιστον καὶ ζώνον del diritto romano che il periodo del principato, pur nelle sue contraddizioni e nelle sue visibili incongruenze ed imperfezioni, va ben distinto dagli altri e merita, in relazione ad essi, la qualifica di classico. Opinione, peraltro, che non è ancora largamente diffusa tra gli storiografi della materia.

Secondo la concezione tuttora prevalente, il diritto romano classico non si discostò neanche sostanzialmente dal solco tracciato nelle epoche precedenti: esso fu ancora e sempre, insomma, il vecchio diritto nazionale romano, con l'unica differenza che parallelamente allo estendimento della cittadinanza romana si allargò la sfera di sua applicazione. La tesi è però contrastata da una valida minoranza di studiosi, secondo cui il diritto romano classico si snazionalizzò, universalizzandosi, molto più sensibilmente di quanto non appaia dall'esteriorità dei suoi istituti: di modo che molte di quelle novità, che si sogliono generalmente attribuire solo all'ulteriore evoluzione giuridica postclassica, si determinarono invece proprio nel corso del periodo classico, e principalmente nei sec. II e III d. C.

Il significato e l'importanza di queste controversie potranno avvertirsi ancor meglio in seguito, quando si parlerà della identificazione del diritto postclassico (n. 251). Noi pensiamo, comunque (ed è indispensabile dichiararlo sin d'ora), che le tesi in contrasto siano ambedue inaccettabilmente unilaterali ed esagerate.

Inammissibile, nelle sue troppo rigide affermazioni, ci sembra la concezione dominante. Se essa fosse esatta, dovremmo ritenere che l'età del principato fu, dal punto di vista dell'evoluzione giuridica, puramente una età di transizione dalla già completa fioritura preclassica alla decadenza postclassica. Ma siccome le fonti di cognizione di cui disponiamo (le quali provengono in massima parte, si ricordi, dall'età postclassica) ci pongono davanti agli occhi un quadro vastissimo di importanti progressi (e non solo di processi involutivi) delle istituzioni giuridiche romane, saremmo costretti, contro ogni verosimiglianza, o a concentrare nel periodo preclassico non pure gli inizi, ma anche gli sviluppi ed i perfezionamenti più raffinati di quelle istituzioni, oppure ad attribuire al periodo postclassico (e soltanto ad esso) ogni trasformazione, sia *in melius* che *in peius*, del diritto romano preclassico. Oltre tutto, sarebbe davvero sorprendente che i diritti delle popolazioni romanizzate dalla *respublica* universale non avessero menomamente resistito e reagito, particolarmente nei sec. II e III d. C., all'imposizione degli istituti giuridici tipicamente romani e che nessun rinnovamento del diritto romano pubblico e privato si fosse verificato nell'epoca del principato, particolarmente ad opera dell'attività *extra ordinem* dei *principes* e della non meno intensa attività della giurisprudenza.

All'incontro, il voler attribuire integralmente o precipuamente al diritto romano classico tutta la congerie di sostanziali mutamenti e inquinamenti, talvolta radicali, che risultano dalle fonti postclassiche e giustinianee, significa, per chi lo sostiene, cadere nell'eccesso opposto, perché si verrebbe a concentrare in troppo breve tratto di tempo, i sec. II e III d. C., un fenomeno davvero imponente di trasformazione del diritto di Roma. Si verrebbe inoltre ad attribuire al periodo del principato un viluppo di grosse contraddizioni tra aspetti progressistici e aspetti degenerativi, che ci sembra non meno improbabile di quello che l'opposta teoria tende ad attribuire in blocco al diritto postclassico.

La verità, a nostro avviso, è che il diritto romano classico, visto nella sua globalità, fu certamente fedele alle premesse poste dal diritto preclassico, ma fu anche l'espressione di un periodo fortemente dinamico, in cui quelle premesse vennero ampiamente sviluppate sul piano dell'*interpretatio* e spesso accortamente integrate con spunti offerti dalla mutata situazione sociale, economica e politica. Il tutto in un'atmosfera di coerenza e di equilibrio che mancò invece al successivo periodo postclassico.

197. La concezione unitaria ed organica dell'ordinamento giuridico, cui i Romani pervennero in periodo classico, trovò la sua applicazione migliore nelle opere della giurisprudenza della fase adrianea (n. 194). Sopra tutto gli scritti di carattere elementare e didattico, portati come erano alle generalizzazioni, presentano in proposito inquadature degne di molto rilievo, il cui influsso sulle concezioni giuridiche dei secoli seguenti, e in parte anche su quel-

le delle attività giuridiche post-romane, è stato talvolta enorme, e forse anche sproporzionato al loro valore intrinseco.

Fondamentale, da questo punto di vista, una famosa impostazione sistematica, con la cui enunciazione il giurista Ulpiano (n. 232) ha aperto il suo manuale di *institutiones*. Dopo aver detto che lo studio del *ius* postula come prima cosa la definizione dello stesso e dopo aver riportato e commentato a tal fine una ambigua, o meglio vaga, *definitio* di Celso (n. 224) divenuta nei secoli altrettanto famosa ('*ius est ars boni et aequi*'), Ulpiano continua dicendo: '*Huius (i.e. iuris) studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim*'.  
L'importanza di queste frasi del manuale ulpiano non deve essere sopravvalutata. È evidente, infatti, che il giurista non ha tanto inteso fissare con minuzia i confini tra *ius publicum* e *ius privatum*, quanto ha inteso chiarire, sul piano didattico, che l'ordinamento giuridico si offre alla meditazione degli studiosi o nella materia del diritto pubblico o in quella del diritto privato, la quale ultima è quella appunto cui si riferirà la sua trattazione istituzionale. Tuttavia è altrettanto evidente, e degno di molto rilievo, che con queste sue parole Ulpiano, raccogliendo e ordinando una serie di spunti che gli provenivano dai giuristi dei due secoli precedenti, ha finalmente mostrato di ritenere che caratteri di *ius* rivestisse non soltanto la materia tradizionale delle trattazioni giuridiche romane (da lui denominata *ius privatum*), ma anche quel vasto settore dell'ordinamento statale, estraneo all'interesse diretto e immediato dei singoli *patres familiarum*, che sino a tutto il periodo preclassico era stato generalmente considerato al di fuori della sfera circoscritta del 'giuridico'.

Che il *ius privatum* della dicotomia ulpiana altro non fosse se non la materia giuridica tradizionale, non tanto è lumeggiato dal criterio della *utilitas singulorum* o dei *privatim utilia*, cui Ulpiano fa appello per identificarlo, quanto è dimostrato dall'analisi delle opere giurisprudenziali classiche che non siano dichiaratamente dedicate ad argomenti di *ius publicum*. Il *ius privatum*, nella concezione classica è dunque ancora e sempre il complesso delle istituzioni giuridiche formatesi intorno al nucleo primigenio del *ius Quiritium* e a titolo di sviluppo o di integrazione di esso. Esso riassume, senza contraddirle, le materie del *ius civile (vetus e novum)*, del *ius publicum* (nel senso di *ius* delle *leges publicae*), del *ius honorarium* e anche del *ius novum imperiale*, se ed in quanto volto quest'ultimo ad integrare la disciplina posta dalle norme del *ius vetus*. Protagonista del *ius privatum* è pur sempre il *pater familias*, con la sua sfera di interessi personali ed economici, cioè con il suo *patrimonium*. Rientra infine nel *ius privatum* la tutela giuridica del *paterfamilias*, sia in quanto concretantesi in azioni di autotutela e sia in quanto riversantesi nel processo giurisdizionale relativo.

Dal *ius privatum* il *ius publicum* della dicotomia ulpiana si dif-

ferenza per il fatto di avere a protagonista non il *paterfamilias*, ma il *populus Romanus Quiritium*, nelle sue assemblee, nelle sue magistrature, nei suoi sacerdoti, in tutta la sua struttura costituzionale e amministrativa. L'interesse della giurisprudenza classica verso questi argomenti, largamente intrisi di politica o di religione, rimase pur sempre molto limitato e si concentrò essenzialmente su settori specifici, che Ulpiano indica, a titolo esemplificativo, con le seguenti parole: '*publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit*'. Molto probabilmente la duplice circostanza che queste materie furono per gran tempo considerate extragiuridiche e furono sempre trascurate nell'elaborazione giurisprudenziale portò seco che esse, anche quando furono qualificate nel loro complesso come *ius*, vennero (salvo limitate eccezioni) ravvisate piuttosto sotto il profilo generico delle 'istituzioni' che sotto quello elaborato delle 'norme' giuridiche (n. 4).

E appena il caso di avvertire, a complemento di questi cenni sulla dicotomia ulpiana, che il *ius publicum*, nel senso di '*ius, quod ad statum rei Romanae spectat*', non va confuso con il *ius publicum* nel senso di '*ius legitimum novum*', cioè di fonte normativa scaturente dal *populus Romanus Quiritium* (n. 132). Nella lettura dei testi romani, là dove non fanno confusione anch'essi, bisogna aver molta cura di distinguere i due significati. E altrettanta cura occorre avere nel non confondere con l'uno e con l'altro significato un terzo senso che la terminologia di *ius publicum* spesso assume: quello di '*ius, quod privatorem pactis mutari non potest*', cioè di norma giuridica (sia essa di diritto pubblico, sia essa di diritto privato) che non ammetta deroghe convenzionali da parte dei privati (n. 198).

**198.** La visione unitaria dell'ordinamento giuridico e la costituzione dei due complessi normativi del *ius vetus* e del *ius novum* (n. 192) non cancellarono del tutto le vecchie distinzioni del periodo preclassico, né ostacolarono la formazione di altre inquadrature sistematiche, sopra tutto ad opera della giurisprudenza adrianea. Mettere ordine in tanta varietà di spunti non è facile e talora, per la contraddittorietà delle visuali di partenza, non è addirittura possibile. Tuttavia un tentativo va fatto.

Sulle peculiarità del *ius vetus* e del *ius novum* ci fermeremo a tempo debito (n. 199 ss., 207 ss.). Fermiamoci invece qui, senza indugio, su tre importanti distinzioni classiche tra le norme (o, più in generale, tra le istituzioni) giuridiche romane, che hanno riguardo, rispettivamente: al modo della loro produzione, alla intensità della loro efficacia, alla sfera della loro applicazione.

(a) Con riguardo al modo della loro produzione, la giurisprudenza adrianea distinse, non senza oscillazioni e discrepanze, tra norme derivanti da fonti tipicamente scritte e norme derivanti da fonti tipicamente orali: *ius ex scripto* e *ius ex non scripto* (o *ius sine scripto*). Fonti tipiche del *ius ex scripto* erano le *leges* e i provvedimenti di go-

verno equiparati, ivi compresi quelli del *ius novum*. Fonti tipiche del *ius ex non scripto* erano i *mores* e i *responsa prudentium*.

Le ragioni della distinzione non furono tanto nella opportunità di distinguere i *mores* dalle fonti scritte, quanto nella necessità di conferire in qualche modo il rango di fonte di produzione giuridica all'attività giurisprudenziale, e particolarmente a quella da cui erano scaturiti così numerosi e importanti sviluppi del *ius civile vetus* e *novum*. Quanto ai *mores*, se è vero che i giuristi classici ammettevano in linea di principio che i popoli '*moribus et legibus reguntur*', come dice esplicitamente Gaio (n. 228), è peraltro da rilevare, in linea pratica, che gli antichi *mores* civilistici erano già trasfusi negli scritti della giurisprudenza (n. 200) e che i giureconsulti classici rifuggivano dall'attribuire alle *consuetudines* di più recente formazione un valore diverso da quello di pure usanze (prassi, abitudini) sociali, cioè di usanze incapaci di derogare o abrogare i principi eventualmente contrari del *ius ex scripto* e dello stesso *ius civile (ex non scripto)*.

(b) Con riguardo all'intensità della loro efficacia, la giurisprudenza adrianea distinse tra norme giuridiche assolutamente inderogabili dai privati (le norme oggi dette 'di diritto cogente') e norme giuridiche applicabili ai rapporti privati solo nell'ipotesi che gli interessati non avessero liberamente scelto un regolamento diverso dei rapporti stessi (le norme oggi dette 'di diritto dispositivo'). Norme di diritto cogente, '*quod privatorum pactis mutari non potest*', furono intese non solo quelle del *ius publicum*, cogenti perché relative '*ad statum rei Romanae*', ma anche, come si è accennato (n. 197), numerose norme di *ius privatum* (specie se poste da provvedimenti di governo) quando si riconoscesse (o venisse dichiarato dai provvedimenti) il cd. '*interest rei publicae*', il preminente interesse sociale all'applicazione uniforme delle discipline da esse poste: di qui la loro denominazione, in taluni testi, come norme (privatistiche) di *ius publicum*.

Alla distinzione ora descritta può essere ricollegata la graduazione ulpiana delle *leges* (e dei provvedimenti normativi di governo in genere) in *perfectae*, in quanto fissano un divieto e comminano la invalidità di ogni atto posto in essere contro di esso; *minus quam perfectae*, in quanto collegano all'infrazione del loro disposti solo una pena, lasciando valido l'atto derogativo; *imperfectae*, in quanto si limitano a prescrivere una condotta, senza fissare nessuna sanzione per coloro che adottino una condotta diversa (n. 138).

(c) Con riguardo alla sfera della loro applicazione, la giurisprudenza classica distinse, infine, tra norme di *ius civile* e norme di *ius gentium* (anche denominate talvolta di *ius naturale*).

La formulazione più limpida della dicotomia fu fatta da Gaio (n. 228), nelle sue *institutiones*. Secondo Gaio (così come secondo molti giureconsulti adrianei), per *ius gentium* era da intendersi il diritto suggerito dalla ragion naturale (*naturalis ratio*), e quindi comune a tutti i popoli civili ('*quod apud omnes populos peraeque custoditur*'); il *ius civile* era il complesso delle norme dettate dalle esigenze particolari della *civitas*, e quindi vigenti in questa soltanto ('*ius proprium civi-*

tatis'). La circostanza che il *ius gentium* era ricollegato al fondamento della *naturalis ratio* fece sì che talvolta si parlasse di *ius naturale* o *naturae*, anziché di *ius gentium*. Ma alla giurisprudenza classica fu probabilmente estraneo il concetto di un *ius naturale* distinto dal *ius gentium*, oltre che dal *ius civile*. Questa concezione autonoma del *ius naturale* si formò soltanto in periodo postclassico, per precipua influenza del cristianesimo (n. 253).

La dicotomia *ius gentium-ius civile*, essendo riferita alle norme giuridiche in genere, risultava applicabile tanto alle norme regolatrici dei vari rapporti giuridici (es.: la *tutela*, il *dominium*), quanto alle norme relative ai fatti giuridici costitutivi, modificativi od estintivi di un rapporto (es.: la *traditio*, la *emptio-venditio*, la *stipulatio*). In questo secondo caso, posto che un atto giuridico (sia pur proprio del diritto romano) fosse accessibile tanto ai Romani quanto ai *peregrini* (il che divenne, oltre tutto, sempre più frequente col procedere del periodo classico), quest'atto veniva ad essere inevitabilmente qualificato *iuris gentium*. Per tal guisa la categoria del *ius gentium* finì per assorbire gli istituti da noi altrove denominati del *ius civile novum* (n. 140): istituti che i giuristi adrianei furono soliti, appunto, differenziare da quelli del *ius civile vetus* attraverso le qualifiche '*iuris gentium*' o '*iuris naturalis*'.

## § 32. — IL 'IUS VETUS'

SOMMARIO: 199. Il *ius vetus* e le sue componenti. — 200. Le vicende del *ius civile*. — 201. Le vicende del *ius publicum*. — 202. Segue. Gli interventi del *ius publicum* nella repressione criminale. — 203. Segue. Gli interventi del *ius publicum* nella cognizione delle liti private. — 204. Segue. Gli interventi del *ius publicum* negli istituti privatistici. — 205. Le vicende del *ius honorarium*. — 206. Segue. L'assetto definitivo dell'*edictum perpetuum*.

199. Il *ius vetus*, nella concezione che di esso si venne progressivamente diffondendo in periodo classico, abbracciava, lo abbiamo detto (n. 197), tutti gli istituti, sia pubblicistici che privatistici, posti in essere dalle fonti normative tipicamente repubblicane, o comunque riallacciandosi sul piano 'istituzionale' alla tradizione della *respublica* nazionale romana. Le sue componenti furono pertanto quelle che già conosciamo dallo studio dell'ordinamento preclassico: il *ius civile* (sia *vetus* che *novum*), il *ius publicum* (nel senso originario di *ius* posto dalle *leges publicae* e dai provvedimenti di governo ad esse equiparati), il *ius honorarium* scaturito dalla *iuris dictio* magistratuale, nonché ancora, sullo sfondo, l'ordinamento costituzionale repubblicano e l'*interpretatio* giurisprudenziale.

Nella esposizione del *ius vetus*, e prima ancora nella sua ricostruzione storiografica, gli equivoci sono facili: non solo per la polivalenza

di certe terminologie in uso presso i giuristi classici (si pensi particolarmente a 'ius civile' e a 'ius publicum': n. 197-198), ma perché ambigue, o per meglio dire incerte e oscillanti, sono le visuali della giurisprudenza classica, alle quali è pur indispensabile far capo. La tendenza dei giureconsulti classici, sopra tutto nella fase adrianea, ad una visione unitaria ed organica del *ius vetus*, anzi di tutto l'ordinamento giuridico (comprensivo del *ius novum*), è cosa che abbiamo già posto in rilievo (n. 197) e che non può prestare il fianco a dubbi. Ma questa indiscutibile tendenza non si tradusse affatto in risultati univoci. A prescindere dal peso delle individualità non certo identiche dei singoli giuristi, l'uniformità delle sistemazioni fu resa impossibile dall'epoca diversa in cui i vari giureconsulti operarono, dalla già accennata riluttanza degli stessi alle formulazioni astratte, dal persistente loro tradizionalismo perlomeno dal punto di vista formale. D'altra parte, il *ius novum*, pur intervenendo sempre più intensamente nella correzione dei principi del *ius vetus*, mai pretese di erigersi a sistema formalmente autonomo e di sovrapporsi in quanto tale al complesso dei vecchi sistemi repubblicani (n. 207).

Tutto sommato, dunque, la rappresentazione più valida del *ius vetus* va fatta sulla base degli schemi offerti dai sistemi giuridici preclassici, in ciò seguendo l'esempio che proviene dalle trattazioni giurisprudenziali romane. Ma nemmeno è possibile passare sotto silenzio, a titolo di premessa, quello che sembra essere uno degli spunti di revisione sistematica più meditati e diffusi: uno spunto che si manifesta con sufficiente chiarezza segnatamente nel proemio del manuale istituzionale di Gaio (n. 228).

Secondo questa visione, che per intenderci denomineremo 'galiana', i 'iura populi Romani', cioè le istituzioni giuridiche (vecchie e nuove) romane, non vanno rapportati (o non vanno soltanto rapportati) ai vecchi e nuovi sistemi (*ius civile*, *ius publicum*, *ius honorarium*, *ius novum*), ma vanno collegati direttamente alle fonti di produzione da cui discendono: *leges* (e *plebiscita*), *senatusconsulta*, *constitutiones principum*, *edicta* giurisdizionali, *responsa prudentium*. Più fonti diverse possono concorrere nella disciplina di uno stesso istituto e non rileva stabilire quale sia il sistema del quale fanno parte (*ius civile* o *ius honorarium*, *ius publicum* o *ius novum*): rileva solo precisare il carattere *iuris civilis*, ovvero *iuris gentium* (nel senso proprio di questa contrapposizione: n. 198) dei vari regolamenti. Tuttavia la fonte giuridica per eccellenza è da Gaio, anzi dalla generalità dei giuristi adrianei, ancora ravvisata nella *lex publica*. Le altre fonti, almeno sul piano formale, sono subordinate ad essa nel senso che 'legis vicem optinent', valgono cioè a supplire la legge che manca, ma non valgono ad abrogare un regolamento di legge che già esista.

L'eco di questo carattere paradigmatico assunto dalla *lex publica* nelle visuali della giurisprudenza classica si ha in una famosa e magniloquente definizione di Papiniano (n. 230): '*lex est commune praeceptum, virorum prudentium consultum, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio, communis rei publicae sponsio*'.

200. Il *ius civile Romanorum* rimase in età classica ciò che era stato in periodo preclassico: il tronco antico del *ius vetus*, quindi di tutto l'ordinamento giuridico romano. Un tronco, come vedremo, ancora sufficientemente saldo, per quanto variamente corroso sopra tutto dagli interventi del *ius novum*.

Per *ius civile* si intese dalla giurisprudenza tanto il *ius civile vetus* (n. 127) quanto il *ius civile novum* (n. 140). Se distinzione si fece tra le diverse componenti, fu essenzialmente al fine della determinazione delle sfere di applicabilità delle norme, cioè al fine di distinguere il *ius civile proprium civium Romanorum* dal *ius gentium* (n. 198). Ormai le origini degli istituti erano in certo senso, anche per quanto concerneva il *ius civile novum*, trascurate, se non proprio dimenticate. Quel che contava era che gli istituti fossero collaudati ed avallati dalla tradizione giurisprudenziale preclassica: sicché si disse incisivamente da Pomponio (n. 227) che il *ius civile* 'in sola prudentium interpretatione consistit'.

Alla ulteriore evoluzione del *ius civile* la giurisprudenza della fase augustea dette un impulso certo non paragonabile a quello dato dalla giurisprudenza preclassica, ma comunque rilevante. Augusto e i suoi immediati successori cercarono di favorire questo apporto giurisprudenziale, ma curarono anche con molta accortezza di ottenere che gli sviluppi determinati dai giuristi fossero in armonia con le loro vedute e i loro programmi. Il mezzo cui essi ricorsero fu l'istituto del *ius publice respondendi*.

A dire di Pomponio, che ne parla piuttosto diffusamente nel suo *enchiridion* (n. 227), il cd. *ius publice respondendi* fu sin dall'inizio, e cioè fin dai tempi di Augusto, un *beneficium* che i *principes* concessero ad alcuni giuristi (in astratto ai giuristi di maggior valore, ma in concreto, è facile capirlo, a quelli più legati ai loro interessi) affinché emanassero *responsa* vincolanti per i giudici. Ma è assai difficile credere che sia stato così. In realtà l'istituto non sorse tutto in una volta. Lo spunto iniziale, non più che lo spunto, è da vedersi in una iniziativa di Augusto (n. 156) intesa solo a porre un argine ad una situazione di disordine della giurisprudenza, per cui si era giunti al punto che i troppi giureconsulti di quei tempi non rilasciavano nemmeno più *responsa* scritti e suggellati, ma abbandonavano alle parti interessate il compito di riferirli, più o meno arbitrariamente, a voce o per iscritto, ai giudici ('*neque responsa utique signata dabant, sed plerumque iudicibus ipsi scribebant aut testabantur qui illos consulebant*'). Per evitare la diminuzione di prestigio della giurisprudenza romana, e allo stesso tempo per apprestare un altro utile strumento all'attuazione del suo disegno politico, Augusto stabilì di appoggiare i giuristi che gli parevano migliori, coprendoli con la sua

*auctoritas* mediante il conferimento di una sorta di 'patente di buon giurista': 'ut maior iuris (consultorum) auctoritas haberetur, constituit ut ex auctoritate eius responderent'. Questa patente di buon giurista, così come l'*auctoritas* augustea, non aveva alcun valore giuridico, cioè non era vincolante per chicchessia, ma serviva egregiamente allo scopo pratico di evitare che fossero prodotti in giudizio (o che in giudizio fossero presi in seria considerazione) *responsa* di giuristi non ritenuti autorevoli (e fidati) dal *princeps*. In altri termini, i pareri dei *iurisconsulti* 'patentati' dal *princeps* con l'autorizzazione a *respondere ex auctoritate principis* avevano un peso praticamente (anche se non formalmente) ben maggiore dei *responsa* dei giuristi non patentati.

A nostro avviso, fu solo con il successore di Augusto, con Tiberio (n. 157), che l'istituto assunse la denominazione di *ius publice respondendi* e si trasformò in un *privilegium* (o *beneficium* che dir si voglia) di concessione imperiale: privilegio consistente nella facoltà di emettere, su richiesta dei privati o anche di magistrati, *responsa* che vincolassero i *magistratus* o i giudici all'osservanza dei principi interpretativi da essi enunciati. Dato che il *ius respondendi* era attribuito con grande parsimonia e soltanto a giuristi di stretta fiducia dei *principes*, è ovvio peraltro che a mezzo di esso si venne indirettamente a verificare una penetrante intromissione del *ius novum* nella vita del *ius civile*, anzi di tutto il *ius vetus*. Sia chiaro che la riforma augusteo-tiberiana non implicò la limitazione del *respondere* solo ad alcuni giuristi. Tutti continuarono ad essere formalmente liberi di emettere *responsa*, salvo che ben pochi furono coloro che si rivolsero per *responsa* ai giuristi privi del *ius publice respondendi*. Il nuovo sistema ebbe infatti la virtù di conferire efficacia sostitutiva di quella della legge ai *responsa* e alle *sententiae* dei giureconsulti autorizzati, anzi forse di estendere questa efficacia sostitutiva della legge a tutte le loro *opiniones*, in qualunque modo ed a qualunque proposito emesse. E occorre dire che, in verità, la giurisprudenza 'ufficiosa' del sec. I a. C. fece un assai fruttuoso lavoro, molto contribuendo all'integrazione e all'evoluzione del diritto romano classico.

Col trascorrere del tempo, anche il sistema del *ius publice respondendi* cominciò peraltro a manifestare i suoi inconvenienti, principalmente perché non si poterono evitare del tutto divergenze, anche gravi, tra le *sententiae et opinioniones* dei vari giureconsulti ufficiali, viventi e trapassati, con notevole imbarazzo per i magistrati ed i giudici che si vedessero esibire dalle parti allegazioni egualmente autorevoli, ma contraddittorie. Sia per ciò, sia per il fatto che non sempre le opinioni dei giureconsulti preventivamente autorizzati risultavano poi di loro effettivo gradimento,

i *principes* limitarono sempre più, nella seconda metà del sec. I d. C., la elargizione del *ius publice respondendi*, e quindi il novero dei giuristi 'quibus permissum est iura condere', preferendo incoraggiare l'allusso diretto delle richieste di pareri giuridici alla loro cancelleria a *libellis* (n. 183).

Nella fase adrianea l'istituto del *ius publice respondendi* comunque sopravvisse, ma furono limitate ulteriormente le concessioni. D'altro canto, invalse, per iniziativa di Adriano (n. 160), il principio che i *responsa prudentium* in tanto vincolassero i magistrati e i giudici relativamente ad una certa fattispecie, in quanto fossero conformi tra loro: ragion per cui, data la frequente contraddittorietà tra le varie *sententiae et opinioniones*, i privati persero fiducia in esse e preferirono il sistema di esibire in giudizio, a sostegno delle loro ragioni, i *rescripta principum*. I giuristi si limitarono, pertanto, alla pura attività teorizzatrice e didattica o passarono a far parte, come *consiliarii* autorevoli, del *consilium principis* (n. 215).

201. La componente del *ius vetus* che si mantenne più a lungo viva e rigogliosa fu certamente il *ius publicum*. Non solo *sub specie* di nuove *leges publicae*, ma anche nelle forme anomale dei *senatusconsulta* normativi.

(a) Tra gli atti più caratteristici di Augusto (n. 146) e dei suoi successori immediati (Tiberio, Caligola, Claudio: n. 157) vanno segnalati quelli intesi a ridare importanza alle assemblee nel campo della legislazione. Questa politica, tipica della propaganda di stile augusteo, sfociò in una serie abbastanza numerosa di *leges publicae* di molto rilievo, rogate a volte dai *principes* stessi in veste di *consules* o in forza della *tribunicia potestas*, ma, comunque, sempre provocate da *rogationes* magistratuali di ispirazione imperiale.

Non è il caso di sottolineare quanto poco la libera disposizione popolare abbia avuto a che fare con le *leges* della fase augustea, di cui alcune (come quelle in materia matrimoniale) riuscirono addirittura invise alle stesse masse che le avevano approvate. L'essenziale è che i *principes*, come fondarono su *leges publicae* la propria preminenza costituzionale, così ritennero opportuno far sancire da *leges* comiziali alcuni provvedimenti normativi di particolare rilievo sociale. Senonché, la decadenza delle assemblee repubblicane (*comitia* o *concilia* che fossero) e le complicazioni comportate dalla loro convocazione implicarono che l'iniziativa di Augusto ebbe, dopo di lui, vita assai breve e assai grama.

(b) Le gravi difficoltà di una congrua ripresa dell'attività legislativa delle assemblee popolari favorirono l'affermazione del *senatus* anche nel campo della produzione giuridica, facendo sì

che i *senatusconsulta* si trasformassero, sin dagli inizi della fase augustea, in fonti anomale di diritto, e in particolare (ma non sempre) di *ius vetus*.

Già ai tempi della crisi della *respublica* nazionale romana, nella decadenza delle altre fonti normative, si era profilata questa nuova funzione dei *senatusconsulta*. Tuttavia l'impulso decisivo venne, in questo campo, ancora una volta dai *principes*, i quali trovarono comodo rivolgersi personalmente al *senatus*, o farvi rivolgere i *magistratus* repubblicani, per ottenerne *consulta* su svariate materie (n. 178). Formalmente si trattava pur sempre di 'pareri', non vincolanti né i magistrati che li avevano richiesti, né il popolo; ma sostanzialmente si trattò di atti che acquistarono efficacia sostitutiva delle *leges* sopra tutto in corrispondenza col progressivo assorbimento delle funzioni dei *comitia* da parte del *senatus*. Nella fase adrianea, infatti, scrisse dapprima Gaio (n. 228) che il *senatusconsultum* 'legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum'; ma cinquanta anni dopo, agli inizi del sec. II d.C., Ulpiano (n. 232) giunse addirittura ad affermare che (beninteso, sempre in mancanza di regolamenti disposti mediante *leges publicae*) 'non ambigitur senatum ius facere posse'.

I senatoconsulti venivano contraddistinti dalla indicazione dell'anno consolare e dell'oggetto (es.: *SC. Pegaso et Pusione consulibus factum de adipiscenda civitate Romana*), ma nella pratica si usò contrassegnarli col nome del proponente (magistrato repubblicano o *princeps*; es.: *SC. Claudianum*, *SC. Pegasianum*, *SC. Neronianum*), se non addirittura, a volte, con il nome della persona il cui 'caso' aveva dato occasione al *senatusconsultum* stesso (es., *SC. Macedonianum*; n. 204).

Nella fase augustea i *principes* fecero un uso assai discreto del loro diritto di chiedere *consulta* al *senatus*, di gran lunga preferendo che questo si pronunciasse, in apparente libertà, su *relatio* dei *magistratus populi Romani*. Nella fase adrianea, invece, divenne pratica costante e quasi esclusiva dei *principes* di chiedere essi stessi, direttamente, al *senatus* i *consulta* normativi, con il risultato che questo approvava immancabilmente, *per discessionem*, l'*oratio principis* (n. 178). Nell'età dei Severi, anzi, il termine di *senatusconsultum* non si usava quasi più e si parlava senz'altro di *orationes principum in senatu habitae*.

La varia influenza direttamente o indirettamente esercitata dai *principes* sulla produzione dei *senatusconsulta* fece di questi ultimi delle fonti normative anomale, non solo nel senso che essi erano chiamati a surrogare le *leges publicae*, ma anche nel senso che essi divennero strumento di produzione del *ius novum* oltre che del *ius vetus*. In sede di esposizione dedicata al *ius vetus* classico, par-

leremo dunque solo di quei *senatusconsulta* o di quelle *orationes principis* a carattere normativo che intervennero nella evoluzione del *ius vetus* in funzione di provvedimenti intesi a riformarne gli istituti senza ricorso ad iniziative *extra ordinem*.

202. Gli interventi del *ius publicum*, e cioè delle *leges publicae* e dei *senatusconsulta* normativi, nella repressione criminale ordinaria, facente capo al sistema preclassico delle *quaestiones perpetuae* (n. 136-137), possono essere così sintetizzati.

(a) La procedura delle *quaestiones perpetuae* (n. 136) fu radicalmente riordinata da una *lex Iulia iudiciorum publicorum*, votata probabilmente nel 17 a.C. in parallelo (se non addirittura in unico contesto) con la *lex Iulia iudiciorum privatorum* (n. 203).

La legge Giulia, ricollegandosi, in modo peraltro non del tutto chiaro, alla *lex Aurelia* del 70 a.C. e alla *lex Iulia (Caesaris)* del 46 a.C., fissò le *decuriae* dei *iudices selecti* (ciascuna *decuria* composta da 100 membri) in quattro: una di *senatores*, una di *equites*, una mista di senatori e cavalieri, una di giudici aventi la metà del censo equestre (*ducenarii*). Le quattro *decurie* dovevano seguire un certo turno, per modo che ve ne fossero, anche durante le ferie, tre pronte a funzionare. Ad evitare collusioni tra giudici e parti, la legge considerò come *crimen ambitus*, punibile con pena pecuniaria, il fatto della parte (*reus vel accusator*) che 'domum iudicis ingrediatur'. Un'*oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coërcendis* (42-51 d.C.) fissò l'età minima dei giudici a 25 anni (riducibili sino a 20 su accordo delle parti) e vietò agli accusatori, affinché non commettessero frodi, di sospendere la loro attività di accusa durante le vacanze giudiziarie.

Altre leggi non identificabili (ma sicuramente deducibili da un *edictum Augusti ad Cyrenenses*) estesero la procedura delle *quaestiones perpetuae* alle *provinciae* e ammisero anche i *peregrini* delle stesse a far parte del collegio giudicante. Il *praeses provinciae* era peraltro competente a giudicare i *crimina* punibili con pena capitale e libero di avocare a sé la *cognitio* di ogni altro crimine (n. 208).

(b) Il *crimen repetundarum* fu oggetto di un *SC. Calvistanum de repetundis*, votato sotto Augusto su proposta dei consoli Calvisio Sabino e Passieno Rufo. La procedura fu semplificata ed affidata ad un collegio giudicante di 5 senatori. Probabilmente le ipotesi criminose andavano dalla concussione a danno delle popolazioni provinciali sino all'interesse privato in atti di ufficio (accettazione di donativi per compiere o non compiere un'attività ufficiale) ed all'arbitraria imposizione di tributi. Un *SC. Claudianum (de repetundis)* del 47 d.C. sottopose alla pena del *crimen repetundarum* gli avvocati che, ad onta del di-

vieta della *lex Cincia* (n. 138) ribadito dalle *leges Iuliae iudicariae*, avessero percepito più di 10.000 sesterzi dal cliente: quest'ultimo aveva comunque contro l'avvocato un'*actio poenalis in quadruplum ex lege Iulia*.

(c) Il *crimen maiestatis* fu regolato *ex novo* dalla *lex Iulia maiestatis* dell'8 a.C., la quale ne identificò la pena nell'*interdictio aqua et igni*, con conseguente confisca del patrimonio (*publicatio honorum*). La grande varietà di ipotesi che potevano rientrare sotto il concetto di offesa alla *maiestas populi Romani* fu sfruttata, in sede interpretativa, da Tiberio (n. 157) per affermare il principio che costituisse *crimen maiestatis* anche qualunque offesa alla persona o al nome del *princeps*.

(d) Al *crimen vis* fu dedicata la *lex Iulia de vi publica et privata*, forse del 17 a.C.: una legge che taluni però identificano con le *leges Iuliae iudicariae*, altri ancora scindono in due distinte leggi. La legge, minuziosissima, qualificò come *vis publica* ogni azione violenta (di privati o di magistrati) intesa ad intralciare il regolare esercizio delle funzioni pubbliche (turbamento dei *comitia* elettorali, uccisione o fustigazione di cittadini che avessero fatto la *provocatio ad populum*, imposizione arbitraria di tributi ecc.): sanzione l'*interdictio aqua et igni*. Come *vis privata* furono qualificate le turbative violente della libertà privata (ad esempio, le azioni di banditismo); pena la *publicatio honorum in tertiam partem*. Il *SC. Volusianum* del 56 d.C. incluse nella *vis privata* anche l'ipotesi di chi si fosse reso arbitrariamente ('*improbe*') consorte della lite di un altro per partecipare al ricavo della vittoria.

(e) Il *crimen ambitus* fu ripreso in considerazione da una *lex Iulia de ambitu* del 18 a.C., che limitò la pena, per le ipotesi di semplice corruzione non violenta, ad una *multa* ed all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

(f) Il *crimen peculatus*, già probabilmente punito da una *lex Iulia (Caesaris)*, fu forse riordinato dalla *lex Iulia de peculatu et de sacrilegiis* dell'8 a.C. Tra le innovazioni di Augusto dovette esservi anche quella che va solitamente sotto il titolo di *lex Iulia de residuis*: se il detentore di danaro o di beni pubblici non provvedeva alla restituzione entro un anno, la pena era di un terzo in più del controvalore. Ciò fa pensare che la legge augustea sul peculato abbia sostituito all'*interdictio aqua et igni* la condanna ad un multiplo in danaro.

(g) Al *crimen homicidii* si riferì anzi tutto un *SC. de sicariis*, probabilmente emesso sotto Claudio (n. 157), che sottopose alle pene della *lex Cornelia* coloro che avessero fatto violenza alle vittime di un naufragio. Altri e numerosi senatoconsulti, per facilitare le indagini in tema di omicidio, regolarono le inchieste da svolgersi presso gli schiavi della persona uccisa, sempre che non si conoscesse il colpevole, partendo dal presupposto che essi fossero quanto meno a conoscenza della vicenda di sangue. Il *SC. Silanianum de servis* del 10 d.C., confermato da un *SC. Aemilianum* dell'11 d.C. e da un successivo *SC. Claudianum de servis*, stabilì che gli schiavi vissuti sotto lo stesso tetto con la vil-

tima (e così pure quelli che fossero stati con essa in rapporto) dovessero essere tutti torturati ed eventualmente uccisi: il testamento del defunto, ad evitare che si sottraessero alla *quaestio de servis* gli schiavi in esso manomessi, non poteva essere aperto dai successibili prima del compimento di queste operazioni, sotto sanzione di *indignitas*. A complemento di queste norme, un *SC. Pisonianum* del 57 d.C. dispose che alla tortura fossero sottoposti anche i *servi* del coniuge dell'ucciso e che, per gli schiavi da torturare che fossero stati già venduti a terzi, il compratore avesse diritto alla restituzione del prezzo. Una *Oratio Marci Aurelii de servis* mitigò in minima parte il severo regime del Silaniano.

(h) Il *crimen falsi* rimase ancorato alla *lex Cornelia* dell'81 a.C., ma le ipotesi di falso furono variamente moltiplicate dai senatoconsulti, oltre che da interpretazioni giurisprudenziali e imperiali. Il *SC. Libonianum* del 16 d.C. (confermato da un *edictum Claudii de falsariis*) sottopose alla pena della *lex Cornelia* colui che avesse scritto disposizioni a proprio favore nel testamento di un altro, sia pure per sua richiesta: le disposizioni furono inoltre dichiarate nulle. Un *SC. Messalianum* del 20 d.C. equiparò ai *falsarii* gli avvocati e i testimoni che avessero accusato una persona da loro conosciuta come innocente. Un *SC. Licinianum* del 27 d.C. inserì tra i *falsarii* coloro che si fossero reciprocamente aiutati con falsi testamenti o false testimonianze. Un *SC. Geminianum* del 29 d.C. arricchì il novero dei *falsarii* con coloro che avessero accettato danaro per rendere o non rendere testimonianza.

(i) Il *crimen calumniae* fu ampliato dal *SC. Turpillianum* del 61 d.C., che alle previsioni della *lex Remmia* aggiunse: la *tergiversatio*, cioè l'abbandono ingiustificato dell'accusa; la *praevaricatio*, cioè la formulazione di un'accusa fatta allo scopo di prevenire altra accusa più grave ad opera di terzi (e quindi allo scopo di favorire l'accusato). La pena fu sempre quella dell'incapacità di essere *accusator* in futuro.

(l) Un nuovo *crimen*, con relativa *quaestio*, fu istituito dalla *lex Iulia de adulteriis coërcendis* del 18 a.C.: il *crimen adulterii*. Nel quadro della politica augustea di repressione del malcostume e di favore verso il matrimonio e la filiazione legittima, la legge punì: l'*adulterium* vero e proprio, cioè l'unione sessuale tra una donna maritata e un estraneo; l'*incestum*, cioè l'unione tra parenti o affini; lo *stuprum*, cioè l'unione tra un uomo ed una donna di buoni costumi non sposata (*virgo vel vidua*); il *lenocinium*, cioè il favoreggiamento o lo sfruttamento dei predetti crimini da parte delle vittime (marito, parenti) o di estranei. La pena per lo stupro e per il lenocinio era della *relegatio in insulam* (confino a una certa distanza da Roma), e in più della *publicatio in dimidiam partem* per il correo maschile e della *publicatio in tertiam partem* per la correa femminile; per le ipotesi di adulterio e di incesto pare si arrivasse alla *deportatio in insulam*. L'*accusatio adulterii* spettava al *maritus* o al *pater*; se questi non l'avessero esercitata nei sessanta giorni dal divorzio, l'*accusatio* era esercitabile da un *quivis de populo*. Una *lex Petronia de adulteriis iudicio* del 61 d.C. stabilì che il marito, quando avesse ommesso di accusare la moglie dopo un

primo adulterio, perdesse il diritto all'*accusatio* nei suoi confronti. In omaggio alle antiche tradizioni, per cui l'*adulterium* era represso privatamente in famiglia, al *pater* fu riconosciuto il diritto di uccidere la figlia adultera colta in flagrante, al marito fu in certi casi concesso di uccidere il correo nelle stesse condizioni. Donne (nubili) '*in quas stuprum non committitur*' furono dichiarate le *libertinae*, cui era concesso di unirsi liberamente (stante il divieto di matrimonio) con i senatori, e le donne notoriamente di facili costumi (etere, attrici ecc.): l'unione stabile con esse fu successivamente qualificata dalla giurisprudenza *concubinatus*.

203. Gli interventi del *ius publicum* nella *cognitio* delle liti private, cioè in quella che più tardi si disse la *cognitio ordinaria* (n. 207), si riassumono in una fondamentale legge organica fatta votare da Augusto nel 17 a. C.: la *lex Iulia iudiciorum privatorum*.

La prima parte della legge, relativa alla formazione e composizione degli organi giudicanti, coincise strettamente con la *lex Iulia iudiciorum publicorum* (n. 202). Tanto il *iudex unus* dei processi ordinari, quanto i *recuperatores* di certi speciali giudizi riservati alla decisione di un collegio giudicante (es.: *actio iniuriarum*, processi per multa ecc.) potevano essere concordati liberamente tra le parti. In mancanza di accordo si faceva ricorso alle stesse quattro *decuriae* di quell'*album iudicum*, aggiornato dal *praetor urbanus* o dal *princeps*, che era a disposizione per i processi penali. La procedura della scelta, delle ricusazioni e delle *excusationes* era analoga.

Molto più importanti, e specificamente relative ai *iudicia privata*, furono le altre parti della *lex*. A prescindere da ogni altro elemento, la legge augustea ebbe portata riformatrice per due motivi: perché tolse vigenza al processo di accertamento (non anche a quello di esecuzione) *per legis actiones* e perché riordinò il processo di accertamento *per formulas*.

(a) L'abolizione del processo di accertamento *per legis actiones* fu praticamente totale. Completando l'opera iniziata dalla *lex Aebutia* (n. 142), la *lex Iulia* rese obbligatorio il ricorso all'accertamento *per formulas petitorias*, ch'era ormai del resto universalmente preferito dalle parti, in tutti i casi salvi due: quello della vecchia *actio damni infecti* (n. 69) e quello, praticamente assai più importante, dei *centumvitalia iudicia*, cioè dei giudizi in materia ereditaria e di libertà (n. 204), per i quali la decisione era tradizionalmente rimessa allo speciale collegio giudicante dei *centumviri* (in realtà, 105 giudici, in ragione di tre per ogni *tribus*: n. 111).

La *legis actio* esecutiva *per manus iniectionem* non fu eliminata, sebbene fosse ridotta già da secoli a un rudere, in sostituzione del quale i creditori usavano piuttosto ricorrere alla *missio in possessionem* (n. 146).

(b) Il riordinamento del processo di accertamento *per formulas* fu basato essenzialmente sulla contrapposizione (in senso diverso da quello corrente in periodo preclassico: n. 142) tra *iudicia legitima* e *iudicia imperio continentia*. Per *iudicia legitima* la legge intese tutte le liti (fossero o non fossero corrispondenti a materie tipiche della procedura *per legis actiones*) le quali presentassero in concreto queste tre caratteristiche estrinseche: di intercorrere tra *cives Romani*, di svolgersi in Roma (*intra primum urbis miliarium*), di essere rimesse alla decisione di un *iudex unus* cittadino romano. Per *iudicia imperio continentia* furono intesi quelli mancanti anche di uno soltanto tra i predetti requisiti. L'importanza della distinzione stette sopra tutto in ciò: che i *iudicia legitima* potevano essere decisi (senza incorrere nella *mors litis*) sino al termine di 18 mesi dalla *litiscontestatio*, mentre i *iudicia imperio continentia* si estinguevano (così come per il passato) ove non venissero decisi entro l'anno di carica del magistrato che li avesse concessi con l'appropriato *insum iudicandi*.

(c) Nel sistema formulare l'esecuzione della *sententia* di condanna, sia pure attraverso i rimedi speciali concessi a questo scopo dal magistrato, non era ottenibile direttamente, cioè sulla base della sua pura e semplice pronunzia. Se il condannato si sottraeva alla esecuzione spontanea, occorreva che la *sententia* fosse resa formalmente esecutiva mediante l'esercizio, da parte dell'attore e contro il convenuto inadempiente, di un'azione diretta ad un nuovo accertamento della regolarità del pronunciato del primo giudicante: l'*actio iudicati*. Il convenuto che, citato in giudizio con l'*actio iudicati*, contestasse il fondamento del primo giudicato (*infittatio*) era condannato a pagare, nell'ipotesi che la contestazione risultasse invece infondata, il doppio della prima *summa condemnationis*. Ovviamente, egli era assolto di tutto quando riuscisse a dimostrare le buone ragioni della sua *infittatio*.

Posto di fronte alla condanna da *actio iudicati*, il convenuto aveva tutto l'interesse a pagare all'attore la *summa condemnationis*. Se non lo faceva, il magistrato concedeva al vincitore la *missio in possessionem*, la quale di regola si esprimeva nella forma della *missio in bona*, cioè della immissione dell'attore in tutto il patrimonio del convenuto insolvente. Il decreto di *missio in bona* apriva, sia in questo che in ogni altro caso di insolvenza dei soggetti giuridici, quella procedura esecutiva concorsuale di cui abbiamo già parlato: i beni erano affidati provvisoriamente ad un *curator bonorum*, tutti i creditori dell'insolvente si iscrivevano presso il *curator* allo scopo di concorrere al riparto del patrimonio, indi i *bona* erano venduti in blocco (sotto la direzione di un *magister bonorum*) al migliore offerente (*bonorum emptor*) e il ricavo era ripartito tra i creditori. L'insolvenza dunque portava al totale fallimento e in più all'*infamia*, la quale colpiva anche i debitori morti.

Allo scopo di limitare questi effetti rovinosi, il *ius publicum* intervenne con due provvedimenti. Un *SC. de distractione bonorum* (di data incerta) concesse ai membri dell'*ordo senatorius*, e in genere alle *clarae personae*, di ottenere la vendita (senza *infamia*) dei soli beni strettamente occorrenti al pagamento dei creditori istanti (*distractio*

*honorum*): beneficio già concesso dall'*edictum* agli *impuberes* privi di tutore. Una *lex Julia de cessione honorum* (17 a. C.?) ammise i debitori a cedere volontariamente il patrimonio a tutti i loro creditori (*cessio honorum*), allo scopo di sottrarsi perlomeno all'*infamia*. Considerato che la *cessio honorum* era possibile solo se i creditori la accettassero, si è però dubitato che essa sia stata introdotta da un'apposita legge.

204. Gli interventi di maggior rilievo del *ius publicum* nei rapporti del *ius vetus* intercorrenti tra privati furono i seguenti.

(a) In materia di soggetti dei rapporti giuridici, la *lex Julia de collegiis* (21 a. C.?) fu intesa a porre ordine nel pullulare di associazioni private (*collegia* o *sodalitates* a scopo di culto o di ricreazione) verificatosi nell'ultimo secolo. La legge disciolse di autorità tutti i *collegia* esistenti, fatta eccezione per quelli più antichi e rinomati ('*praeter antiqua et legitima*', dice Svetonio), e stabilì che per l'avvenire la costituzione di nuovi *collegia* dovesse essere subordinata all'autorizzazione del senato. Un *SC. de collegiis*, forse anche esso di età augustea, confermò il regime augusteo con riferimento ad un *collegium funeraticium* di Lanuvio.

Altri memorabili provvedimenti in materia di soggetti furono: il *SC. Velleianum* del 46 d. C., che, per ovviare alla eccessiva leggerezza con cui le donne si inducevano a garantire i debiti assunti da persone loro care, dichiarò le *mulieres* incapaci di prestare garanzie per altri (*intercedere pro aliis*), con conseguente invalidità delle fideiussioni dalle stesse prestate; la *lex Claudia de tutela* del 44-49 d. C., che abolì la *perpetua tutela* agnaticia sulle donne; un *SC. ad orationem Marci et Commodi*, che vietò le nozze tra pupilla e tutore (o figlio di lui) prima della resa dei conti; la *oratio Severi de tutelis* del 195 d. C., che vietò a tutori e curatori di alienare i *praedia rustica vel suburbana* dei loro assistiti, comminando a carico degli infrattori la pena del *duplum*; il *ed. SC. Ostorianum* del 41-47 d. C., che pose limiti al diritto riconosciuto ai *patroni* di assegnare i *liberti* (con relativo patronato) ai propri figli.

(b) In materia di *manumissiones*, tre importanti leggi augustee e numerosi senatoconsulti successivi cercarono di combattere la eccessiva larghezza di molti proprietari nel liberare i loro schiavi e fissarono limiti severi, sopra tutto quanto all'effetto dell'acquisto della *civitas Romana* (n. 167).

Cominciò la *lex Fufia Caninia de manumissionibus* del 2 a. C., la quale dispose che le *manumissiones* testamento dovessero farsi indicando uno dopo l'altro e *nominatim* i beneficiari e stabili (pare) che fossero nulle le affrancazioni esorbitanti da una certa percentuale massima. Il *SC. Orfitianum de manumissionibus* del 178 d. C. alleviò questo rigore solo nel senso di ammettere che valessero come fatte *nominatim* le *manumissiones* che comunque permettessero una precisa identificazione del beneficiario.

La *lex Aelia Sentia de manumissionibus* del 4 d. C.: vietò, sotto comminatoria di nullità, le *manumissiones* testamentarie operate (pur se

entro i limiti della *Fufia Caninia*) con l'intento e col risultato di pregiudicare, diminuendo il proprio patrimonio, i diritti dei creditori o del patrono (*in fraudem creditorum vel patroni*); stabilì che le *manumissiones inter vivos* facessero acquistare la *civitas Romana* al liberto solo se fatte da un *dominus* di almeno 20 anni a beneficio di un servo di almeno 30 anni, oppure se, in caso diverso, fossero operate *vindicta* e in base ad una *iusta causa manumissionis* da approvarsi da uno speciale *consilium* di 5 senatori e 5 cavalieri (in provincia, di 20 *recuperatores* di cittadinanza romana); per le *manumissiones* di schiavi macchiatisi di cattiva condotta (o perché condannati a pene infamanti o perché destinati a spettacoli da circo) dispose che gli affrancati, anziché acquistare la *civitas Romana*, assumessero lo *status* di *peregrini dediticii* (cd. *dediticii Aeliani*); relativamente ai *servi* manomessi in età inferiore ai 30 anni o da padroni di meno di 20 anni, implicò (sembra) che la loro situazione non fosse quella dei *cives Romani*, ma soltanto quella dei latini (cd. *Latini Aeliani*). Ai *Latini Aeliani* un *SC. Pegasianum de Latinis* dei tempi di Vespasiano permise (pare) l'acquisto della cittadinanza romana quando avessero compiuto i 30 anni, ma già la stessa legge Elia Senzia aveva previsto talune modalità per questo effetto (n. 167). Il divieto di *manumissio in fraudem creditorum* fu esteso, in via di larga analogia, ai proprietari peregrini da un *SC. de manumissionibus in fraudem creditorum* emesso sotto Adriano (n. 160).

La *lex Iulia Norbana de manumissionibus* (19 d. C.?) cercò infine di limitare gli effetti delle cd. *manumissiones praetoriae* (n. 147), tanto facili a farsi quanto frequentemente operate, precisando che gli schiavi affrancati in tal modo acquistassero soltanto la latinità (cd. *Latini Iuniani*). Dato che la *Latinitas* dei *Latini Iuniani* si accompagnava all'incapacità di testare, quindi all'acquisto ereditario *iure patroni* dei loro beni da parte dei manumissori (sic che dei *Latini Iuniani* si diceva che '*vivunt ut liberi, moriuntur ut servi*'), fu poi emanata la *lex Visellia de libertinis* (24 d. C.) che fissò le condizioni, gravose ma non dure, per l'acquisto da parte loro della cittadinanza romana (n. 167). In ogni caso, l'ordine dei successibili *ab intestato* dei *Latini Iuniani* fu precisato da un *SC. Largianum* del 42 d. C., che pose dopo il *patronus* i *liberi* del manomesso, quindi il suo congiunto più prossimo, e finalmente gli eredi del manumissore.

Non va tralasciato, nel nostro quadro, il ricordo della *lex Iunia Pertronia de liberalibus causis* (19 d. C.?), la quale stabilì che nelle *causae liberales*, cioè nei processi intesi all'accertamento dello stato di libertà o meno, di *ingenuitas* o meno delle persone (processi da celebrarsi davanti ai *centumviri* [n. 203] o, in provincia, davanti ai *praesides* con intervento dei *recuperatores*), ove si registrasse parità di voti in senso discorde tra i giudicanti, la decisione fosse da intendersi a favore della libertà (*favor libertatis*).

(c) In materia di *matrimonium*, la *lex Julia de maritandis ordinibus* del 18 a. C. e la *lex Papia Poppaea nuptialis* del 9 d. C. operarono un riordinamento assai profondo dell'istituto, perseguendo essenzialmente la finalità di combattere con tutti i mezzi la diminuzione delle unioni co-

niugali e delle nascite. Quanto alle *nuptiae*, le due leggi (solitamente considerate dai giuristi posteriori come un *corpus* legislativo unico) stabilirono un obbligo di contrarre matrimonio a carico degli uomini fra i 25 e i 60 anni e delle donne fra i 20 e i 50: in caso di scioglimento fu concessa una breve *vacatio* alle donne, per permettere loro di farsi scegliere da un nuovo marito. I contravventori all'obbligo matrimoniale (*caelibes*) erano inabili ad acquistare il *dominium* sui beni loro lasciati in eredità o in legato da persone non affini né parenti entro il sesto grado (*incapaces*); fu loro, inoltre, interdetto l'accesso ai pubblici spettacoli. Quanto alle nascite, fu stabilito che i coniugi senza figli (*orbi*) non potessero ricevere *ex testamento*, da persone non affini né parenti entro il sesto grado, che la metà dei beni contemplati. L'esistenza di figli ed il loro numero influì, inoltre, ai fini dell'ottenimento di cariche pubbliche, della liberazione dai *munera publica*, della liberazione delle liberte dalla tutela e dei liberti (maschi e femmine) dall'obbligo di *operae* da prestare al patrono o addirittura dal diritto ereditario del patrono sui loro beni. I beni lasciati da chi non avesse discendenti (*bona vacantia*) e quelli non acquistati per effetto delle incapacità determinate dalle leggi matrimoniali in esame (*bona caduca*) furono devoluti all'*aerarium* e più tardi (forse con Caracalla) al *fiscus Caesaris*.

Ad evitare l'aggrimento di queste disposizioni, il *SC. Memmianum* del 63 d.C. stabilì che non avessero rilevanza le adozioni simulate. Inoltre, per l'ipotesi di matrimoni intervenuti solo dopo il compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 50 anni per le donne, il *SC. Persicianum* (o *Pernicianum*) del 34 d.C., un *SC. Claudianum* di data incerta e il *SC. Calvisianum* del 61 d. C. statuirono in modo a volte più e a volte meno rigoroso, col risultato finale che fu dichiarata, dal Calvisiano, *contra legem Iuliam et Papiam*, perché *impar*, anche l'unione coniugale tra una persona entro i limiti di età ed una persona al di sopra di quei limiti.

Sempre in ordine all'istituto matrimoniale, possono citarsi alcuni altri senatoconsulti. Un *SC. Claudianum de nuptiis* del 49 d.C. (richiesto da Claudio per poter sposare Agrippina: n. 157) dichiarò valido il matrimonio tra zio paterno (*patruus*) e nipote, che prima era considerato incestuoso per la esistenza dell'impedimento della *cognatio*: rimasero proibite, anche dopo questo senatoconsulto, le nozze con l'*àmita*, l'*avunculus* e la *matertera*. Un altro *SC. Claudianum de contubernio* (52 d.C.) provvide a regolare le situazioni determinate dalle frequenti unioni *more uxorio* di donne libere con gli uomini schiavi (i quali non potevano contrarre matrimonio), stabilendo: a) che, se una donna libera et *ingenua* fosse entrata in unione stabile con uno schiavo (*contubernium*) con l'assenso del padrone di costui, essa perdesse soltanto l'*ingenuitas*; b) che, se una donna libera fosse entrata in unione contubernale con uno schiavo e vi fosse rimasta malgrado tre successive intimitazioni del padrone, essa e i suoi figli diventassero schiavi di quest'ultimo; c) che, se un uomo libero avesse sposato una schiava credendola in buona fede libera, i figli maschi fossero liberi e le figlie femmine fossero schiave. Il *SC. Plancianum*, dell'età di Vespasiano (n. 158), ed un senatoconsulto di proponente ignoto, dell'età di Adriano (n. 160), disciplinarono la defi-

cata ipotesi dell'accertamento del parto sia tra divorziati che tra gli stessi coniugi, ad evitare il pericolo dell'abbandono o della supposizione di parto. Un *SC. ad orationem Severi* e un *SC. ad orationem Antonini*, quest'ultimo del 206 d.C. ed entrambi *de donationibus inter virum et uxorem*, introdussero ipotesi di convalescenza delle donazioni tra coniugi (le quali erano di regola invalide), stabilendo tra l'altro che la *donatio* si avesse per convalidata quando il donante fosse morto senza averla revocata e senza aver mutato volontà.

(d) In materia di successione *mortis causa*, la *lex Iulia Velleia testamentaria* del 28 d.C.(?) permise, tra l'altro, di istituire o diseredare i figli non ancora nati al momento della confezione del testamento purché venissero al mondo prima della morte del testatore. Alle formalità da osservarsi nella redazione delle *cerae* testamentarie provvide un *SC. Neronianum de testamentis* (n. 303). Il *SC. Neronianum de legatis* (60-64 d.C.) stabilì, tra l'altro, che un *legatum per vindicationem* invalido dovesse essere considerato, sussistendo i requisiti relativi, come un valido *legatum per damnationem* a carico dell'erede. Il *SC. Inventianum* del 129 d.C. regolò l'*hereditatis petitio* dell'*aerarium*, con una disciplina che più tardi venne estesa alla *hereditatis petitio* ordinaria. Il *SC. Tertullianum*, dell'età di Adriano (n. 160), e il *SC. Orfitianum de hereditate* del 178 d.C. introdussero rispettivamente la successione *ab intestato* della madre ai figli e dei figli alla madre.

(e) In materia di rapporti assoluti, vanno ricordati alcuni provvedimenti limitativi dei diritti dei proprietari immobiliari: la *lex Iulia modo aedificiorum urbis* del 18 a.C. (?), forse un tutt'uno con la *lex Iulia sumptuaria* (n. 156), che limitò lo spessore dei muri maestri e quindi l'altezza delle case, nonché i *SSC. Hosidianum e Volusianum de aedificiis non diruendis* (44-56 d.C.) contrari alla demolizione di edifici a scopo di lucro (n. 301). La *lex Petronia de servis* del 61 d.C. (?) limitò inoltre ai *domini* la facoltà di mandare *ad bestias* i loro servi.

(f) In materia di rapporti relativi, il *SC. Macedonianum*, del 69-70 d.C., per impedire che i *fili familiarum* contraessero mutui contando sulla morte dei padri e che pertanto si inducessero addirittura al parricidio (delitto di cui si macchiò, in effetti, un tal Macedonio), vietò di dare danaro a mutuo ai figli di famiglia e invitò il pretore a denegare l'azione ai creditori o a concedere al mutuatario una *exceptio SC. Macedoniani*. Ma già una normativa del genere era stata introdotta, a quanto pare, da una *lex Claudia de aere alieno filiorum familiarum* del 47 d.C., che probabilmente colpiva con una semplice ammenda i contratti di mutuo in questione.

205. Di contro alla vitalità del *ius civile* e del *ius publicum* si pose sin dal sec. I d. C., come già si è detto (n. 193), una accentuata decadenza del *ius honorarium*. Agli inizi della fase adrianea il sistema onorario era ormai privo della capacità di accrescersi e di modificarsi. L'ultimo *novum edictum*, di cui si ha notizia, fu

probabilmente emanato, durante la sua *praetura*, da Salvio Giuliano, il famoso giurista (n. 226).

La corrente dottrina romanistica ritiene, a questo proposito, che la estinzione del *ius honorarium*, ed in particolare del *ius praetorium*, sia stata ufficialmente coronata da una 'codificazione' dell'*edictum praetoris*, che Adriano avrebbe commissionato, in una data imprecisata (che i più tendono a fissare intorno al 130 d. C.), precisamente a Giuliano. Dopo che questi ebbe raccolto e riordinato in un testo definitivo l'*edictum*, Adriano avrebbe provocato un *senatus consultum* normativo, con il quale sarebbe stato stabilito che l'editto non potesse essere ulteriormente modificato dai *magistratus* e che ogni nuova statuizione, che si rendesse necessaria in avvenire, spettasse esclusivamente al *princeps*.

Questo insegnamento è peraltro basato su notizie assai poco precise e attendibili. Nessuna testimonianza coeva noi abbiamo dell'asserita riforma di Adriano; anzi, non vi è nessun giurista classico, di età adrianea o successiva, che accenni alla redazione giuliana dell'editto. Non vi accenna Pomponio, allorché nel *liber singularis enchiridii* traccia un disegno storico delle fonti del diritto romano (n. 227); non Gaio, allorché nelle sue *institutiones* fa il quadro delle fonti di produzione del '*iura populi Romani*' (n. 199); non alcun altro giurista (o storico, o letterato o altro) della stessa epoca. Un primo e vago riferimento al presunto editto giuliano capita di rinvenirlo soltanto in un autore non giuridico, di epoca tarda (IV sec. d. C.) e di scarsa attendibilità, cioè in Eutropio, il quale dice di Didio Giuliano, l'imperatore del 193 d. C., che fu '*nepos Salvii Iuliani, qui sub divo Hadriano perpetuum composuit edictum*'. Tralasciando altre attestazioni dello stesso tipo e dello stesso scarso valore, bisogna giungere sino a Giustiniano per ottenere qualche maggiore particolare su un fatto che, invece, tanta risonanza avrebbe dovuto sollevare, sin dal II sec. d. C., nel mondo giuridico romano. Ma anche quel che incidentalmente ci dice Giustiniano in alcune sue costituzioni non è né molto, né facilmente credibile. La fonte giustiniana più esplicita è la c. *Tanta* - Δέδοικεν (18), in cui, riservando all'iniziativa imperiale ogni futura integrazione o correzione del materiale raccolto nei *Digesta* (n. 274), Giustiniano afferma che l'opportunità di far capo all'*interpretatio* del *princeps* era già stata segnalata da Giuliano, '*legum et edicti perpetui subtilissimus conditor*', ed aggiunge che il divo Adriano '*in compositione edicti et senatusconsulto, quod eam secutum est, hoc apertissime definiuit, ut si quid in edicto positum non invenitur, hoc ad eius regulas eiusque coniecturas et imitationes possit nova instruere auctoritas*'. Le sorprendenti divergenze che esistono tra il testo latino e quello greco della costituzione rafforzano l'impressione circa il carattere fantasioso (non raro in Giustiniano) di questa notizia, la quale deve aver preso spunto da ben altro e assai meno importante episodio verificatosi sotto il principato di Adriano.

Non Salvio Giuliano, pensiamo, ma i *praetores* di varie generazioni provvidero, nell'età del principato, a sfrondate delle più vecchie clausole ed a riordinare sistematicamente l'*edictum*: opera che parallelamente svolsero, per i loro *edicta*, gli *aediles curules* e i *praesides* delle province senatorie. Quanto ad Adriano, può tutt'al più crederci che egli, con riferimento al suo *imperium proconsulare maius et infinitum*, abbia prospettato al *senatus* l'opportunità di fare un 'testo unico' degli *edicta provincialia* (n. 143) e di subordinarne ogni modificazione o sviluppo all'autorità del *princeps*, il quale era oltre tutto l'autore unico degli *edicta* vigenti nelle province imperiali (n. 190). Che in tal senso ed entro questi limiti egli abbia potuto indirizzare al *senatus* una sua *oratio*, vale a dire la supposta *oratio Hadriani de compositione edicti (provincialis)*: questo può crederci. Né stupisce che in età postclassica, essendo stata la *respublica* assorbita dall'*imperium* (n. 242), si sia potuta formare la strana leggenda di una 'codificazione' *ex auctoritate principis* dell'editto pretorio e dell'editto degli *aediles curuli*.

206. Comunque sia andata la vicenda dell'estinzione del *ius honorarium*, certo è che nel corso della fase adrianea, e particolarmente dopo il principato di Adriano, gli *edicta* dei *magistratus* giurisdicenti si accrebbero di pochissime clausole nuove e rimasero sostanzialmente invariati. Se variazioni vi furono, esse furono solo nel senso di una semplificazione e razionalizzazione dei testi, da cui furono eliminate clausole ormai superate e di cui fu tentato un rudimentale riordinamento sistematico.

Lo stile subì modifiche molto limitate e continuò quindi a risentire delle epoche diverse in cui le clausole erano state formulate, tra il sec. II a. C. e il sec. I d. C. Di più: l'*edictum* per antonomasia divenne quello del *praetor urbanus*, di cui quello del *praetor peregrinus* e quello dei *praesides* provinciali erano praticamente delle riproduzioni (n. 149). In breve, anche per la reazione esercitata su di esso dal carattere di unità e immutabilità assunto dall'*edictum provinciale* (n. 205), lo si considerò un testo normativo immutabile e lo si chiamò per eccellenza *edictum perpetuum*: non nel senso antico di editto annuale (n. 149), ma nel senso nuovo di 'eterno'. Appendice dell'*edictum perpetuum* del *praetor urbanus* fu considerato l'*edictum aedilium curulium* (cui corrispondeva, nelle sole province senatorie, l'*edictum quaestorum*).

L'*edictum perpetuum* non ebbe, si ripete, un organico sistema: è stato ben detto che il suo 'ordine' sta nel disordine. Esso si componeva di una serie di *tituli*, che si susseguivano non per coerenza logica, ma in virtù di attrazioni esercitate da elementi più o meno

superficiali e occasionali. Ogni *titulus* conteneva a sua volta un certo numero di *formulae* e di *clausulae*, ciascuna relativa ad un determinato tipo di fattispecie. In generale, ma non sempre, il *titulus* si apriva con la *formula* o le *formulae* appropriate alla tutela degli istituti del *ius civile*, che il *praetor* intendesse puramente e semplicemente applicare. Seguivano le vere e proprie *clausulae* (o *edicta*), cioè i programmi di rimedi non previsti dal *ius civile* e, naturalmente, ciascuna era corredata dal testo della *formula* corrispondente.

Il testo dell'*edictum perpetuum*, nella edizione corrente nella fase adrianea, non ci è noto; ne conosciamo solo, per riferimento letterale o per riferimento indiretto, un buon numero di formulazioni o di contenuti parziali. Tuttavia una ricostruzione induttiva altamente attendibile ne è stata operata (principalmente dal Lenel) utilizzando le palinogenesi dei commentari edittali redatti da alcuni giuristi classici: Giuliano (nei primi 58 libri dei suoi *digesta*: n. 226), Gaio (n. 228), Paolo (n. 231), Ulpiano (n. 232). Da questa ricostruzione risulta che i *tituli* dell'*edictum praetorium* erano in numero di 45, cui facevano seguito in appendice 4 *tituli* dell'*edictum aedilium curullium*. Dell'*edictum peregrinum* non rimane più traccia, evidentemente perché in età classica, col progressivo decadere della rilevanza di una distinzione tra romani e peregrini, esso fu sempre più conforme a quello del *praetor urbanus*. Dell'*edictum provinciale* (e dell'annesso *edictum quaestorum*) il commentario ad *edictum provinciale* di Gaio fa intendere e conferma che le differenze rispetto all'*edictum praetoris* dovevano essere assai scarse.

I 45 *tituli* (o 49, se si vuol tener conto del testo edilizio) possono essere suddivisi, seguendo l'ordine in cui si seguono nell'*edictum*, in cinque (o sei) *partes*. Basterà tuttavia uno sguardo anche sommario alla composizione delle varie parti per convincersi che la formazione, a dir così, 'alluvionale' del testo edittale nei secoli ha spesso prevalso sulle esigenze più elementari di carattere sistematico e, sicuramente, non è mai stata dominata e soverchiata da quella 'sistemazione' giuliana di cui parla la leggenda sulla codificazione (n. 205).

(a) La prima parte (tit. I-XIII) raccoglieva fondamentalmente i principi relativi all'impostazione del giudizio davanti al magistrato, cioè all'impostazione della fase processuale *in iure*. Vi si parlava: della giurisdizione municipale (I) e della giurisdizione in generale (II); dell'*editio actionis*, cioè della notifica dell'*actio* che si volesse intentare (III); del *pactum transactionis* con cui si poteva definire la lite (IV), ma per affinità di materia anche degli altri *pacta* e delle regole relative ('*de pactis*'); dell'*in ius vocatio*, cioè della citazione davanti al magistrato (V); della *postulatio actionis* che l'attore doveva fare *in iure* al magistrato (VI); del *vadimonium*, cioè della promessa di ricomparizione con cui il convenuto poteva ottenere il rinvio della udienza (VII); dei rappresentanti processuali (*cognitores*, *procuratores*, *defensores*) e della

spontanea *negotiorum gestio* (VIII); delle sanzioni contro i *calumniatores* (IX); dei provvedimenti di *in integrum restitutio* con cui il magistrato poteva favorire soggetti sforniti, o non più forniti, della possibilità di agire (X); della eventuale concorde remissione, rinunciando al magistrato, della lite ad un arbitro privato e dell'accettazione da parte di costui (*receptum arbitrii*), nonché, per attrazione, di ogni altra ipotesi di *receptum* (XI); delle *satisfactiones* o garanzie processuali (XII); dei *praedicta*, cioè dei giudizi (permessi solo in taluni casi) che fossero intesi solo ad accertamenti preparatori di un giudizio da svolgere separatamente (ed eventualmente) in futuro (XIII).

(b) La seconda parte (tit. XIV-XXIV) trattava dei rimedi giudiziari regolari, tutti vincolati ai termini dell'*actus rerum*, cioè dei giorni non feriali in cui i giudici potevano essere chiamati a giudicare. Dopo un titolo *de iudiciis* (XIV) piuttosto raccogliaccio (*interrogatio in iure*, *ius iurandum in iure delatum*, *actiones noxales* e via dicendo), si indicavano i numerosi rimedi relativi alla tutela dei rapporti assoluti (XV: *de his quae cuiusque in bonis sunt*), si regolavano le questioni connesse con le *res religiosae* (sottratte alla proprietà privata: XVI) e si passava a una serie di titoli afferenti sopra tutto ai rapporti relativi: *obligationes contractae* (XVII: *de rebus creditis*); *obligationes* a carattere commerciale, per esempio col *magister navis* o l'*iusitor* (XVIII); *obligationes* derivanti dai *contractus* del *ius civile novum* (XIX: n. 141); regole sulla restituzione della dote *soluta matrimonio* e sulle trattenute spettanti per i figli o per altri motivi (XX-XXI); *obligationes* derivanti dalla tutela (XXII); *obligationes* da *furtum* e delitti affini (XXIII); *obligationes* connesse col *patronatus* (XXIV).

(c) La terza parte (tit. XXV-XXXV) trattava dei rimedi giudiziari irregolari, o perché sommari o perché implicanti il giudizio di speciali collegi di *recuperatores*. Vi si disciplinava la materia delle *bonorum possessiones* (XXV) e, per attrazione, dei *testamenta* (XXVI) e dei *legata* (XXVII). Seguivano tre brevi titoli dedicati a speciali rimedi a difesa della proprietà (XXVIII-XXX: *operis novi nunciatio*, *cautio damni infecti*, *actio aquae pluviae arcendae*). Chiudevano la serie i titoli (XXXI-XXXV) sui giudizi recuperatori: *de liberali causa*, *de publicanis*, *de praedictatoribus*, *de vi turba incendio ruina naufragio rate nave expugnata*, *de iniuriis*.

(d) La quarta parte (tit. XXXVI-XLII) era relativa alle conseguenze della *sententia iudicis*, cioè alla sua efficacia e ai mezzi offerti per garantirla. In particolare vi si parlava della *res iudicata* e dei suoi effetti, della *missio in possessionem*, della procedura concorsuale connessa alla *venditio bonorum* (n. 203).

(e) La quinta parte (tit. XLIII-XLV) raggruppava gli *interdicta*, le *exceptiones*, le *stipulationes praetoriae*.

(f) L'appendice edilizia, in quattro titoli, disciplinava le ipotesi della vendita di schiavi, della vendita di bestie, del divieto di lasciare incustodite le *ferae bestiae*, di alcune *stipulationes* analoghe a quelle *praetoriae*.

## § 33. — IL 'IUS NOVUM'

SOMMARIO: 207. Il *ius novum* e le sue componenti. — 208. La *cognitio extra ordinem* dei *scoutus* e dei *magistratus*. — 209. L'evoluzione dell'attività *extra ordinem* dei *principes*. — 210. La *cognitio dei principes* in materia criminale. — 211. Segue. Le principali figure di *crimina extraordinaria*. — 212. La *cognitio dei principes* nelle liti private. — 213. L'evoluzione *extra ordinem* del *ius privatum*.

207. La concezione del *ius novum* si profilò ed affermò in Roma di pari passo con l'estinguersi della vitalità dei sistemi del *ius vetus*. Le sue premesse furono dunque poste nel corso della fase augustea, mentre solo nella successiva fase adrianea del periodo classico si maturarono le condizioni per il suo trionfo.

Ma bisogna guardarsi dagli equivoci. A parte il fatto che la individuazione esplicita del *ius novum* (o *extraordinarium*) anche nella giurisprudenza adrianea fu piuttosto incerta e sporadica, il *ius novum* non va comunque storiograficamente ricostruito come una sorta di nuovo 'sistema' giuridico venuto ad aggiungersi (ed a far concorrenza) agli antichi sistemi del *ius civile* e del *ius publicum* da un lato, del *ius honorarium* dall'altro. Non bisogna dimenticare, infatti, che nel corso dell'età classica si verificò la formazione progressiva di un concetto unitario dell'ordinamento giuridico (n. 197); sicché il *ius novum*, sorto appunto nell'ambito di questo processo evolutivo, non ebbe per suoi termini di raffronto i vecchi e ormai superati sistemi giuridici. Esso si pose in contrapposto alle vecchie istituzioni (a tutte le istituzioni del *ius vetus*), quali che ne fossero le origini qualificanti, come il complesso delle nuove fonti di produzione, e quindi dei nuovi istituti dalle stesse scaturiti, facenti capo, direttamente o indirettamente, ai poteri del *princeps rei publicae*.

È bene avvertire che la nostra impostazione del problema ricostruttivo del *ius novum* non è quella corrente. Anzi, per verità, la dottrina dominante (anche perché scoraggiata dalla accennata rarità dei riferimenti che si rinvenivano nelle fonti) tende ad escludere la configurabilità del *ius novum*. Gli interventi innovatori, sia pur diretti e sia pure *extra ordinem*, dei *principes* sono da essa qualificati come sviluppi, sia pure anomali, dei vecchi e tuttora (per essa) perduranti sistemi del *ius civile* (integrato dal *ius publicum*) e del *ius honorarium*: a sostegno di che si cita il fatto, innegabile, che i giuristi dell'età severiana ancora fondavano la loro produzione scientifica su vaste trattazioni *iuris civilis* (o per meglio dire, *ad Sabinum*) e su altrettanto vasti commenti *ad edictum*. A noi sembra, peraltro, che in tal modo la dottrina dominante tenda a confondere l'atteggiamento (indubbiamente tradizionalistico e quietistico) della giurisprudenza classica con la

realtà storica del mondo giuridico classico, ed in particolare di quello della fase adrianea, rispetto al quale l'attività e il pensiero dei giuristi si pongono solo come una componente, e nemmeno come la componente più importante. D'altra parte, se è innegabile che la giurisprudenza classica non seppe rinunciare alle inquadature formali dei *libri iuris civilis* e di quelli *ad edictum*, è altrettanto vero, e molto più significativo, che la stessa giurisprudenza, come abbiamo più volte sottolineato, superò nella sostanza la distinzione tra i vecchi sistemi attraverso la concezione unitaria del *ius* e non mancò mai di accentuare puntigliosamente, nella esposizione degli istituti, il *quid novi* rappresentato dagli interventi imperiali. Molto più proprio dal punto di vista storiografico ci sembra, dunque, l'indirizzo di quella minoranza di romanisti che, pur con forti variazioni dall'uno all'altro (e con differenze più o meno sensibili di ciascuno rispetto al nostro modo di pensare), convengono nel convincimento che le radici della netta distinzione tra *iura (vetera)* e *leges (novae)*, che avrebbe caratterizzato il successivo periodo postclassico (n. 254), siano rintracciabili in una distinzione classica del *ius Romanorum* in *vetus* e *novum*.

A nostro avviso, e per meglio chiarire la nostra tesi, le caratteristiche fisionomiche del *ius novum* classico furono due: la provenienza dei nuovi istituti (o delle innovazioni ai vecchi istituti) per via diretta o per via indiretta, dalla volontà normativa del *princeps*; la realizzazione dei diritti scaturenti da tali fonti mediante *cognitio extra ordinem*, cioè a mezzo di procedure estranee all'*ordo iudiciorum publicorum et privatorum* così come definito dalle *leges Iuliae iudicariae* (n. 202 e 203). Queste caratteristiche si ravvisano appieno, come già abbiamo avvertito, solo nella fase adrianea, allorché: a) le *constitutiones principum* furono considerate surrogatorie della *lex publica* (n. 199) e apertamente si affermò che '*quod principi placuit, legis habet vigorem*'; b) delle fonti tipiche del *ius vetus* l'unica sopravvissuta e (scarsamente) operante fu il *senatusconsultum*, ma sostanzialmente trasformato in *oratio principis*, cioè in fonte indiretta della normazione imperiale (n. 201); c) anche il *ius publice respondendi* decadde ed i giuristi passarono a compiere opera attiva, ai fini della evoluzione del diritto, solo nell'ambito del *consilium principis* (n. 200); d) la *cognitio extra ordinem* fece capo, come suprema istanza, esclusivamente alla volontà del *princeps*.

La fase augustea fu teatro dei prodromi dell'assetto adrianeo del *ius novum*. Prodromi che, appunto perché tali, presentarono, rispetto alla sistemazione definitiva, note innegabili e del resto

assai interessanti, di variazione o di caratterizzazione soltanto approssimata.

203. Tra i prodromi di età augustea del *ius novum* classico e adrianeo va sopra tutto indicata la *cognitio extra ordinem* esercitata, in quella fase del periodo classico, dal *senatus* e da taluni *magistratus*.

Si trattò di attività giurisdizionali estranee alle regole dell'*ordo iudiciorum publicorum et privatorum*, anticipatrici quindi della *cognitio extra ordinem* (imperiale) della fase adrianea. La loro caratteristica fu, dal punto di vista formale, quella di far capo all'autorità del senato o dei magistrati. Nella realtà, peraltro, dietro le quinte si tenevano i *principes*, i quali, anche quando non erano stati addirittura i creatori di quelle giurisdizioni speciali, influirono comunque largamente su di esse, in attesa di compiere il passo ulteriore del loro assorbimento nella *cognitio extra ordinem* imperiale.

(a) Nel campo della giustizia criminale, la *cognitio extra ordinem* si sviluppò sin dall'inizio con molto rigoglio, principalmente perché la procedura delle *quaestiones perpetuae*, costituente l'*ordo iudiciorum publicorum* ai sensi della *lex Iulia* relativa, era una procedura rigidamente sboccante in pene fisse stabilite dalla legge.

Fuori dei limiti delle *quaestiones* la *coërcitio* magistratuale dei tempi della *respublica* nazionale (n. 42 e 134) era rimasta formalmente intatta, con possibilità di esplicarsi largamente e di risolversi in pene adeguate alla gravità maggiore o minore dei fatti criminosi, al concorso di circostanze aggravanti o attenuanti, alla condizione sociale dei rei (*honestiores* o *humiliores*). Teoricamente essa era sempre limitata dal diritto di *provocatio ad populum*, ma sin dai tempi della crisi della *respublica* nazionale, nel decadimento dei *comitia*, l'istituto era praticamente desueto ed in luogo del processo comiziale si era profilato, per i casi più gravi (delitti contro lo stato), il sistema dell'intervento giudiziale del *senatus*, il quale, su richiesta dei magistrati inquirenti, partecipava all'istruzione e dava il suo parere sulla decisione della causa. D'altra parte, come già abbiamo segnalato (n. 202), nelle province, sia imperiali che senatorie, la *cognitio extra ordinem* dei *praesides* (e dei subalterni dagli stessi eventualmente incaricati) era largamente diffusa, anzi essa era di rigore per i *crimina* implicanti la pena di morte.

La *cognitio extra ordinem* inquisitoria, magistratuale o senatoriale che fosse, non ebbe, insomma, bisogno di particolari impulsi per affermarsi, anzi per riaffermarsi, nel periodo della *respublica* universale romana. Ritornò agevolmente, col favore dei *principes*, a quella importanza preminente che aveva avuto in antico ed intaccò sinanche, progressivamente, le attribuzioni delle *quaestiones perpetuae*, le quali si limitarono ad occuparsi dei rispettivi *crimina* solo se ed in quanto fos-

sero stati compiuti da *cives Romani* entro l'angusto *pomerium* cittadino e i suoi immediati dintorni.

(b) Nel campo della giustizia privata, la *cognitio extra ordinem* si sviluppò con maggiore cautela e agì essenzialmente attraverso il ripudio della distinzione del processo in due fasi, *in iure* e *apud iudicem*, e la instaurazione di una procedura più sbrigativa e autoritaria. Due le caratteristiche di essa: a) il giudizio non era condizionato al buon volere del convenuto di subirlo (procedendo alla *litis contestatio*), ma all'attore era riconosciuto il potere di ottenerlo anche senza il beneplacito della controparte, che in tal caso era giudicata in *contumacia*; b) il giudizio era compiuto nella sua interezza dal magistrato adito, che giudicava in diritto ed in fatto, con ampi poteri di *inquisitio*.

Le ragioni per cui si ricorse a questo nuovo tipo di procedura sono da vedersi: a volte, nella necessità di decidere in modo sommario e rapido talune questioni di rilevante importanza sociale; altre volte, nell'opportunità di affidare a speciali magistrati il giudizio su taluni istituti di nuovo conio (e, a dir così, nettamente antitradizionali) prevalentemente fondati su iniziative dei *principes*. Così, ad esempio, per realizzare le pretese dell'*aerarium* sui *bona vacantia vel caduca* (n. 204) sembrò utile che la materia fosse affidata ai *praetores aerarii* di recente istituzione (23 a.C.); quando Augusto confortò con la sua *auctoritas* l'istituto del *fideicommissum* (n. 213) delle delicate questioni relative si occuparono i *consules* (più tardi sostituiti dallo speciale *praetor fideicommissarius*); furono ancora i *consules* (ben prima dello speciale *praetor tutelaris*) a risolvere certe questioni tra *pupilli* e *tutores*; e si potrebbe continuare. Precisazioni maggiori non sono possibili perché le tracce della fase augustea risultano, ai nostri occhi, ampiamente coperte da quella della fase adrianea.

209. L'attività *extra ordinem* dei *principes* ebbe, in età adrianea, carattere normativo, cioè sostitutivo delle *leges publicae*, e carattere ordinativo, cioè sostitutivo della giurisdizione in materia civile e criminale. Di questo quadro vasto e complesso non è possibile rendersi pienamente conto, se non si individua il processo di formazione dello stesso, quale si realizzò lungo l'arco della fase augustea.

L'analisi della fase augustea permette di precisare che l'attività dei *principes* in materia giuridica ebbe a riconnettersi, in realtà, con tre fondamenti distinti: la qualifica giuridica di *magistratus*, l'*imperium proconsulare maius et infinitum* e, infine, la generica *auctoritas* sociale del *princeps*. Di qui derivarono tre diversi tipi di intervento dei *principes* nel campo del diritto.

(a) I *principes* intervennero, in primo luogo, ai fini dell'applicazione del diritto, sulla base degli *imperia* magistratuali, ordinari e straordinari, loro attribuiti: sia come titolari di *imperia* sulle *provinciae* ed. imperiali, sia come comandanti militari, sia come

*consules* (quando rivestirono il consolato). Sarebbe difficile fornire un quadro completo delle molteplici attività *extra ordinem* esercitate da essi in materia. Esse collimarono, in sostanza, con l'azione degli altri *magistratus*, salvo che assunsero un rilievo pratico assai più notevole.

Le forme cui i *principes* ricorsero furono, ovviamente, quelle usuali, e in particolare quella dei *decreta (magistratum)*: decisioni normative o ordinarie *ex imperio*, spesso prive di motivazione. Un tipo speciale di provvedimento fu reso, peraltro, necessario dal fatto che nelle mani del *princeps* si concentravano troppe attribuzioni perché egli potesse esplicarle tutte da solo. Esso fu il *mandatum*, vale a dire un incarico (analogo al *mandatum* del *ius privatum*) a funzionari civili o militari dipendenti, quali i *praesides* delle *provinciae* cd. imperiali o i *legati legionum*, di compiere certe attività per conto del *princeps*, vero titolare dell'*imperium*. Mediante *mandata*, ad esempio, i *principes* dettero spunto alla formazione del *privilegium* del cd. *testamentum militis*, atto testamentario esente da formalità, che fu permesso, in deroga al diritto vigente, ai militari (i quali erano per gran parte poco esperti di diritto, anche perché di estrazione provinciale).

(b) Come titolari dell'*imperium proconsulare maius et infinitum*, conferito loro a titolo vitalizio mediante un'apposita *lex publica*, i *principes* ebbero la potestà di emanare provvedimenti (*decreta*), sia ordinativi che normativi, nei limiti delle loro attribuzioni, con efficacia sovraordinata a quella di ogni altro provvedimento di governo, che non fosse una *lex publica*. Del che non solamente ci fa certi una esplicita dichiarazione di Gaio, il quale attesta che '*unquam dubitatum est, quod id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat*', ma ci dà altresì conferma il fatto che l'*edictum praetoris* annoverò, sin dalla fase augustea, gli '*edicta decreta principum*' tra gli atti facenti vece di legge.

I *decreta* del *princeps* in quanto tale si dissero anche, con termine complessivo e generico, *constitutiones principales*. L'intima analogia con le *leges datae* (n. 133) invita a non stupirsi se le *constitutiones*, e particolarmente quelle a carattere normativo, furono anche denominate, talvolta, '*leges*'. La loro efficacia era contenuta, ovviamente, dai limiti stessi, di materia e di tempo, dell'*imperium proconsulare maius et infinitum* vitalizio. Queste limitazioni furono fortemente sentite per buona parte della fase augustea; ma, almeno quanto ai limiti di tempo, già verso la fine del sec. I d. C. le *constitutiones* dell'un *princeps* si solevano ritenere tacitamente e collettivamente confermate dal successore, quando questi non le abrogasse esplicitamente.

Le *constitutiones principum* in senso proprio e tecnico furono delle seguenti tre specie: a) *decreta (principum)*, che erano analoghi ai *decreta magistratum*; b) *edicta ad praesides provinciarum*, che erano istruzioni generali, formulate solitamente in tono di consiglio o di desiderio ('*placet*', '*arbitor*', '*censeo*'), relative ai criteri che i governatori delle *provinciae*, senatorie e imperiali, avrebbero dovuto seguire nella direzione delle medesime; c) *epistulae*, che erano anche esse istruzioni e consigli ai *magistratus* o ai funzionari imperiali, ma rilasciate a titolo di risposta alle interrogazioni da questi formulate.

(c) Influenza altissima ebbero infine i *principes* sull'evoluzione dell'ordinamento giuridico anche per il solo fatto di essere portatori di un'*auctoritas* sociale da tutti riconosciuta. Pur senza avere inizialmente forza obbligatoria, gli interventi dei *principes* furono, nel campo sociale, numerosi e praticamente decisivi. Sopra tutto essi si concretarono: nel rilascio di distinzioni onorifiche (come, ad esempio, quella del *respondere ex auctoritate principis*: n. 200), nella emanazione di pareri giuridici su richiesta di privati, nella *cognitio* extragiurisdizionale di controversie tra privati. Con i loro pareri giuridici i *principes* svolsero, col tempo, una concorrenza sempre maggiore ai giureconsulti rispondenti; con la *cognitio* delle liti, talvolta già decise dai magistrati e dai giudici, ma tuttavia rimesse loro con *appellatio* dalle parti, essi esercitarono una singolare concorrenza alla giustizia ordinaria, che venne ad essere sempre più svalutata praticamente.

Particolarmente in questo settore fu rilevante la differenza della fase adrianea rispetto a quella augustea. Nella fase adrianea, infatti, pareri e decisioni del *princeps* divennero giuridicamente vincolanti, con carattere cioè di *constitutiones principales*, per le parti e per i giudici. I pareri erano espressi mediante *rescripta* o *subscriptiones*, che erano i *responsa* formulati dal *princeps* alle richieste dei privati: i *rescripta* venivano segnati, a cura della cancelleria *a libellis*, sul margine stesso dei *libelli* presentati dai privati. Le decisioni erano manifestate mediante *sententiae* (anche dette *decreta*), che erano sommariamente motivate e venivano redatte e pubblicate dalla cancelleria *a cognitionibus*.

210. La *cognitio extraordinaria* in materia criminale subì, nella fase adrianea, un processo di riorganizzazione unitaria.

Le *quaestiones perpetuae*, pur senza essere abolite, vennero praticamente messe del tutto da parte e la stessa *cognitio extraordinaria* del *senatus* concretamente decadde, sino a limitarsi ai *crimina* di carattere politico commessi da *magistratus* e *senatores*. Rimase, dunque, praticamente sola la *cognitio extra ordinem* del

*princeps*, fondata sul suo *imperium proconsulare maius et infinitum* o, in Roma, sulla *tribunicia potestas*. Per delegazione del *princeps* essa fu esercitata dai funzionari dipendenti, e principalmente dal *praefectus urbi*, dal *praefectus vigilum* e, nelle *provinciae*, dai *praesides*.

Con l'andar del tempo si concretarono e si chiarirono le linee caratteristiche del nuovo sistema repressivo e si specificarono altresì le varie figure di *crimina* perseguiti *extra ordinem* dall'autorità. Si parlò, pertanto, di *crimina extraordinaria* e di relative *poenae extra ordinem*, creandosi finalmente un sistema punitivo articolato e complesso, quale Roma non aveva mai in precedenza avuto.

Come già si è accennato, l'iniziativa della *cognitio extra ordinem* criminale spettò esclusivamente all'autorità, che agiva o su denuncia privata (*accusatio, delatio*) o su rapporto degli ufficiali subalterni incaricati della polizia. All'autorità spettò altresì, in linea esclusiva, l'*inquisitio* dei fatti e la comminazione discrezionale della *poena extra ordinem* adeguata. Le direttive dei *principes* in proposito furono nel senso che non bastasse accertare la materiale commissione del fatto criminoso da parte dell'imputato, ma si dovesse stabilire, inoltre, se il fatto fosse stato commesso con la coscienza e la volontà di compiere un crimine (*dolo malo, sponte, consultato*); anzi dovesse analizzarsi ulteriormente, ai fini dell'applicazione della *poena* adeguata, il grado di intensità del *dolus*, se maggiore o minore, ed ogni altra circostanza di tempo, di luogo, di persona atta a mettere in luce esatta la responsabilità psichica, oltre che materiale, dell'imputato.

Di qui una gamma complicatissima di *poenae extra ordinem*, che andavano: dai *summa supplicia* (morti ignominiose: *crucifixio, damnatio ad bestias*); alla semplice *poena capitis* per decapitazione o strangolamento; ai lavori forzati (*damnatio ad metalla*, cioè nelle miniere di stato, ecc.), determinativi della riduzione del condannato in schiavitù (*servitus poenae*); all'*exilium*; alla *deportatio in insulam*, soggiorno coatto in una località isolata, con conseguente *ademptio civitatis* e *honorum*; alla *relegatio in insulam*, analoga alla precedente, ma non implicante perdita della cittadinanza e confisca di beni; alla fastigazione (*fastium ictus*); alla *ademptio bonorum*, cioè alla confisca del patrimonio; e infine a varie pene minori o accessorie, di carattere pecuniario (*multae*) o di altra natura (interdizione di diritti). Non fu contemplata come *poena* la reclusione; si ammise e si praticò, invece, la carcerazione preventiva (*custodia reorum*) in attesa di giudizio.

Imputabili furono considerati, in taluni casi, anche le *feminae* e persino i *servi*, che vennero pertanto sottratti a ciò che era rimasto del *ius vitae ac necis* del *paterfamilias*. Viceversa furono riconosciuti sempre più largamente casi di inimputabilità (o di ridotta imputabilità)

ad personam, in relazione ai privilegi personali elargiti dal *princeps* o alla condizione di *honestior*.

La *cognitio* era svolta integralmente dal funzionario preposto alla stessa, senza ricorso a giurie. La sentenza era di per sé definitiva. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il processo non si fosse svolto direttamente davanti al *princeps*, si poteva indirizzare a questi un'*appellatio*, acché riesaminasse la questione ed eventualmente annullasse o riducesse la condanna. L'*appellatio* al *princeps*, che poteva essere prodotta anche nei confronti della sentenza dei *magistratus*, non era però un diritto del condannato, ma una grazia da lui chiesta al *princeps*, il quale poteva dunque anche non concederla.

211. Le varie figure di *crimina extraordinaria* si svolsero principalmente sulla base dell'analogia con quelle previste dalle *leges* sulle *quaestiones perpetuae* (n. 202). Rimasero, cioè, in generale, le vecchie terminologie, ma si moltiplicarono e si complicarono le ipotesi criminose con esse designate, ricorrendosi, per la giustificazione delle condanne, tanto alle *leges* ed ai *senatusconsulta* quanto alle fonti tipiche del *ius novum*.

(a) Il *crimen repetundarum* si ampliò sino a ricomprendere ogni sorta di malversazioni dei pubblici funzionari o anche di privati investiti di pubbliche funzioni (accusatori, testimoni ecc.). La pena normale era della *deportatio*, con in più l'obbligo della restituzione del *quadruplum*. Figura affine, introdotta da costituzioni imperiali, fu il *crimen concussionis*, consistente nell'estorsione di danaro effettuata da *magistratus* o funzionari con minaccia di compiere o non compiere atti di ufficio. La pena di questo *crimen* fu più grave e per gli *humiliores* arrivò sino alla morte.

(b) Il *crimen maiestatis* divenne un catalogo amplissimo di ipotesi di attentati contro il governo, e particolarmente contro il *princeps*, commessi sia da pubblici funzionari sia da privati: insubordinazione, felonìa, passaggio al nemico, falso giuramento o rifiuto di giuramento *in verba principis* (caso caratteristico dei cristiani), *perduellio* in senso stretto (alto tradimento) ecc. Pena normale divenne, nell'età dei Severi, la *poena capitis*, attuata per gli *humiliores* attraverso la vivicombustione o l'esposizione alle belve nel circo. Del condannato si procedeva all'*ademptio bonorum* e alla *damnatio memoriae*.

(c) Il *crimen vis*, che la *lex Julia de vi* aveva distinto a seconda che si trattasse di *vis publica* o di *vis privata* (n. 202), subì notevoli estensioni, tra cui possono ricordarsi: il rifiuto dell'autorità di dar corso all'appello interposto dal condannato, la rapina commessa in occasione di naufragio e, notissimo, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni commesso dal creditore, che *'id quod deberi sibi putat non per iudicem reposcit'* (*decretum divi Marci Aurelii*). Le pene erano assai varie, gra-

duate cioè secondo la gravità delle singole ipotesi; si andava da una semplice sanzione pecuniaria a favore della vittima (per l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni) sino alla crocifissione o alla *damnatio ad bestias* disposta (almeno per gli *humiliores*) in ordine alla ipotesi di *seditio*.

(d) Il *crimen sodalictorum* perse di importanza con la decadenza delle assemblee elettorali. Viceversa fu considerato *crimen*, punito a titolo di *vis publica*, l'appartenenza a *collegia illicita*, non autorizzati dal *senatus* o dal *princeps*.

(e) Anche il *crimen ambitus* perse di importanza con il decadere delle assemblee elettorali, ma a titolo di *ambitus* furono punite alcune ipotesi nuove, quale la iterazione illecita di una magistratura e la pressione occulta esercitata dalle parti sul giudice criminale.

(f) Il *crimen peculatus* subì pochi ampliamenti rispetto al regime della *lex Iulia*. La pena ordinaria fu la *deportatio in insulam*.

(g) Molte nuove ipotesi accolse in sé il *crimen homicidii*, che fu duramente punito. È interessante notare, a questo proposito, che sin da Augusto era stata ripristinata per la ipotesi di *parricidium* (intesa ormai esclusivamente come uccisione del padre) la terribile *poena cullei* arcaica. Ma ancor più importante è segnalare la moltiplicazione delle ipotesi criminose cui gradatamente si pervenne: uccisione intenzionale di uno schiavo, castrazione di liberi o di schiavi, somministrazione di preparati afrodisiaci o abortivi (*pocula amatoria* o *abortionis*). Alla pena dell'*homicidium*, e più precisamente alla *deportatio in insulam*, venne anche condannato il giudice che avesse accettato danaro per pronunciare una condanna a morte.

(h) Il *crimen falsi* fu oggetto di particolare persecuzione e di molteplici estendimenti anche dopo il *SC. Libonianum* e un *edictum Claudii* di poco posteriore. La gamma delle ipotesi relative fu assai varia, andando dal falso documentale (e in specie da quello testamentario) al falso in pesi e misure, alla supposizione di parto, all'uso di nome falso, al millantato credito, alla infedeltà del depositario di documenti ecc. La pena era normalmente la *deportatio in insulam*; per gli *humiliores* la crocifissione o la *damnatio in metallum*.

(i) Il *crimen plagii* divenne progressivamente relativo ad ogni abuso nell'esercizio della *dominica potestas* sugli schiavi altrui o propri, ed a maggior ragione all'atteggiarsi a *dominus* di un uomo libero. La pena ordinaria fu la *relegatio in insulam* con l'*ademptio dimidia pars bonorum* per gli *onestiores*, la *damnatio in metallum* per gli *humiliores*.

(l) Il *crimen calumniae* fu portato a ricomprendere, accanto all'accusa dolosamente falsa, l'accusa o la denuncia colposamente falsa. Pena ne fu quella stessa cui aveva corso pericolo di soggiacere la vittima della calunnia. Figure connesse alla *calunnia* furono il *crimen receptatorum*, consistente nel favoreggiamento di reato, il *crimen effractionis*, consistente nell'evasione dal carcere preventivo.

(m) Vari altri *crimina* si vennero creando, sopra tutto attraverso la irrogazione di *poenae publicae extra ordinem* ad atti originariamente considerati come illeciti privati dal *ius civile* o dal *ius honorarium*. Così avvenne per parecchie ipotesi di *iniuria*, delle quali, del resto, già al-

cune (la *pulsatio*, la *verberatio*, il *vi domum introire*) erano state sottoposte a sanzione pubblica dalla *lex Cornelia de iniuriis*; tali nuove ipotesi furono la diffusione di libelli diffamatori (*libella fanosa*), l'offesa al pudore di donne e fanciulli, il vilipendio altrui, l'offesa a persone altolocate (*iniuria atrox*). *Crimina extraordinaria* divennero anche l'*abigeatus*, furto di bestiame in mandrie, l'*expilata hereditas*, furto di *res hereditariae* prima dell'accettazione, il *sepulchrum violatum* e il furto con scasso o in luoghi esposti al pubblico.

(n) Altre figure criminose furono, infine: il *sacrilegium*, furto di *res sacrae* o *religiosae*; l'abuso o l'alterazione di opere pubbliche; il *crimen termini moti*, consistente nello spostamento di pietre di confine tra le proprietà private; il *crimen annonae*, costituito dall'incetta di derrate a scopo di rialzo dei prezzi relativi; il *crimen stellionatus*, relativo a varie specie di truffe e raggiri ai privati.

212. L'organizzazione unitaria della *cognitio extra ordinem* delle liti private si svolse, nel passaggio dalla fase augustea alla fase adrianea del periodo classico, parallelamente, e sotto molti aspetti conformemente, al processo di organizzazione unitaria della *extraordinaria cognitio* in materia criminale (n. 210). Il *princeps* divenne anche in questo campo il *cognitor* supremo e inappellabile di ogni questione.

Sia chiaro. L'assetto adrianeo della *cognitio extra ordinem* non significò abbandono della *cognitio ordinaria*, rappresentata dalla vecchia procedura *per formulas*. Questa rimase ancora applicata in Roma e in Italia e, sebbene su scala meno vasta, fu praticata anche nelle *provinciae senatoriae*, servendo egregiamente allo scopo della decisione delle controversie in primo grado. Nelle *provinciae imperiali* e, dopo l'istituzione dei *iuridici* (n. 173), nello stesso territorio italico, la *cognitio extra ordinem* prevalse, invece, ben presto, anche per le prime istanze, sull'*ordo iudiciorum privatorum*.

Comunque, al di sopra della *cognitio* di primo grado, *ordinaria* o *extraordinaria*, era ammessa in ogni caso la *cognitio extra ordinem* del *princeps* o dei suoi incaricati, su *appellatio* della parte soccombente: *cognitio*, che non era più considerata in nessun caso di carattere extragiuridico, ma era provveduta della piena efficacia di eliminare il primo giudicato e di sostituirvene un altro definitivo.

Il giudizio privato *extra ordinem* poteva essere iniziato, da chi vi avesse interesse (cioè dall'attore), in due modi: mediante *denuntiatio* o mediante *evocatio*. La *denuntiatio* era l'invito, scritto o anche orale, che l'attore rivolgeva direttamente al convenuto affinché comparisse davanti al giudicante in una certa udienza; ma ovviamente era facile al convenuto non tenerne conto e quanto meno ritardare la trattazione della causa. L'*evocatio*, che finì per prevalere sull'altro sistema, era un ordine di comparizione ad udienza fissa che al convenuto era indiriz-

zato, su istanza dell'attore, dallo stesso giudice. Se ne praticavano tre tipi: la *evocatio denuntiationibus*, che altro non era se non una *denuntiatio* integrata dal provvedimento del giudice (cd. *denuntiatio ex auctoritate*); la *evocatio litteris*, che era costituita da un ordine scritto dell'autorità, rimesso alla controparte dall'attore che l'aveva impetrato; la *evocatio edictis*, che era un provvedimento emesso dal giudicante e rimesso al convenuto a cura del suo stesso ulcicio. Ovviamente l'autorità non rilasciava il provvedimento di comparizione alla leggera, ma solo dopo aver sommariamente apprezzato la serietà della questione sollevata dall'attore.

Se il convenuto non compariva alla *sessio pro tribunali* stabilita (o, in provincia, al *conventus* fissatogli), il giudicante, ove ritenesse ingiustificata la sua assenza, lo dichiarava *contumax*, cioè recalcitrante al regolare corso della giustizia, e ordinava procedersi egualmente, in *contumacia* di lui: il che significava che il convenuto, sin quando non si rendesse presente, era privo della possibilità di *se defendere* nei modi opportuni ed era rimesso perciò, per la decisione, al giudizio che il *cognitor* avrebbe pronunciato sugli elementi di fatto e di diritto adottati dall'attore.

Lo svolgimento del processo era semplice, privo al massimo di formalismi, essenzialmente orale. Rarissima era l'ipotesi che le parti presentassero deduzioni scritte (*libelli*), ed appunto perciò era largamente praticata, a cura della cancelleria del *cognitor*, la verbalizzazione (sia pur sommaria) delle fasi del contraddittorio (*acta iudicii*). Il *cognitor* giudicava in diritto e in fatto, assumendo di regola egli stesso le prove addotte dalle parti. Tuttavia, nei casi più complessi, egli poteva delegare al compimento di specifiche funzioni processuali (o anche di tutto il giudizio) persone di sua fiducia e a lui subordinate, in veste di *iudices dati* o *iudices pedanei* (cioè, letteralmente, seduti ai suoi piedi). Il duello degli argomenti tra le parti, proprio a causa della mancanza di una 'regola di giudizio' fissata preventivamente (quale era invece il *iudicium* del processo formulare), era aperto a tutte le iniziative ed eventualmente a tutte le sorprese, dall'inizio alla fine del dibattimento: attore e convenuto sentirono pertanto il bisogno, in maniera molto più accentuata che non nel sistema dell'*ordo iudiciorum privatorum*, di farsi assistere momento per momento da *advocati* (o *causidici*), i quali fossero non semplici retori ma in certo qual modo sperimentati giuristi. Fu alle sottigliezze ed alle cautele poste in opera dalle parti e dai loro difensori che il processo *extra ordinem* dovette, sopra tutto sul finire della fase adrianea, una certa sua tendenza a complicarsi e ad articolarsi in mosse e contromosse sempre più sottili, che lo avviarono a passare dall'impostazione orale a quella scritta, la quale ultima sarebbe prevalsa in periodo postclassico.

La *sententia* pronunciata dal giudicante non era vincolata, come nell'*ordo iudiciorum privatorum*, alla regola della *condemnatio pecuniaria*. Ove non fosse pronunciata l'*absolutio* del convenuto, la regola era invece quella della *condemnatio in ipsam rem*, vale a dire della condanna del convenuto alla precisa prestazione dovuta (per esempio, alla re-

stituzione della cosa contestata) più il séguito delle spese processuali (*sumptus litis*). I poteri di cui il giudicante disponeva erano tali da rendere relativamente facile la esecuzione del giudicato sulla persona del soccombente o sul suo patrimonio.

L'*appellatio* (o *provocatio*), per tutte le sentenze ordinarie o straordinarie, era rivolta al *princeps* ed aveva per scopo la riforma del provvedimento impugnato (di cui la esecuzione era sospesa sino alla decisione sull'appello). Ma il più delle volte l'*appellatio* era indirizzata anzi tutto al *praefectus urbi* o al *praefectus praetorio*: contro le sentenze di costoro si ricorreva finalmente, in terza istanza, al *princeps*. Non è a credere, peraltro, che le parti soccombenti appellassero con molta frequenza al *cognitor* superiore: il reclamo doveva essere prodotto entro brevi termini presso il giudicante che aveva emesso la *sententia*, ed era subordinato all'*appellationis receptio* (che il *cognitor* poteva rifiutare *in limine* per manifesta infondatezza). In caso di rigetto, l'appellante era gravato del *sumptus litis* e di penalità pecuniarie. Ce n'era più che a sufficienza per trattenere i soccombenti in primo grado dalla corsa alle impugnazioni.

213. Un quadro dell'evoluzione del *ius privatum* per effetto del *ius novum* nel periodo classico implicherebbe la necessità di passare in rivista tutti gli istituti del *ius civile*, del *ius publicum* e del *ius honorarium* (n. 129-131, 141, 204), perché tutti indistintamente furono, quale più quale meno, influenzati dagli interventi normativi e sopra tutto ordinativi *extra ordinem*. Ci limiteremo perciò, qui di seguito, a segnalare qualche caso tra i più rilevanti, a prescindere da quelli già precedentemente indicati (n. 208).

(a) In materia di soggetti giuridici, avendo già detto degli interventi relativi alla *tutela* (n. 208), va segnalata sopra tutto la concorrenza che la *cognitio extra ordinem* esercitò a quella ordinaria relativamente alle *causae liberales* (n. 204). Se ne occuparono, subordinatamente all'*appellatio* al *princeps*, anche i *consules* (a partire da Antonino Pio) e più tardi uno speciale *praetor de liberalibus causis*, con l'effetto di far cadere praticamente in disuetudine il ricorso al collegio dei *centumviri*. In definitiva, sotto l'impulso del motivo (caro agli imperatori) del *favor libertatis*, le liberazioni di schiavi vennero ad essere notevolmente facilitate.

(b) Ancora, in materia di soggetti giuridici, merita citazione la comparsa in età adrianea di un nuovo istituto privatistico, palesemente modellato sull'iniziativa pubblicistica delle istituzioni alimentari (n. 175), l'obbligo degli *alimenta* tra stretti congiunti. Anche qui la competenza di prima istanza fu attribuita ai *consules*: i quali provvidero a tutelare le richieste di soccorso (limitatamente allo stretto necessario) che le persone in comprovato stato di bisogno facessero ai loro parenti, anche in linea di discendenza femminile (cioè ai loro *cognati*), quando questi fossero nella provata possibilità di sovvenirli.

(c) In materia di successioni *mortis causa*, tralasciando il già descritto istituto del *testamentum militis* (n. 208), il discorso deve fermarsi sull'istituto del *fideicommissum* e sul connesso istituto dei *codicilli*, che determinarono un notevolissimo strappo al rigido formalismo testamentario. Per *fideicommissum* si intese la preghiera (*rogatio*), comunque formulata (anche fuori del testamento e persino a voce), con la quale l'ereditando si rimetteva alla *fides* del suo erede o legatario *iure civili* affinché egli, agendo come suo *fiduciarius*, trasferisse i cespiti ricevuti o anche tutto il compendio ereditario (cd. *fideicommissum hereditatis*) a quegli che, nel desiderio dell'ereditando, dovesse esserne l'effettivo beneficiario (il cd. *fideicommissarius*). La *rogatio* poteva anche consistere, e consisteva spesso, nella preghiera di dare la libertà ad uno schiavo (cd. *fideicommissum libertatis*). A loro volta, i *codicilli* erano un documento privo dei requisiti formali del testamento, con cui si usavano formulare per iscritto *fideicommissa* o si attribuivano spesso, per trascuranza delle regole civilistiche e onorarie sui *testamenta*, veri e propri *legata*.

Di fronte a queste usanze, tanto diffuse quanto giustificabili (sopra tutto sul piano dell'urgenza), il problema, che lo stesso Augusto avviò a soluzione, fu quello di dare protezione al *fideicommissarius* contro il *fiduciarius* recalcitrante, nonché, per l'ipotesi di *codicilli* contenenti *legata*, quello di far valere i *codicilli* come una sorta di appendice del *testamentum* (che dunque non poteva mancare) purché si trattasse di *codicilli testamento confirmati*, cioè espressamente richiamati dal testamento stesso.

Fu Augusto ad istituire il *praetor fideicommissarius* a tutela della pretesa del fedecommissario (n. 208). Numerosi senatoconsulti successivi perfezionarono l'istituto; questo loro riferimento ad un prodotto del *ius novum* li qualifica storicamente come fonti dello stesso. Così, il *SC. Trebellianum* del 56 d.C. stabilì che se, dopo il trasferimento dei beni relitti dall'*heres fiduciarius* al *fideicommissarius*, si presentassero terze persone a rivendicare i beni stessi presso l'*heres fiduciarius*, questi fosse tutelato da una *exceptio restitutae hereditatis*, e stabilì, inoltre, che contro il *fideicommissarius* (e, se del caso, anche a favore di lui) spettassero in via utile le azioni contro l'erede (o a suo favore). Il *SC. Pegasianum*, dell'età di Vespasiano (75 d.C.?), per evitare che l'*heres fiduciarius* si astenesse dall'adire l'eredità non avendovi interesse (il che capitava immancabilmente nei casi di fedecommissato universale), dispose che a lui fosse sempre riservato un quarto dell'eredità, in analogia con la regola della *lex Falcidia de legatis*. I *SCC. Rubrianum, Dasumianum e Articuleianum*, del periodo 101-103 d.C., stabilirono che, se coloro che erano stati incaricati per fedecommissato di manomettere degli schiavi si rifiutassero di farlo anche dietro invito del pretore, questi potesse pronunziare egli stesso la libertà, con l'effetto che i *sevi* manomessi si considerassero *liberti* (cd. *oreini*) del dante causa e non del fiduciario; estesero l'innovazione anche al caso che il fiduciario fosse assente, anziché renitente (salvo che, in tal caso, gli schiavi manomessi si consideravano *liberti* del fiduciario); dichiararono applicabili le di-

sposizioni ora dette anche alle province. Il riconoscimento dei *codicilli testamento confirmati* come validi *iure civili* limitatamente ai *legata* fu dovuto alla giurisprudenza e fu quindi attuato anche in sede di *cognitio ordinaria*.

(d) Sempre in tema di successioni *mortis causa*, notevole fu l'impulso dato dalla *cognitio extra ordinem* all'istituto della *querela inofficiosi testamenti*. Non si trattò di una novità. Già nel periodo preclassico, se il testatore non aveva provveduto o sufficientemente provveduto ai suoi più stretti parenti, questi ultimi esercitavano contro l'*heres institutus* l'*hereditatis petitio*, nella forma della *legis actio per sacramentum*, allo scopo di reclamare quel *quid* che egli avrebbe avuto l'obbligo morale (*officium pietatis*) di assegnar loro: i *centumviri*, competenti a giudicare con una certa larghezza in ordine alle cause in materia di eredità (e in materia di libertà), presero l'uso di dare ascolto a questa *querela* quando la lesione apparisse eccessiva, ma in tal caso essi altro non potevano fare, di regola, che condannare il convenuto al controvalore di tutto l'asse ereditario (il che era spesso, per altro verso, del pari ingiusto). La *cognitio extra ordinem*, sia sotto specie di *querela straordinaria* che sotto specie di *appellatio* contro la condanna centumvirale del processo ordinario, servì egregiamente ad equilibrare la situazione: l'*heres institutus* veniva con essa a poter essere condannato a restituire la sola *portio debita*, commisurata solitamente a un quarto dell'asse ereditario.

Sul finire dell'età classica, il *ius novum* ammise anche una *querela inofficiosae donationis* intesa alla riduzione delle donazioni fatte dal *de cuius*, se lesive della *portio debita*.

### § 34. — LA GIURISPRUDENZA CLASSICA

SOMMARIO: 214. La giurisprudenza romana classica. — 215. I modi dell'attività giurisprudenziale classica. — 216. Segue. L'attività didattica. — 217. Le forme della letteratura giuridica classica. — 218. Segue. Le opere di commento. — 219. Segue. Le opere di casistica. — 220. Segue. Le opere monografiche. — 221. Segue. Le opere elementari.

214. Se l'ordinamento giuridico romano universale merita, nel suo complesso, la denominazione di 'diritto romano classico', ciò si deve precipuamente attribuire all'opera assiduamente svolta dalla giurisprudenza del periodo della *respublica* universale: la quale, dunque, ancor più a ragione esige l'appellativo, che universalmente le si dà, di giurisprudenza classica. Fedeli ad una tradizione nobilissima, mirabilmente dotati di ampiezza di vedute sistematiche e, sopra tutto, di argutezza di intuito pratico, relativamente indipendenti dalla stessa influenza politica dei *principes*, i giureconsulti della *respublica* universale romana eressero un '*monumentum aere perennius*' di sapere giuridico. In una società sempre meno libera a causa del regime del *principatus*, i giuristi classici furono

forse il ceto che più validamente resistette, nei limiti del possibile, alle pressioni del *princeps*.

La giurisprudenza romana classica mancò, indubbiamente, dei caratteri, che, come si è detto a suo luogo (n. 148), valsero ad individuare l'attività giuridica dei secoli precedenti: il nazionalismo, la democraticità e la creatività. Tuttavia, ciò non vuol dire che essa abbia avuto le caratteristiche opposte, ma soltanto che quei caratteri si modificarono, nel nuovo periodo, sensibilmente. Le caratteristiche peculiari della giurisprudenza classica furono, infatti: a) l'oculato tradizionalismo, vale a dire la cautela dei suoi esponenti nel mettere da parte i vecchi schemi e le vecchie concezioni, quindi la tendenza ad utilizzarli ove possibile; b) la selezione dei suoi rappresentanti ad opera dei *principes*, da intendersi però nel senso limitato che questi cercarono con vari mezzi di favorire alcuni giureconsulti, pur senza togliere agli altri la possibilità di esplicitare liberamente la loro attività; c) l'orientamento sistematico della sua opera, cioè a dire la tendenza dei giuristi classici ad impiegare le loro attitudini 'creative' piuttosto nella costruzione di 'sistemi' espositivi e inquadrativi unitari del diritto vigente che nella diretta o indiretta produzione di nuovi istituti.

Gli storiografi del diritto romano possono dirsi unanimi nello identificare il periodo storico della giurisprudenza classica come il periodo che va, quanto meno, da Augusto ai Severi (27 a.C. - 235 d.C.). Ma un problema che non è stato, forse, sufficientemente approfondito è quello relativo alla funzione storica che la giurisprudenza classica ebbe ad esercitare.

Può sorprendere, almeno a tutta prima, il fatto che l'attività giurisprudenziale, sola fra tutte le manifestazioni della vita sociale romana, abbia tanto lungamente e validamente resistito all'assorbimento del potere dei *principes*. A nostro parere, la ragione fondamentale della relativa autonomia della giurisprudenza classica rispetto al principato va vista nel suo rigoroso tecnicismo, richiamandosi al quale essa difese efficacemente, di fronte alle tendenze innovatrici dei *principes*, i valori della tradizione nazionale. La funzione che essa esplicò fu di frenare e disciplinare quelle tendenze innovatrici, di arginare validamente le infiltrazioni delle civiltà romanizzate, e insomma di permettere la conservazione della 'romanità' per circa tre secoli ancora, da Augusto a Diocleziano.

I *principes* di Roma, nella loro acutezza politica, intesero chiaramente, di massima, donde provenisse la maggior resistenza al regime autoritario di governo della *respublica*. Il loro comportamento nei riguardi del ceto giurisprudenziale fu, peraltro, improntato a molta cautela e si orientò verso l'esercizio di un'influenza in-

diretta sulla medesima: influenza esercitata dapprima attraverso la concessione del *ius publice respondendi* ad alcuni giuristi amici (n. 200), con l'effetto di svaloriizzare praticamente gli altri, di poi anche attraverso l'immissione dei giuristi favoriti nel *consilium principis*. Tuttavia, con ciò né fu annullata l'importanza della giurisprudenza non ufficiale, che rimase invece assai rilevante, né fu assicurato l'asservimento della giurisprudenza ufficiale, la quale ultima conservò un così sensibile grado di indipendenza, da influenzare e mitigare a sua volta l'attività giuridica dei *principes*.

Beninteso, anche i giureconsulti classici, per poter giungere ad un *modus vivendi* con il potere di governo dovettero fare dei sacrifici. Un primo sacrificio, più apparente che reale, fu costituito dall'esclusione quasi completa dal loro campo di azione e di studio dei rapporti giuridici pubblici; o, più precisamente, fu rappresentato dalla necessitata insistenza nel tradizionale disinteresse verso quegli argomenti, estranei, del resto, al nucleo originario del diritto romano. Altro sacrificio, vero e inescusabile, consistette nell'abbandono di quella 'creatività' che aveva caratterizzato la giurisprudenza preclassica e che aveva fatto di questa l'interprete più genuina e pronta delle nuove istanze sociali (sia pure, è doveroso aggiungerlo, subordinatamente agli interessi del ceto dominante da cui erano espressi i suoi rappresentanti). Comunque, la giurisprudenza classica, orientandosi verso l'attività teoretica e sistematica, principalmente in materia di diritto e processo privato, fu ben lungi dal ridursi ad una piatta azione classificatrice di norme. La sua tendenza, sopra tutto nella fase adrianea, alla creazione di concetti e di categorie generali, che schematizzavano in forma di teoremi solenni (pur inevitabilmente deformandola) l'esperienza viva dei secoli precedenti, fu espressione del suo coraggioso e sagace tentativo di sovrapporre all'iniziativa dei *principes* una tavola di valori giuridici immutabili (*l'aequitas*, il *bōnum et aequum*, la *iustitia*, il *ius naturale* ecc.), che i *principes* non avevano il potere di contestare e di cui i giureconsulti si affermarono i depositari e gli interpreti più qualificati.

Notevolmente vario fu comunque l'atteggiamento della giurisprudenza romana nelle tre fasi storiche in cui il periodo classico può essere nel suo complesso ripartito.

(a) Nella fase augustea della *respublica* universale romana (27 a.C. - 117 d.C.), attraverso la creazione del *ius publice respondendi*, si determinò, come già si è detto (n. 200), una ristretta giurisprudenza 'ufficiosa' nel seno della giurisprudenza romana. A prescindere da ciò, l'attività giurisprudenziale, in generale, si volse prevalentemente al riordinamento sistematico dei due massimi patrimoni giuridici, il *ius civile* e il *ius honorarium*, impostando e risol-

vendo, attraverso numerose e varie diversità di opinioni, innumerevoli problemi pratici suscitati dallo studio di essi.

(b) Nella fase adrianea della *respublica* universale romana (117-235 d.C.) decadde, ma non ristagnò del tutto, l'attività della giurisprudenza 'ufficiosa' e molti giureconsulti passarono ad esercitare stabilmente attività consiliare nei riguardi dei *principes*. Nel campo dottrinale, i giuristi si dedicarono alla coordinazione del *ius civile* e del *ius honorarium*, tra loro e con il *ius extraordinarium*, e almeno tendenzialmente cercarono di studiare l'ordinamento giuridico vigente come un tutto unico di norme (di *ius privatum*) e di istituzioni (di *ius publicum*) (n. 197).

(c) Nella fase di crisi della *respublica* universale romana (235-285 d.C.) la dissoluzione generale della 'romanità' si rifletté in una paurosa decadenza dell'attività giurisprudenziale classica in ogni suo settore. Di questo decadimento della giurisprudenza classica i segni piú chiari furono costituiti dal quasi totale appiattimento delle personalità singole dei giureconsulti, di cui non restarono ai posteri che pochissimi nomi, nonché dalla sciatteria delle trascrizioni, dal superficialismo delle parafrasi, dalla vacuità delle annotazioni sofferte, nella tradizione manoscritta, dalle opere dei giureconsulti delle fasi precedenti.

215. L'attività giurisprudenziale, nel periodo classico, fu ancora essenzialmente improntata a quei caratteri di tecnicità e di gratuità che già si erano messi in luce nel periodo preclassico (n. 149). Tuttavia, anche queste due caratteristiche subirono qualche sensibile modificazione.

La giurisprudenza classica continuò ad essere precipuamente limitata all'*interpretatio iuris* in senso rigorosamente tecnico, ma non mancò di manifestare qualche tendenza teoretica, ad addentellati filosofici, di una certa importanza. Queste spinte verso la mera teoria, avulsa dalla stretta considerazione del diritto vigente, si manifestarono sopra tutto nella fase adrianea e furono occasionate principalmente dallo sviluppo dell'attività didattica a carattere istituzionale, la quale esigeva una certa qual fantasia nell'inquadramento schematico dei concetti tecnici. Vi è chi dubita della classicità di queste manifestazioni, ma si tratta di dubbi, a nostro avviso, per buona parte infondati, perché determinati da quella visuale soverchiamente rigida che la dottrina ancor oggi dominante ha del diritto classico. D'altronde, si è anche avuto occasione d'indicare (n. 214) quali ragioni piú sottili e profonde, di resistenza alle iniziative giuridiche dei *principes*, abbiano potuto determinare questo orientamento teorizzante, di distaccato 'tecnicismo', della giurisprudenza adrianea.

Quanto al carattere di gratuità della giurisprudenza, esso fu parzialmente incrinato, nel periodo classico, dall'uso di qualche giureconsulto di percepire *honoraria* per la sua attività didattica. Questa prassi, che non dovette essere neanche assai larga, almeno in Italia, non si propagò fuori del campo dell'insegnamento. Del resto, l'affermazione che le prestazioni dei giuristi non hanno prezzo fu proprio di un giurisperito dell'età dei Severi, Ulpiano (n. 232). Non si dimentichi però che dell'assistenza assidua del giurista, nelle vesti (o sotto il travestimento) dell'*advocatus*, si ebbe sempre piú largamente bisogno in sede di *cognitio extra ordinem*, sopra tutto in materia di controversie private (n. 212), e che l'*advocatus* non aveva ragione alcuna per non farsi ricompensare.

I modi tipici dell'attività giurisprudenziale furono, nel periodo classico, sempre quelli della emissione di *responsa* su richiesta dei privati. Ma col passar degli anni questo tipo di attività finì, in buona sostanza, per esaurirsi quasi del tutto.

(a) Prima a venir meno fu l'attività del *ed. agere*, consistente nel dare *responsa* in tema di *actiones*. La decadenza di questa attività andò, infatti, di pari passo con l'esaurimento della vitalità del *ius honorarium*. Vero è che del consiglio dei giuristi vi fu sempre piú accentuato bisogno in materia di *cognitio extra ordinem*; ma in questo campo l'intervento del giurista era necessario sopra tutto in fase dibattimentale (n. 212), a titolo, lo abbiamo detto, di vera e propria assistenza processuale.

(b) Piú a lungo fu esercitata dai giureconsulti l'attività *ed. del cavere*, particolarmente in materia di testamenti. Ma anche essa finì, nel corso del sec. II d.C., per estinguersi quasi totalmente sopra tutto a causa del diffondersi dei formulari, che potevano essere riempiti dagli stessi interessati o dagli appartenenti al vasto sottobosco dei *tabelliones*.

(c) L'attività del *respondere* in senso proprio fu oggetto di particolari cure da parte dei *principes*. L'introduzione del *ius publice respondendi* (n. 200) non esclude, comunque, il *respondere* dei giureconsulti non privilegiati, cui i privati non mancarono di rivolgersi egualmente, qualora ne fosse indiscusso il valore. I *responsa* di costoro, se pur non avevano forza di legge, erano sempre tali da esercitare una qualche influenza sui magistrati e sui giudici nel caso in cui questi non fossero vincolati dalle *sententiae et opiniones* esplicitate dai giureconsulti ufficiali.

La tecnica dei *responsa* giurisprudenziali classici fu, piú o meno, quella dei *responsa* preclassici, salvo che vi fu maggior tendenza, da parte dei rispondenti, a giustificare sobriamente le loro opinioni, spesso citando i precedenti autorevoli delle stesse. L'uso corrente fu di dare i *responsa* 'siguata', cioè con tanto di sigillo che

ne garantisce l'autenticità. Forse questo fu addirittura un obbligo, sancito da Augusto, per i *responsa* emessi *ex auctoritate principis*: obbligo poi confermato per i *responsa* emanati dai giuristi muniti di *ius respondendi*.

(d) I giureconsulti classici svolsero anche, su larga scala, attività di consiglieri: sia, come già in periodo preclassico, nei riguardi dei *magistratus* giurisdicenti, sia nei riguardi del *princeps* e dei suoi più alti funzionari (il *praefectus praetorio*, il *praefectus urbi*, i governatori provinciali).

Molta importanza ebbe l'attività dei giureconsulti come *consiliarii* del *princeps* e dei suoi funzionari, perché fu appunto essa ad infrenare la tendenza ad eccedere in innovazioni e in concessioni a costumanze giuridiche provinciali. Nella fase augustea il *consilium principis* non aveva carattere ufficiale e la politica dei *principes* nei riguardi della classe giurisprudenziale si riassumeva nel favorire alcuni giureconsulti con il *ius publice respondendi*, evitando, in genere, di invadere il loro campo di azione. Con Adriano la situazione mutò notevolmente, perché i principali giureconsulti furono chiamati a partecipare stabilmente al *consilium principis*, divenuto organismo ufficiale, e furono altresì nominati *adessores* dei funzionari imperiali, con l'effetto di essere più saldamente legati alle direttive politiche dei *principes*.

Un altro mezzo di cui i *principes* si avvalsero per utilizzare i giureconsulti, e nel contempo per garantirsi il loro conformismo, fu, a partire dalla fase adrianea, quello di nominarli loro funzionari, e particolarmente *iuridici*, *praefecti urbi* e *praefecti praetorio*.

216. Rimarchevole sviluppo ebbe, nel periodo classico, la attività giurisprudenziale didattica, già coltivata e sviluppata nel periodo precedente. Essa non fu soltanto espletata dai giureconsulti in occasione della loro attività generale, ma fu anche, da molti giuristi noti e anonimi, esercitata come fine a se stessa, sopra tutto nelle *provinciae*, allo scopo di illustrare i primi rudimenti dell'ordinamento giuridico romano alle popolazioni locali.

Poco sappiamo, per vero, di più preciso circa l'organizzazione di queste scuole volte all'insegnamento elementare. È presumibile che avessero delle sedi stabili, è probabile che i loro maestri si facessero pagare dagli allievi (n. 215), è pensabile anche che i giuristi più illustri e affermati rifuggissero dall'impiegarvisi stabilmente (pur se forse qualcuno ne avrà accettato una sorta di patronato). Il dato sicuro della esistenza di queste *stationes ius publice docentium et respondentium* (per usare parole di Gellio) non deve, comunque, indurre a ritenere che solo in questo modo 'organizzato' si sia svolto l'insegnamento del diritto nella Roma classica.

Al contrario, il fenomeno tipicamente preclassico della libera frequentazione dei giuristi più rinomati da parte di volontari discepoli, almeno nel primo secolo del periodo classico, non scomparve affatto.

Discepoli (*auditores*) ebbero, come si vedrà, tutti i massimi giureconsulti dell'età classica. Ma nella fase augustea si formarono addirittura, in Roma, due opposte correnti giurisprudenziali, che sembrano, entro certi limiti, ricollegarsi alla opposizione tra Muciani e Serviani (n. 151): quella dei *Sabiniani* (o *Cassiani*) e quella dei *Proculiani* (o *Proculiani*). La loro origine, pare si debba ricondurre ad una famosissima rivalità tra due giuristi dei tempi di Augusto, Capitone e Labeone (n. 222): dei quali l'uno procedé molto avanti nel *cursus honorum* e utilizzò costantemente il favore del *princeps*, l'altro fu invece insopportabile della protezione imperiale e, interrompendo la carriera magistratuale a livello di *praetor*, concentrò ad un certo punto ogni sua attività nello studio del diritto: di solito si parla di un Capitone asservito ai *principes* e di un Labeone fiero avversario degli stessi e difensore delle libertà repubblicane, ma è una forzatura ingiustificata che subisce troppo passivamente qualche ambigua insinuazione di Tacito. Il superamento della rivalità delle scuole e la composizione dei loro contrasti dottrinali fu operato dall'ultimo eminente giurista sabiniano, Salvio Giuliano (n. 226).

Tentar di definire ideologicamente il carattere delle due correnti giurisprudenziali sarebbe cosa vana, e lo dimostra l'inutilità dei moltissimi tentativi sinora fatti. La *communis opinio* qualifica 'conservatrice' la corrente sabiniana e 'progressiva' quella proculiana o, tutt'al più, specifica che i Sabiniani predilessero un metodo conservatore, formalistico e dichiarativo, di interpretazione del diritto, mentre i Proculiani si attenero ad un metodo d'interpretazione progressivo, aderente alle variazioni della vita sociale. Ma questi attributi possono avere qualche valore (e sino ad un certo punto) in ordine alle persone, rispettivamente, di Capitone e di Labeone. Basta, a togliere loro ogni fondamento, lo studio delle numerose questioni che, a quanto ci risulta, insorsero fra le due scuole, perché esso dimostra ampiamente che a volte i Proculiani furono molto più conservatori degli stessi Sabiniani. A nostro parere, ed a parere di molti studiosi, la tesi da adottare è proprio quella che potrebbe sembrare ed è sembrata, a tutta prima, la più superficiale. Le correnti, sabiniana e proculiana, non ebbero una ben distinta fisionomia scientifica, ma furono come due 'circoli' in concorrenza (Pomponio le qualifica *diversae sectae*). L'appartenenza all'una o all'altra delle due *sectae* fu, più che altro, determinata da complessi motivi personali, quali la rivalità con giuri-

sti della opposta corrente, la fedeltà dei discepoli ai maestri, la stessa tradizione familiare. Gli indirizzi interpretativi non furono sempre identici, ma mutarono, a volte, col succedersi dei capiscuola.

Quanto alle denominazioni assunte dai giuristi rivali ('*Sabiniani*' o '*Cassiani*' da un lato, '*Proculiani*' dall'altro), non deve troppo stupire che esse non siano derivate dai nomi di Capitone e di Labeone. Fu solo in una fase successiva, per opera dei rispettivi discepoli di quei due giuristi, che le due *sectae* presero consistenza. Ben lo fa capire ancora Pomponio, nel suo *liber singularis enchiridii* (n. 227), quando dice che a Capitone succedessero Sabino e Cassio e a Labeone tennero dietro Nerva padre e Proculo, aggiungendo che costoro '*adhuc eas dissensiones auxerunt*'. Sabino e Cassio, Nerva e Proculo, dunque, trasformarono un dissenso meramente personale in quel contrasto di circoli giurisprudenziali che riempì di sé la vita giuridica del I sec. d.C. Fu insomma ben a ragione che proprio ai nomi loro vennero rapportate le denominazioni dell'una e dell'altra *secta*.

Il ricordo delle *dissensiones* tra Sabiniani e Proculiani fu molto presente ai giuristi delle età successive, anche se per gran parte si trattava di divergenze ormai superate. Vi fu anche, in età adrianea, chi informò prevalentemente il proprio pensiero all'uno piuttosto che all'altro indirizzo dottrinale: esemplare il caso di Gaio (n. 228), che qualificava i Sabiniani '*nostri praeceptores*' e indicava i Proculiani come '*diversae scholae auctores*'. Quelle che erano state in vita soltanto due *sectae* si trasformavano così, nella memoria dei posteri, in due scuole ideali, che in certo senso personalizzavano i termini dialettici di alcuni tra i più importanti problemi del diritto.

217. Le forme letterarie in cui si estrinsecò la complessa attività giurisprudenziale classica furono, ovviamente, assai più variate di quelle del periodo preclassico. A prescindere dalle mere raccolte di formulari ad uso pratico, esse possono essere ricondotte ai seguenti tipi generali: opere di commento; opere di casistica; opere monografiche; opere elementari.

Come si vede, mancarono alla letteratura giuridica classica le grandi opere sistematiche, nelle quali la materia giuridica fosse organicamente trattata da punti di vista e di inquadramento logico-giuridici. Eppure ciò non toglie che caratteristica della giurisprudenza classica sia stata proprio la tendenza sistematica. Se questa tendenza non si tradusse formalmente in genere letterario, ciò fu principalmente per il tradizionalismo dei giuristi, poco inclini ad abbandonare le vecchie formule espositive per formule sistematiche nuove, anche se più razionali. Dipese anche, va aggiunto,

dal tempo limitato che i giureconsulti dedicarono allo studio, alla attività scientifica come fine a se stessa, presi come erano da molte altre attività pratiche, di rispondenti, di consiglieri, di magistrati, di funzionari e via dicendo.

Le opere dei giuristi classici, fatta eccezione per talune a carattere dichiaratamente isagogico (che sono poi le sole in cui sia chiaramente visibile una impostazione logico-sistematica dell'esposizione), furono tutte, in fondo, a spunto occasionale, a contenuto casistico, a redazione probabilmente affrettata, forse parzialmente affidata agli *auditores* o desunta dagli appunti degli stessi. In esse, insomma, il 'sistema' dei singoli autori, il loro modo di concepire e di inquadrare nel suo complesso il fenomeno giuridico positivo, non risulta dall'esame della struttura formale; ma scaturisce dall'indagine, assai più difficile, dei presupposti impliciti delle singole affermazioni particolari.

A questo convincimento la storiografia romanistica non è giunta senza rilevanti oscillazioni, né è pervenuta (o ancora pervenuta) in modo unanime. Pure, la conclusione è chiaramente imposta dall'esame della palinogenesi che nel 1889 il Lenel ha compiuto delle opere classiche attraverso il riordinamento dei frammenti (più o meno numerosi) che di esse ci hanno trasmesso i *Digesta* di Giustiniano (n. 274) ed altre compilazioni postclassiche di minore importanza. Anche a voler ritenere che i guasti ad esse apportati dai glossatori pregiustiniani e dai commissari triboniani siano vastissimi, rimane netta l'impressione che i testi genuini fossero ben lontani da una apprezzabile unità stilistica e da una minuziosa organicità di sistemazione. Il linguaggio originario era probabilmente, nei confronti delle redazioni a noi pervenute, più disteso in molti punti, più incisivo in molti altri, più limpido dovunque; ma ciò non toglie che esso si riveli assai spesso spicciativo, o quanto meno privo del lavoro di lima, vale a dire proprio di un'attività di note e di appunti che ha dato a sua volta materia a elaborazioni non del tutto equilibrate nelle varie parti, a trattazioni evidentemente fatte con rapide rieciture di quelle note e di quegli appunti in orditi espositivi a carattere del tutto superficiale e tradizionale. La riprova se ne ha nell'unica opera giuridica classica giunta sino a noi pressoché integralmente, le *institutiones* di Gaio (n. 228); un'opera che, pur avendo (eccezionalmente) una sua sistematica particolarmente curata, mostra lacune, ripetizioni, squilibri di esposizione, variazioni di tono, che è ben difficile attribuire tutti all'elaborazione glossatoria postclassica. Sicché concludere che il 'sistema', inteso rigorosamente come la visione organica e ordinata dell'ordinamento giuridico, costitui per i classici solo una tendenza, non una apprezzabile realizzazione, è ormai, allo stato delle nostre conoscenze, addirittura necessario.

218. Le opere di commento dei giuristi classici sono caratterizzate dal fatto di esporre la materia giuridica sotto specie di

commento a testi legislativi, giurisdizionali o giurisprudenziali precedenti. Esse possono essere classificate in quattro categorie: *libri iuris civilis*; *libri ad edictum*; commenti a testi di *ius publicum*; commenti e note ad opere di precedenti giureconsulti.

(a) I *libri iuris civilis*, di cui furono autori, per quel che ci risulta, solo Sabino e Cassio (n. 223), potrebbero anche essere qualificati come opere sistematiche, se, in sostanza, non si trattasse di revisioni del molto approssimativo 'sistema' di *ius civile* di Q. Mucio (n. 151).

Dei *libri* di Cassio sappiamo troppo poco per poter stabilire sino a che punto corrispondessero a quelli di Mucio, e in particolare se ne ricalcassero pedissequamente l'ordine espositivo. Dei *libri iuris civilis* di Sabino sappiamo molto di più, non perché ce ne sia pervenuto qualche frammento, ma perché furono largamente commentati da autori successivi, le cui opere permettono di individuare vari lemmi scritti da Sabino e permettono sopra tutto di rintracciare le linee maestre della sua esposizione (il cd. sistema sabiniano). Il sistema di Quinto Mucio è rispettato sino a un certo punto: le due prime parti (diritto successorio e diritto delle persone) approssimativamente coincidono, ma le altre due (rapporti obbligatori e rapporti reali) sono presentate in ordine inverso a quello della trattazione muciana.

Il limitatissimo numero dei *libri* (solo tre rispetto ai diciotto di Quinto Mucio) ha anche indotto a classificare l'opera di Sabino tra quelle di tipo isagogico. Ma la tesi non persuade. Anche se l'utilizzazione a fini didattici ne fu larga (il che non siamo tuttavia in grado di stabilire), il carattere prevalente, anzi proprio, del trattato sabiniano fu quello di una sintesi, tanto rigorosa quanto efficace, del *ius civile* muciano: sintesi aggiornata (e talvolta integrata da richiami a istituti del *ius honorarium*), alla stesura della quale il giurista dovette concentrarsi negli anni, sino ai cinquanta, in cui condusse una vita particolarmente oscura e laboriosa.

(b) *Libri ad edictum* (*praetorum*, *aedilium curulium*, *provinciale*) furono scritti in gran numero da vari giuristi, col metodo di riportare le clausole edittali, facendole seguire da un commento. Particolarmente ampie furono le opere *ad edictum praetoris*, spesso vastamente integrate, peraltro, da squarci relativi a materie di *ius civile*.

Autori di commentari edittali furono Labeone (n. 222), Masurio Sabino e Celio Sabino (n. 223), Viviano e Sesto Pedio (n. 225), Pomponio (n. 227), Gaio (n. 228), Paolo (n. 231), Ulpiano (n. 232), Callistrato (n. 233) e ancora, a quanto risulta da un cenno di Ulpiano, un tal Quinto Saturnino, che è forse da identificare con Claudio o con Venuleio Saturnino (n. 227). La sistematica delle loro opere fu, salvo talune sporadiche varianti (sopra tutto in Paolo), quella dei testi edittali (n. 206).

(c) Numerosi, in ogni tempo, furono i commenti a testi di *ius publicum*: dalle principali *leges* preclassiche a quelle della fase augustea ed ai *senatusconsulta* normativi. Ma per molti di essi, di cui a noi sono pervenuti sparuti frammenti o soltanto notizie, è da chiedersi se siano stati mai concepiti o scritti come opere autonome. Sopra tutto di fronte a certi *libri singulares* (*ad legem Cinciam*, *ad legem Falernam*, *ad*

*SC. Tertullianum*, *ad orationem divi Severi* e via dicendo) sorge il dubbio che si tratti piuttosto di 'estratti', eventualmente operati in età postclassica, da più vaste trattazioni (*libri digestorum* e *ad edictum*, sopra tutto).

Oggetto preferito dei commenti al *ius publicum* furono le leggi augustee: le *leges Julia et Papia Poppaea* furono commentate da Mauriciano e Terenzio Clemente (n. 227), da Gaio (n. 228), da Marcello (n. 229), da Paolo (n. 231), da Ulpiano (n. 232); la *lex Julia de adulteriis* fu commentata partitamente da Ulpiano, ma dette occasione anche a monografie di Papiniano (n. 230) e di Paolo; la *lex Aelia Sentia* fu commentata da Paolo e da Ulpiano. Labeone (n. 222) e Gaio (n. 228) scrissero anche *ad legem XII tabularum* (considerata, secondo la tradizione, come *lex publica*: n. 66), adeguandosi probabilmente al testo di Sesto Elió (n. 152).

(d) I commenti ad opere di precedenti giuristi furono l'attività prediletta dai giureconsulti classici, che con questo metodo riuscivano a contemperare il rispetto della tradizione con le esigenze di adeguamento dei principi antichi ai nuovi tempi ed alle nuove visuali. La gamma di questo tipo di opere fu vastissima. Si andò: dalle riedizioni aggiornate e munite di *notae* critiche del commentatore (riedizioni che erano pubblicate ovviamente sotto il nome dell'autore commentato); ai commentari lemmatici (pubblicati sotto il nome del commentatore), in cui gli insegnamenti (o una scelta degli insegnamenti) dell'autore commentato erano trascritti (o condensati) in altrettanti *lemmata* che costituivano appunto il dato di partenza delle considerazioni del commentatore; alle rielaborazioni di opere o di gruppi di opere di un singolo autore, generalmente in forma riassuntiva (rielaborazioni che erano, a seconda dei casi, indicate col nome dell'autore epitomato, oppure dell'epitomatore o di tutti e due).

L'intitolazione fu, corrispondentemente alla vastità della gamma ora descritta, molto varia: '*libri ad*' (col nome del giurista commentato all'accusativo), '*libri ex*' (col nome del giurista commentato all'ablativo), '*libri* (del giurista Tizio) *epitomati a*' (col nome dell'epitomatore all'ablativo), '*libri epitomarum*', '*libri pandectarum*', '*libri lectionum*'. Ma il titolo dell'opera spesso inganna circa il carattere del commento, sicché l'unica è analizzare, quando è possibile, i frammenti dell'opera stessa.

Tralasciando il lungo elenco delle *notae*, il quadro è approssimativamente questo. I *libri iuris civilis* di Q. Mucio (n. 154) furono commentati da un Lelio Felice (di cui parla Gellio), da Gaio (n. 228) e ampiamente da Pomponio (n. 227), il quale ultimo adottò il sistema del commentario lemmatico. I *digesta* di Alfeno Varo (n. 154) furono epitomati da Paolo (n. 231). I *pithanà* di Labeone (n. 222) furono epitomati egualmente da Paolo. I *posteriores* di Labeone furono annotati da Giavoleno (n. 229). L'opera di un non meglio noto Vitellio occasionò *libri ad Vitellium* di Sabino (n. 223) e di Paolo, il quale ultimo però sembra abbia in realtà utilizzato il commentario di Sabino. I *tre libri iuris civilis* di Sabino furono commentati col sistema lemmatico da Pomponio, da Paolo e da Ulpiano (n. 232). *Libri ex Cassio* (commentario lemmatico di un florilegio dei *libri iuris civilis* di Cassio) furono scritti da Giavoleno.

Plauzio (n. 225) dette adito a *libri ad* (o *ex*) di Giavoleno, Nerazio (n. 224), Pomponio e Paolo. Giuliano (n. 226) scrisse *libri ad Urseium Fero-cem* (n. 225) e *ex Minicio* (n. 225). *Ad Neratium* scrisse alcuni *libri* Paolo. Raccolte di estratti furono le *lectiones* (o *variae lectiones*) di Pomponio e di Paolo (queste ultime di dubbia genuinità), nonché i *libri pandectarum* di Ulpiano e di Modestino (n. 233). Un sunto di antichi testi (*libri iuris epitomarum*), forse da classificarsi piuttosto tra le crestomazie elementari (n. 221), scrisse il tardo Ermogeniano (n. 233).

**219.** Opere di casistica in senso proprio, cioè raccolte di *casus* o *problemata*, ciascuno con la sua soluzione, furono: i *libri responsorum*; i *libri quaestionum, disputationum, epistularum*; i *libri digestorum*.

Probabilmente questo tipo di raccolte fu quello in cui maggiormente operarono gli *auditores* (n. 217). Delle risposte e delle opinioni espresse dal giurista essi prendevano nota più o meno letterale, avendo cura di trascrivere o di esprimere il *casus* (sopra tutto se si trattava di un caso pratico) tal quale era stato formulato dagli interroganti. Si formavano così, man mano, registri a carattere cronologico che, peraltro, dovevano subire periodici riordinamenti sistematici, intesi a classificare le questioni per materia ed a facilitare pertanto, non solo ai fini dello studio ma anche ai fini del reperimento dei 'precedenti', l'utilizzazione in futuro del lavoro svolto in passato. Lo schema più ovvio di questa classificazione era offerto dall'*edictum* dei magistrati giurisdicenti. Quando finalmente si procedeva alla compilazione della raccolta (o dallo stesso giurista, o da lui con l'aiuto dei suoi *auditores*, o dagli *auditores* dopo la sua morte), lo schema tradizionale veniva generalmente mantenuto, ma i testi originari erano variamente sfrondati e rielaborati. Spesso erano taciuti (o genericizzati in *Titius* e *Caius*) i nomi degli interroganti e delle parti, sovente il *casus* era espresso in discorso indiretto, la risposta del giurista veniva di solito abbreviata (tacendosi motivazioni inutili in un discorso rivolto a lettori specializzati) e introdotta con un '*respondi*' o un '*respondit*'; altre volte anche il parere del giureconsulto veniva esposto in forma indiretta. Le riedizioni e rielaborazioni postclassiche (da ritenersi numerose e frequenti, dato l'interesse pratico di queste raccolte) procedettero ancora oltre lungo questa strada.

Questo in via generale. Ma qualche più specifica notizia non sarà inopportuna.

(a) I *libri responsorum* erano raccolte di *responsa*, ordinate generalmente secondo il sistema edittale, ma non senza variazioni rispetto ad esso. Per come ci sono pervenuti (attraverso il filtro delle rielaborazioni postclassiche), i *responsa* non risultano pubblicati, in genere, nella

forma originaria. Il *casus* è solitamente riassunto, omettendosi il nome delle parti ed altre indicazioni superflue, e la soluzione (introdotta con un '*respondi*', '*dixi*' ecc.) è spesso integrata con ulteriori osservazioni relative ad ipotesi simili od analoghe.

Numerosi sono i giuristi classici di qualche rilievo, compresi quelli sforniti di *ius publice respondendi*, che hanno lasciato notizia o traccia di *libri responsorum*. L'elenco sarebbe superfluo.

(b) I *libri quaestionum* o *disputationum* erano raccolte di *responsa* dati dai giuristi in ordine a *casus* puramente immaginari, benché realistici, prospettati dagli *auditores*. I giuristi più illustri raccoglievano, inoltre, nei *libri epistularum*, le *epistulae* indirizzate ad altri minori giureconsulti, che li avessero interrogati su questo o su quell'argomento. Questo tipo di opere si prestava, molto più dei *libri responsorum*, a divagazioni, osservazioni complete, incisi.

Va sottolineato, a scanso di equivoci, il carattere 'realistico' dei casi immaginari che davano materia alle *quaestiones* giuridiche: è il dato che differenzia nettamente queste ultime dalle molte questioni di sapore giuridico che si leggono nei libri dei retori. Mentre i retori adattavano liberamente le questioni da loro escogitate alle dimostrazioni e perorazioni di cui volevano dare esempio (spesso inventando di sana pianta i principi giuridici e i provvedimenti cui trovavano opportuno richiamarsi), i giuristi miravano a risolvere *casus* nuovi e inconsueti sulla base di una rigorosa aderenza al diritto dei loro tempi, subordinando cioè la dimostrazione ad un rilievo puntuale dell'esperienza giuridica romana.

Anche per i *libri quaestionum* e simili l'elenco degli autori sarebbe superfluo. Piuttosto vanno segnalate alcune opere che stanno a cavallo tra la raccolta di *quaestiones* e quella di *responsa* e che rappresentano, in certo senso, dei florilegi di insegnamenti memorabili pronunciati da un certo giurista: i *coniectanea* di Capitone (n. 222), i *pithanè* e i *posteriores* di Labeone (n. 222), i *memorialia* (menzionati da Gellio) di Masurio Sabino (n. 223), le *membranae* di Nerazio Prisco (n. 224).

(c) I *libri digestorum*, in cui si cimentarono pochissimi tra i massimi giureconsulti, erano, in sostanza, delle raccolte molto ampie di *quaestiones* e *responsa*, redatte in modo da riguardare tutto il diritto (privato) vigente.

A prescindere dai manuali didattici, i *libri digestorum* (da '*digere*' = ordinare) sono, forse, il tipo di opera, che maggiormente e meglio esprime le tendenze sistematiche dei giureconsulti classici. Il loro schema formale comportava due parti: una prima (più ampia) dedicata alle materie dell'*edictum praetoris*, ed una seconda relativa alle materie estranee all'editto (successione intestata civile, principali *leges, senatusconsulta* ecc.). Ma, in sostanza, i *libri digestorum* erano qualcosa di più di raccolte casistiche, perché riguardavano ogni possibile argomento dello scibile giuridico privato, ed erano, inoltre, qualcosa di diverso da un commento ai testi sopra citati, perché questi si limitavano a fornire all'autore solo lo spunto per trattare distesamente delle fattispecie da essi toccate.

Fu attraverso i *libri digestorum* che la giurisprudenza romana operò il massimo sforzo di coordinamento sistematico del *ius civile* e del *ius honorarium*. Fondamentali, al riguardo, i *digesta* di Celso figlio (n. 224), nei quali sono riunite raccolte precedenti (*commentarii, epistolae, quaestiones*), e i *digesta* di Salvio Giuliano (n. 226), anch'essi derivati dalla rielaborazione di raccolte precedenti. Scrissero *digesta* anche Marcello e Scevola (n. 229), ma il capolavoro insuperato fu l'opera di Giuliano, che esercitò decisiva influenza sui giuristi posteriori.

**220.** Opere a carattere monografico furono dalla giurisprudenza classica dedicate a svariati argomenti dello scibile giuridico. Esse ebbero scopi essenzialmente pratici, cioè di informazione specifica o di trattazione approfondita di materie speciali, o particolarmente interessanti, o di particolare rilievo pratico per il pubblico o per determinati magistrati e funzionari.

Generalmente le trattazioni monografiche si limitarono a pochi *libri*, od anche ad uno solo (*libri singulares*), e non è da escludere che molte di esse siano consistite in semplici stralci, più o meno rielaborati, da opere più vaste, operati dagli stessi autori di queste o dai loro *auditores*. In ordine a parecchi *libri singulares* vi sono, anzi, motivi per congetturare che si tratti di compilazioni postclassiche, il cui titolo ('*liber singularis*') sta a denunciare non già la dimensione materiale del *liber* papiraceo (cioè del rotolo di papiro), ma il carattere 'monografico' (cioè specifico o singolare, indipendentemente dalla dimensione) dell'opera (n. 256).

(a) Argomenti di carattere speciale furono trattati, tra l'altro, nei *libri* dedicati al *ius fisci*, ad altre materie finanziarie, alla *res militaris* (cioè alle norme speciali sui militari) e alla repressione criminale.

Di argomenti fiscali e finanziari si occuparono: Paolo (n. 231: *de iure fisci libri II, de censibus libri II* ecc.), Ulpiano (n. 232: *de censibus libri VI*), Marciano (n. 233: *de delatoribus liber singularis*), Callistrato (n. 233: *de iure fisci et populi libri IV*), Arcadio Carisio (n. 233: *de numeribus civilibus liber singularis*).

*De re militari* scrissero: Taruttieno Paterno (n. 229), Paolo (*de poenis militum liber singularis*), Macro e Menandro (n. 233).

Si occuparono della repressione criminale: Meciano (n. 227: *de iudiciis publicis libri XIV*), Venuleio Saturnino (n. 227: *de iudiciis publicis libri III*), Claudio Saturnino (n. 227: *de poenis paganorum liber singularis*), Paolo (*libri singulares de poenis e de extraordinariis criminibus*), Macro (*de iudiciis publicis libri II*), Marciano (*de iudiciis publicis libri II*), Modestino (n. 233: *de poenis libri IV*).

(b) Argomenti di particolare rilievo pratico, sia per il pubblico che per determinati magistrati e funzionari, formarono oggetto: dei *libri* sui *iudicia publica* in materia criminale; dei *libri de officio*, scritti essenzialmente per agevolare l'esercizio di certi *officia publicae* (*de officio*

*consulis, proconsulis, praesidis, praefecti* [urbi, vigillum, praetorio], *quaestoris, curatoris rei publicae, adessorum consularium, praetoris tutelaris*); dei *libri* in materia di *cognitio extra ordinem* (*de cognitio nibus, de appellationibus, de testibus*).

*De officio consulis* scrissero: Marcello (n. 229) e Ulpiano (n. 232). *De officio proconsulis*: Venuleio (n. 227), Paolo, Ulpiano. *De officio praesidis*: Macro. *De officio praefecti urbi*: Paolo e Ulpiano. *De officio praefecti vigillum*: Paolo e Ulpiano. *De officio praefecti praetorio*: Arcadio Carisio. *De officio quaestoris*: Ulpiano. *De officio curatoris rei publicae*: Ulpiano. *De officio adessorum*: Masurio Sabino (n. 223: *adessorium*) e Paolo. *De officio consularium*: Ulpiano. *De officio praetoris tutelaris*: Paolo, Ulpiano, Modestino (anche con riferimento più specifico alle cause di *excusatio* del tutore: *libri de excusationibus*). Degno di menzione è anche l'*Ἀστυνομιαὶς μονόβιβλος* di Papiniano (n. 230).

In materia di processo privato *extra ordinem* scrissero: Paolo (*de cognitionibus, de iure libellorum, de appellationibus, ad municipalem*), Ulpiano (*de appellationibus libri IV e de omnibus tribunalibus libri X*), Callistrato (*de cognitionibus libri VI*), Marciano (*de appellationibus*), Macro (*de appellationibus*), Arcadio Carisio (*de testibus liber singularis*).

(c) Argomenti di particolare interesse, meritevoli di trattazione più diffusa e specifica, furono le *manumissiones*, le *nuptiae*, le *verborum obligationes*, i *testamenta*, i *fideicommissa*. Sopra tutto queste monografie dedicate ad argomenti di diritto privato dovettero costituire stralci di opere più vaste. Per molte di esse, anzi, e particolarmente per taluni *libri singulares* di tipo teorizzante (*de iure singulari, de iuris et facti ignorantia* ecc.), deve revocarsi in dubbio che lo stralcio sia stato davvero compiuto in periodo classico, e non sia stato fatto, invece, nel periodo della decadenza.

**221.** Le opere a carattere elementare furono particolarmente composte dai giureconsulti della fase adrianea, non solo per le finalità dell'insegnamento, ma anche per quelle della rapida informazione a fini pratici. Esse furono di due tipi: manuali sistematici e crestomazie elementari.

(a) Manuali sistematici, in piccolo numero di *libri*, furono le *institutiones* di Gaio (n. 225), di Paolo (n. 231), di Ulpiano (n. 232), di Callistrato e di Marciano (n. 233); tutti degni di buona nota per i tentativi, che vi si esplicano, di una impostazione razionale dello *studium iuris*. I *libri XII institutionum* di Florentino (n. 229) rientrano solo in parte nella categoria dei manuali elementari, in quanto costituirono piuttosto un trattato di media grandezza.

Parlare, come taluni fanno, di un 'sistema istituzionale' proprio e caratteristico (cioè diverso dal sistema 'sabiniano' e da quello 'editale') sembra azzardato, anche se è giusto distinguere le opere a carattere istituzionale da ogni altro tipo di produzione letteraria classica. La nota comune a tutte è la tendenza alla sintesi, nonché il fatto di

aprirsi con un proemio sull'ordinamento giuridico e sulle sue fonti. Per il resto l'andamento espositivo è tutt'altro che identico. Le *institutiones* di Florentino (di cui abbiamo conoscenza lacunosa) trattano via via: delle fonti (libro I), del *matrimonium* e della *tutela* (III-V), dei rapporti reali (VI), dei rapporti obbligatori (VII-VIII), dello *status hominum* (IX), della successione ereditaria (X-XI). Quest'ordine diverge notevolmente da quello delle *institutiones* di Gaio (quasi integralmente pervenute), che è il seguente: fonti; diritto delle persone; cose e rapporti assoluti reali; successione ereditaria testata e intestata; *obligationes*; tutela dei diritti (*actiones*). Le *institutiones* di Marciano seguono il sistema di Gaio sino alla materia delle successioni, ma poi lo abbandonano e adottano un criterio diverso, assai poco chiaro, che fa dubitare che l'opera sia stata mai rifinita dall'autore. Degli altri manuali istituzionali resta troppo poco per poterne discorrere con costrutto.

(b) Crestomazie elementari furono le numerose raccolte di *regulae*, *definitiones*, *sententiae*, *opiniones*, *differentiae* dei vari giuristi, spesso non curate da essi personalmente, ma dai loro *auditores*.

Una caratterizzazione più precisa, a seconda dei titoli, è impresa vana. Scrissero *regulae* Nerazio (n. 224), Pomponio, Gaio, Cervidio Scevola (n. 229), Paolo, Licinio Rufino, Ulpiano, Marciano e Modestino (n. 233). Paolo fu autore anche di *sententiae* e di *manualia*, Ulpiano di *opiniones* (se l'opera è genuina), Modestino di *differentiae*.

Un posto a sé ha l'*enchiridion* di Pomponio, di cui diremo a suo tempo (n. 227), ma di cui si può qui anticipare che fu probabilmente proprio e solo una crestomazia elementare di appunti dettati da Pomponio ai suoi discepoli.

### § 35. — I PRINCIPALI GIURECONSULTI CLASSICI

SOMMARIO: 222. Capitone e Labeone. — 223. I corifei della corrente sabiniana. — 224. I corifei della corrente proculiana. — 225. Gli altri giuristi della fase augustea. — 226. Salvio Giuliano. — 227. Africano e Pomponio. — 228. Gaio. — 229. Marcello e Scevola. — 230. Papiniano. — 231. Paolo. — 232. Ulpiano. — 233. Marciano, Modestino e altre figure minori.

222. La lista dei giureconsulti classici e delle loro opere potrebbe prendere, a volerla fare in modo circostanziato, molto più spazio di quanto vi dedicheremo. Ai fini nostri è sufficiente citare i dati essenziali relativi ai giuristi di maggior spicco, rimettendo per ciascuno di essi a quanto già si è detto circa le varie forme in cui si esplicò l'attività giurisprudenziale classica.

I due personaggi dai quali occorre prendere le mosse sono i due già citati contemporanei di Augusto: Capitone e Labeone (n. 216).

(a) Capitone (*C. Ateius Capito*) fu *consul suffectus* nel 5 d.C. e *curator aquarum* dal 13 al 22 d.C. (anno della sua morte). Ebbe a maestro Aulo Ofilio (n. 154).

Le fonti ci rappresentano Capitone come dotato di notevole intelligenza, ma troppo facile a transigere con la propria coscienza, pur di ottenere il favore di Augusto o di Tiberio: '*humani divinique iuris sciens egregium publicum et bonas domi artes dehonestavit*'. Il giudizio è peraltro, come già si è detto (n. 216), quello di un censore severo, Tacito, forse eccessivamente concentrato nel tentativo di dare un significato politico alla contrapposizione, che innegabilmente vi fu, tra Capitone e Labeone e forse, si aggiunga, altrettanto eccessivamente propenso a segnalare con favore, tra i due rivali, Labeone, cioè l'uomo che, come vedremo subito, ebbe moti addirittura di stizza nei confronti di Augusto. Se si tiene presente che di Capitone Pomponio segnala come caratteristica precipua il rigido conservatorismo ('*in his, quae ei tradita fuerant, perseverabat*'), viene difficile sottoscrivere l'immagine di lui come giurista condiscendente verso le novità del principato.

Opere di Capitone furono: i *Libri de iure pontificio* (almeno 7), scritti forse per apprestare materiali sulla complessa materia ad Augusto (il quale fu fatto *pontifex maximus* nel 12 a.C.); i *Libri coniectaneorum* (almeno 9), in cui vennero discussi problemi di diritto pubblico e di diritto privato sollevati dalla costituzione del principato e dalla legislazione augustea. Posto che questo sia stato il profilo delle due opere (delle quali, in verità, ben poco ci è direttamente o indirettamente pervenuto), può anche sottoscrivere la ipotesi di una particolare vicinanza, tuttavia entro i limiti dell'onesto, di Capitone ai *principes*.

(b) Labeone (*M. Antistius Labeo*) fu allievo di Trebazio (n. 154) e figlio di un Pacuvio Labeone, anch'egli giurista. Nacque intorno al 45 a.C. e percorse il *cursus honorum* sino alla pretura, avvalendosi, esattamente come Capitone, della inevitabile protezione di Augusto. Fu solo quando Augusto (evidentemente in un anno posteriore al 5 d.C.) gli offrì la *commendatio* a *consul suffectus*, che egli, sdegnato che gli fosse stato precedentemente preferito Capitone, superbamente la rifiutò, ritirandosi a vita privata. Queste notizie, che ci provengono da Pomponio, consigliano di ridimensionare la sua figura di oppositore politico del *princeps*, quale ci è fornita da Tacito, e maggiormente trattengono dal giudicare Capitone una sorta di cortigiano.

Bisogna dire, d'altra parte, che Labeone era, forse ben più di Capitone, dotato di beni di fortuna e di una larga cultura, sopra tutto in grammatica. Si può capire, dunque, come possa essergli riuscito facile e gradevole, dopo l'abbandono della vita politica, darsi esclusivamente al diritto e dividere l'anno, a quanto ci narra Pomponio, tra sei mesi trascorsi in Roma con i discepoli e sei mesi

trascorsi lontano (forse nelle sue terre del Sannio) a meditare ed a scrivere.

L'opera di Labeone fu, in effetti, vastissima (400 libri, secondo Pomponio). Di essa sono noti: i *Libri de iure pontificio* (almeno 15), analoghi a quelli di Capitone; i *Libri ad XII tabulas* (almeno 2); i *Libri responsorum* (almeno 15); i *Libri epistularum*, di cui abbiamo notizie piuttosto vaghe; i *Ἰερόνων βιβλία* ('*rerum probabilium libri*') citati da Pomponio e da Ulpiano, escerpiti da Paolo, forse redatti da un discepolo; i commentari *ad edictum praetoris (urbani, peregrini) et aedilium curulium*, in un numero imprecisato di libri.

Fanno spicco, almeno ai nostri occhi, i *Posteriores libri* (almeno 40), una raccolta postuma di *quaestiones* (forse anche di pochi *responsa*) che fu annotata da Aristone (n. 225) e commentata da Giavoleno. Dell'opera abbiamo indiretta (e non si sa quanto deformata) conoscenza attraverso i libri di quest'ultimo (n. 223). La congettura più probabile è che essa sia stata pubblicata, sotto il nome di Labeone, da qualche suo amico o discepolo, utilizzando il materiale che lo stesso Labeone aveva accantonato e forse anche ordinato per materie durante la sua vita laboriosa. Si trattò, in altri termini, di un 'fondo' di documenti che, pubblicato integralmente e senza alcun tentativo di scelta, dovette rivelarsi certo prezioso, ma pieno di ripetizioni e di lungaggini. Di qui l'utilità del lavoro di riduzione e di annotazione espletato da Giavoleno; di qui anche la fortuna dell'edizione giavoleniana, che fece ben presto dimenticare la raccolta originale.

223. Corifei della corrente sabiniana, cioè di quella cd. 'scuola' della fase augustea che la tradizione ricollega alla figura di Ateio Capitone (n. 216), furono i seguenti: Sabino, Cassio, Celio Sabino, Giavoleno, Aburnio Valente. Per vero, Pomponio, che ce ne parla nel suo *enchiridion* (n. 227), aggiunge anche il nominativo di un tal *Tuscianus*, mai da altri nominato; ma è probabile, secondo noi, che il misterioso Tusciano non sia mai esistito e che la sua menzione sia frutto di un equivoco di copista originato dal fatto che tra i nomi di Giavoleno Prisco, anch'egli menzionato da Pomponio, vi era anche, come vedremo subito, quello di *Tossianus*.

(a) Sabino (*Massurius*, o *Masurius*, *Sabinus*), seguace di Capitone, capeggiò la corrente sotto Tiberio (n. 157). Fu di umili natali, si mantenne con gli onorari derivatigli dall'insegnamento del diritto e solo verso i cinquant'anni riuscì a mettere insieme il censo sufficiente per l'iscrizione nell'*ordo equester*. Fu forse il primo giureconsulto che ottenne il *ius respondendi*: prima di Tiberio

infatti, vi era solo il ben diverso, e giuridicamente irrilevante, *respondere ex auctoritate principis* (n. 200).

Opere di Sabino furono: i celebratissimi *Libri III iuris civilis*, dei quali abbiamo già parlato (n. 218); li annotò Aristone (n. 225) e li commentarono Pomponio (n. 227), Paolo (n. 231), Ulpiano (n. 232); i *Libri ad edictum praetoris urbani* (almeno 5); un *Liber singularis de officio adsectorum* o *adsectorius*, in cui l'autore riferiva decisioni del *praetor urbanus*, alle quali aveva egli stesso assistito; i *Libri memorialium*, dedicati ad argomenti di *ius publicum* e *ius sacrum*; i *Libri responsorum*, raccolti forse dai suoi discepoli; i *Libri ad Vitellium* (non si intuisce bene se dedicati ad un amico o volti a commentare l'opera di un giurista precedente), relativi ad argomenti di *ius civile*, e più precisamente alla materia testamentaria.

(b) Cassio (*C. Cassius Longinus*), allievo di Sabino, diresse la corrente con lui e dopo di lui. Fu *consul suffectus* nel 30 d. C. e rivestì poi altissime cariche (proconsole d'Africa, legato imperiale in Siria). Nel 65 d. C. fu deportato in Sardegna per ordine di Nerone; fatto rimpatriare da Vespasiano, morì sugli inizi del principato di costui (69-79 d. C.). Si contese con Sabino l'onore di dare il nome alla scuola: '*Cassianae scholae princeps et parens*', dice Plinio.

Sue opere furono: i *Libri iuris civilis*, almeno 10, ma probabilmente assai più dei 15 libri *ex Cassio* di Giavoleno, che appaiono esserne un riassunto o un florilegio; i *Libri responsorum*, non attestati dalle fonti, ma probabili. Si attribuiscono a Cassio anche delle *notae ad Vitellium*, ma senza buon fondamento.

(c) Celio Sabino (*Cn. Arulenus Caelius Sabinus*), allievo di Cassio, fu *consul suffectus* nel 69 d. C. e capo della corrente sotto Vespasiano, che molto lo favorì.

Sue opere: i *Libri ad edictum aedilium curulium*, citati dai posteri; i *Libri iuris civilis*, supposti con un certo fondamento da alcuni autori moderni.

(d) Giavoleno (*L.*, o *C.*, *Octavius Titius Tossianus Iavolenus Priscus*): nato prima del 60 d. C., fu console fra l'83 e il 90. Ebbe una carriera singolarmente brillante: comandante delle legioni in Mesia e in Africa, preside delle province di Britannia, Germania superiore e Siria, proconsole di Africa. Di ingegno vivacissimo, dedicò tutti i ritagli del suo tempo allo studio del diritto: studio non sistematico, ma un po' estemporaneo, fatto di note, osservazioni e responsi.

La caratteristica di Giavoleno Prisco fu di uscire piuttosto spesso dalla cerchia delle opinioni della propria scuola, per avvi-

cinarsi, anche se criticamente, a quelle della scuola opposta. Esercitò assai poco il *ius respondendi* (di cui fu certamente dotato); più che altro risolve questioni propostegli, per la sua alta autorità, da altri giuristi.

Opere attribuite a Giavoleno sono: i *Libri XIV epistularum*, in cui sono raccolti *responsa e quaestiones* su argomenti di *ius civile*, in risposta a domande che appaiono spesso poste da altri giureconsulti; i *Libri XV ex Cassio*; i *Libri V ex Plautio* (n. 225); i *Libri ex posterioribus Labeonis*, commento critico ai *posteriores* di Labeone (n. 222), probabilmente una decina. Di questi ultimi si conoscono, attraverso i *Digesta* di Giustiniano, due diverse redazioni ('*Iavoleni libri ex posterioribus Labeonis*' e '*Labeonis libri posteriores ab Iavoleno epitomati*'), che sono (a nostro parere) ambedue frutto di rielaborazione postclassica del commentario lemmatico redatto originariamente da Giavoleno.

(e) Aburnio Valente (*L. Fulvius Aburnius Valens*): nato sulla fine del I sec., fiori sotto Traiano e Adriano e fu forse membro del *consilium* di Antonino Pio. Scrisse i *Libri VII fideicommissorum*.

**224.** Corifei della corrente proculiana furono: Nerva padre, Proculo, Nerva figlio, Pegaso, Celso padre, Celso figlio e Nerazio.

(a) Nerva padre (*M. Cocceius Nerva pater*), dopo aver goduto di molta amicizia da Tiberio, si uccise nel 33 d. C., disperando che ormai potessero rivivere i tempi della libera repubblica. Fu, a dir di Tacito, '*omnis humani divinique iuris sciens*' e fu molto citato dai giureconsulti posteriori, ma non si conoscono i titoli delle sue opere.

(b) Proculo (*Proculus*) è autore misterioso, contemporaneo e rivale di Sabino. Di lui non si ricorda altro che il *cognomen*: cosa singolare per un personaggio che, stando a Pomponio, ebbe grande rilievo politico ('*plurimum potuit*'). Può darsi che si identifichi con uno dei vari Proculi eminenti del primo cinquantennio del primo secolo, ma non si può dire con quale. Probabile è che abbia avuto il *ius respondendi*.

Proculo scrisse almeno 11 *libri epistularum* e lasciò un certo numero di *responsa*, citati dai posteri. Gli si attribuiscono, ma a torto, anche *notae* ai *posteriores* di Labeone (n. 222).

(c) Nerva figlio (*M. Cocceius Nerva filius*) fu figlio dell'altro Nerva e presumibilmente padre dell'imperatore di questo nome (n. 159). Scrisse alcuni *libri de usucapionibus* e lasciò molti *responsa*.

(d) Pegaso (*Pegasus*) fu contemporaneo e rivale di Celio Sa-

bino (n. 223). Fu *praefectus urbi* sotto Vespasiano: questo alto grado da lui raggiunto porta a ritenere che abbia appartenuto ad una famiglia senatoria e induce a prestar poca fede all'aneddoto secondo cui egli sarebbe stato figlio di un modesto comandante di trireme da guerra ed avrebbe avuto dal padre, a titolo di soprannome, il nome della nave (o meglio, della polena di Pegaso, che stava sulla sua prua). Più probabile è che Pegaso sia, come nel caso di Proculo, un *cognomen* facilmente identificabile, dai cittadini del sec. I d. C., tra quelli delle famiglie altolocate dell'epoca.

Pegaso viene spesso citato dai giureconsulti posteriori, ma non se ne conoscono le opere. Fu, con ogni probabilità, il *relator* del *SC. Pegasianum* (n. 213).

(e) Celso padre (*P. Iuventius Celsus pater*), successore di Pegaso, appare citato dai giureconsulti posteriori, ma non se ne conoscono le opere.

(f) Celso figlio (*P. Iuventius Celsus*) fu figlio del precedente. Giovanissimo, partecipò ad una congiura contro Domiziano, sfuggendo per una fortunata circostanza al supplizio. Fu pretore nel 106 o 107 d. C., legato in Tracia e due volte console (la seconda volta nel 129 d. C.). Fece parte del *consilium* di Adriano, ma non giunse, probabilmente, a vedere la fine del governo di questo *princeps*. Fu proponente (insieme col console ordinario Q. Iulius Balbus) del ed. *SC. Iuventianum* (n. 204).

Celso si distingue per un grande acume nella discussione dei casi dubbi e per una non meno grande vivacità nel bollare l'inesperienza o l'ingenuità dei suoi interroganti. Dal modo brusco in cui egli rispose al quesito postogli da tal Domizio Labeone, è divenuto proverbiale parlare, in casi analoghi, di '*quaestio Domitiana*' e di '*responsum Celsinum*' ('*Aut non intellego, quid sit, de quo me consulis, aut valide stulta est consultatio tua*'). Di Celso è anche la famosa definizione del *ius* (nel senso di *iuris prudentia*) come '*ars boni et aequi*' (n. 197).

Opere di Celso furono: i *Libri digestorum*, in numero di 39, di cui una prima parte (libri 1-27) era dedicata al *ius honorarium*, il resto al *ius civile*; i *Libri epistularum* (almeno 11); i *Libri quaestionum* (almeno 12); i *Commentarii* (almeno 6 libri). Vi è motivo di supporre che i *commentarii* ed i *libri epistularum* e *quaestionum* siano stati pubblicati anteriormente ai *digesta* e siano stati rifiutati in questa trattazione giustamente celebre.

(g) Nerazio Prisco (*L. Neratius Priscus*), contemporaneo di Celso figlio, fu console, *praefectus aerarii Saturni* e governatore della Pannonia. Fece parte del *consilium* di Traiano e di Adriano. Vi fu un momento, secondo alcune fonti, in cui Traiano pensò di raccomandarlo come successore.

Opere di Nerazio Prisco furono: i *Libri XV regularum*; i *Libri III responsorum*; i *Libri VII membranarum* (la ragione di questo titolo sta, probabilmente, nel fatto che l'opera contiene risposte a quesiti giuridici esposti su fogli di pergamena: 'membranae'); i *Libri ex Plautio*; i *Libri IV epistularum*; un *Liber singularis de nuptiis*.

225. Altri giuristi della fase augustea della *respublica* universale furono, per quel che risulta dalle fonti: Veranio, Fabio Mela, Cartilio, Urseio Feroce, Atilicino, Minicio, Fufidio, Servilio, Ottaviano, Aufidio Chio, Puteolano, Campano, Viviano, Valerio Severo, Fulcinio Prisco, Lelio Felice, Arriano e un Sabino della scuola proculiana.

Di questi personaggi si sa ben poco e non si è nemmeno in grado di stabilire, salvo che per Sabino il proculiano, se ed a quale corrente (la sabiniana o la proculiana) appartenessero. Furono tutti veramente giuristi, ed è sicuro di tutti che siano veramente esistiti? Sta in fatto che solo taluni di essi furono citati come giuristi dai giureconsulti successivi e che Urseio Feroce e Minicio furono i destinatari di due 'libri ad' di Giuliano (n. 226).

Menzione a parte, per il loro particolare valore, meritano invece: Pedio, Plauzio e Aristone.

(a) Pedio (*Sex. Pedius*), contemporaneo di Cassio e Proculo, ma da alcuni ritenuto dell'età di Adriano, fu giureconsulto assai fine, sensibilissimo alle esigenze di una revisione sistematica del diritto.

Sue opere: i *Libri ad edictum praetoris* (almeno 25); i *Libri ad edictum aedilium curulium*; i *Libri de stipulationibus*.

(b) Plauzio (*Plautius*), contemporaneo di Celio Sabino e Celso padre, fu probabilmente un assiduo raccoglitore e ordinatore sistematico di *responsa* di altri giuristi (forse alla maniera di Aufidio Namusa nei confronti della scuola serviana: n. 154). Il *corpus* da lui redatto fu utilizzato, per note e commenti, da Giavoleno (n. 223), Nerazio (n. 224), Pomponio (n. 227) e Paolo (n. 231).

(c) Aristone (*Titius Aristo*), allievo di Cassio, amico di Plinio il giovane, fu, dice questi, 'peritissimus privati iuris et publici'. Per testimonianza di Plinio, si tenne lontano dalle dispute scolastiche e preferì cimentarsi nella vita vissuta del diritto. Non fece carriera politica, ma fu chiamato a far parte del *consilium* di Traiano.

Sue opere furono: le *Notae* ai *posteriores* di Labeone, ai *libri iuris civilis* di Sabino, ai *libri iuris civilis* di Cassio; i *Decreta Frontiana* (o *Frontoniana?*), cioè, pare, una raccolta commentata dei

*decreta* di qualche console (Cornelio Frontone?); i *Libri digestorum* (almeno 5), della cui verità storica peraltro si dubita.

226. L'annosa rivalità tra Sabiniani e Proculiani fu sopita e superata, ai tempi di Adriano, principalmente per l'influsso esercitato sui contemporanei e sui posteri dall'opera eminente del giurista Giuliano (*P. Salvius Iulianus*), una delle più luminose figure della giurisprudenza romana.

Salvio Giuliano, che Pomponio, nell'*enchiridion* (n. 227), indica come corifeo (l'ultimo) della corrente sabiniana, è un personaggio la cui biografia non è molto facile da ricostruire. Di lui si sa, dalla *Historia Augusta*, che fu africano, che fu console due volte e che fu proavo materno dell'imperatore Didio Giuliano, nato intorno al 133 d. C.: è certo per equivoco che Eutropio lo qualifica, invece, solo avo di Didio Giuliano. Se Salvio Giuliano fu bisnonno di Didio, è evidente, a nostro avviso, che egli deve essere nato prima del 90 d. C. e che, pertanto, non può aver ricoperto cariche pubbliche oltre il 160 d. C. Ciò invita ad ammettere che il suo secondo consolato abbia avuto luogo nel 148 d. C., anno in cui ci è epigraficamente testimoniato il consolato di un *Publius Salvius Iulianus*. Ne consegue che il prenome del nostro giurista fu, con tutta probabilità, *Publius*.

Questa la nostra opinione. Non va taciuto, peraltro, che la *communis opinio* si illude di aver trovato l'esatta e minuziosa descrizione del *curriculum vitae* del giurista Giuliano in un'epigrafe africana, scoperta nei pressi dell'antica colonia di Hadrumetum, in cui si parla di un *L. Octavius Cornelius Salvius Iulianus Aemilianus*, figlio di Publio, che da Adriano ebbe il favore di una duplicazione del *salarium quaesturae* 'propter insignem doctrinam', che fu console una volta sola e che fu proconsole d'Africa sotto i *divi Fratres* (n. 161), quindi dopo il 161. Dato che la *communis opinio* non dubita affatto della (per noi incredibile) leggenda di una codificazione dell'*edictum perpetuum* operata da Giuliano per incarico di Adriano (n. 205), l'epigrafe africana è parsa riferirsi appunto alla codificazione (che però Giuliano avrebbe fatto, stranamente, da giovane *quaestor Augusti*), e dunque si è concluso che Giuliano abbia avuto il prenome di Lucio, che il consolato del 148 sia stato il suo primo ed unico consolato, che la sua data di nascita vada spostata verso il 100 d. C. e che di Didio Giuliano egli sia stato, proprio come dice Eutropio, soltanto l'avo. La suggestione dell'epigrafe impedisce tuttora ai più di rendersi conto che essa non allude affatto alla pretesa codificazione editale e riguarda probabilmente un figlio del giurista, del quale ultimo viene ad essere confermato il prenome di Publio.

Giuliano fu allievo di Giavoleno (n. 223) e godé, come si è detto, di alta fama presso i giuristi romani sino a Giustiniano. Il suo insegnamento lasciò un solco profondo nella giurisprudenza successiva. Le sue dottrine, lucidamente intuite e pacatamente dimostrate, chiusero l'era delle spesso sterili controversie di scuola ed aprirono il varco a quella tendenza sistematica, che fu la caratteristica precipua della giurisprudenza della fase adrianea.

L'opera fondamentale di Salvio Giuliano è costituita dai *Libri XC digestorum*, in cui pare che l'autore abbia rifuso un precedente commentario *ad edictum* ed una raccolta di *epistolae*. La trattazione, che dovette costare (e ne restano gli indizi) parecchi anni di lavoro, si divide, come quella di Celso (n. 224), in due parti: nei *libri 1-58* sono esposte e discusse ampiamente le materie dell'*edictum perpetuum*, ma con larghi squarci (ove necessario) dedicati al *ius civile* e non senza divergenze, in alcuni punti, da quello che doveva essere il sistema edittale (n. 206); nei *libri 59-90* danno spunto all'esposizione, che è intesa a completare il quadro di tutto lo scibile giuridico privato, i principali provvedimenti normativi, dalle *XII tabulae* alla *lex Cincia* e alla *Falcidia*, dalle leggi augustee al *SC. Iuventianum* e via dicendo. I frammenti tramandatici dai *Digesta* di Giustiniano (n. 274) offrono elementi relativamente scarsi per la ricostruzione palinogenetica dell'opera: elementi tuttavia sufficienti a farne individuare l'importanza, particolarmente se si tenga conto che di essa restano i segni, talora espliciti e talora impliciti (ma riconoscibili), nella letteratura giuridica posteriore. I *digesta* di Giuliano furono infatti riediti varie volte: con note di Marcello (n. 229), Scevola (n. 229), Paolo (n. 231). Sulla loro falsariga furono redatti parzialmente il commentario *ad edictum* di Paolo e addirittura pedissequamente il commentario *ad edictum* di Ulpiano (n. 232).

Altre opere di Giuliano furono: i *Libri IV ad Urseium Fero-*cem, antologia annotata di un'opera di Urseio Feroce (n. 225), probabilmente in 10 libri; i *Libri VI ex Minicio*, antologia annotata dell'opera di Minicio (n. 225). A Salvio Giuliano viene anche attribuito un *Liber singularis de ambiguitatibus*, ma è da ritenere che questo *liber singularis* sia stato compilato, con riferimento a questioni particolarmente dubbie e con spunti tratti dai suoi *digesta*, nel giro delle scuole postclassiche.

227. Nel periodo immediatamente successivo a quello in cui fiorì Salvio Giuliano, dunque sempre nell'epoca tra Adriano e Antonino Pio, spiccarono due giureconsulti: Africano e Pomponio.

Contemporanei di questi due, ma meno illustri, furono Pattumeo Clemente, Giulio Mauriciano, Terenzio Clemente, Venuleio

Saturnino, Claudio Saturnino, Quinto Saturnino, Volusio Meciano. Su di essi sorvoleremo, non senza aver tuttavia precisato che è molto controverso se i tre Saturnini siano stati, in realtà, due soltanto o si debbano ridurre addirittura ad uno.

(a) Africano (*Sex. Caecilius Africanus*) fu allievo di Giuliano, diffusore delle sue idee, molto stimato dai posteri. Il suo stile, per quanto ci risulta, è piuttosto difficile e oscuro. Sue opere furono: i *Libri IX quaestionum*, che erano una raccolta di *quaestiones* (più qualche *responsum*), per massima parte di Salvio Giuliano, disposta secondo un ordine sistematico vicino a quello dei *libri iuris civilis* di Q. Mucio e di Sabino; i *Libri epistularum* (non meno di 20), di cui si ha notizia da un passo di Ulpiano e di cui si può supporre che fossero anch'essi una raccolta di materiale giuliano.

(b) Pomponio (*Sex. Pomponius*) sopravvisse a Celso figlio e Giuliano, dei quali fu contemporaneo. Fu sostanzialmente estraneo alle controversie fra Sabiniani e Proculiani. Probabilmente non esercitò il *ius respondendi*, ma insegnò il diritto, commentando largamente, e talvolta in modo alquanto prolisso, varie opere dei suoi predecessori.

Nella vastissima produzione di Pomponio si segnalano le opere seguenti: i *Libri XXXV* (o *XXXVI*) *ex Sabino*, trattato di *ius civile* secondo l'ordine dei *libri iuris civilis* di Sabino, scritto probabilmente in gran parte sotto Adriano; i *Libri XXXIX ad Q. Mucium*, trattato di *ius civile* secondo l'ordine di Q. Mucio, scritto probabilmente sotto Antonino Pio; i *Libri VII ex Plautio*, note e commenti al materiale raccolto da Plautio, con particolare riguardo al *ius honorarium* (n. 225); i *Libri ad edictum*, che ci sono noti solo attraverso citazioni di giuristi posteriori, dai quali apprendiamo che l'opera comprendeva non meno di 83 libri (ma è probabile che il numero dei libri fosse assai superiore: 150?); i *Libri variarum lectionum* (almeno 41), florilegio di casistica, epitomato in epoca postclassica in un'opera di soli 15 libri; i *Libri XX epistularum*, che contengono risposte ad interrogazioni di altri giuristi; i *Libri V senatusconsultorum*; i *Libri V fideicommissorum*; il *Liber singularis regularum*, annotato posteriormente da Marcello (n. 229); i *Libri de stipulationibus*, citati da Ulpiano (n. 232).

Menzione a parte, tra le opere di Pomponio, esige l'*Enchiridion*, un manuale di cui i *Digesta* di Giustiniano (n. 274) riportano frammenti estratti da due manoscritti diversi: i *libri duo enchiridii* e il *liber singularis enchiridii*. Un lunghissimo brano di quest'ultimo (D. 1.2.2) è per noi di grande importanza perché traccia un sommario storico dell'ordinamento giuridico, delle magistrature (e delle funzioni statali in genere), della giurisprudenza romana sino a Salvio Giuliano: il fatto che l'esposizione si chiude con Giu-

liano, e non va oltre, significa che essa, per quanto palesemente infarcita di glosse ed interpolazioni postclassiche, è sostanzialmente genuina, cioè non è stata ricavata da un'elaborazione posteriore, a carattere organico, dell'operetta pomponiana. Si pone, dunque, il problema se Pomponio abbia scritto il solo *liber singularis*, i soli *libri duo* (di cui il *liber singularis* dovrebbe essere considerato un 'estratto' postclassico), oppure tanto l'uno quanto l'altro manuale. La soluzione più verosimile è, secondo noi, quella dell'estratto postclassico, pubblicato a parte per motivi antiquari; ma non è escluso che Pomponio abbia dettato ai suoi *auditores* due serie diverse di appunti e che quindi ambedue gli *enchiridia* risalgano a lui, o meglio ai suoi discepoli.

**228.** Una singolare figura di giurista, degna per molte ragioni di particolare studio, è quella di Gaio (*Gaius*), contemporaneo di Africano e Pomponio (n. 227), il quale, mentre fu scarsamente noto agli uomini della sua epoca, giunse poi ad altissima fama nel sec. V d. C.

Della biografia di Gaio poco può dirsi di preciso. Si suppone che egli fosse già vivente sotto Adriano (n. 160) e si ha per certo che non sia morto prima dell'età di Commodo (n. 161: 180-192 d. C.), visto che egli risulta essere stato autore di un commento al *SC. Orfitianum* del 178 (n. 204). Assai strana è la denominazione del nostro giurista mediante un semplice prenome, 'Gaius'. Questa circostanza ha fatto pensare, non ingiustamente, che Gaio sia nato e vissuto in provincia: sappiamo infatti che i provinciali, quando fossero insigniti della cittadinanza romana, assumevano un *praenomen* romano (generalmente quello del *princeps* in carica). Si è anzi perspicuamente precisato che Gaio deve essere nato con molta probabilità in una provincia ellenistica, sia perché il suo stile non manca di grecismi e di locuzioni greche, sia perché egli cita le leggi di Solone, sia perché mostra di conoscere il diritto dei Galati e dei Bilini, sia infine perché è stato autore di un commento *ad edictum provinciale*.

A questi argomenti è stato opposto, a ragione, che non sono decisivi. Tuttavia decisivi non sono nemmeno gli argomenti portati a pro della romanità di Gaio, che si riducono alla buona conoscenza che egli ha del diritto romano e alla viva parte che egli mostra di prendere alle controversie fra Sabiniani e Proculiani. La conoscenza del diritto dei suoi tempi da parte del giurista nessuno la nega, ma essa non esclude che Gaio, come altri giureconsulti romani, possa essere stato di estrazione provinciale. Quanto alla sua viva partecipazione alle controversie tra Sabiniani (che egli chiama " *praeceptores nostri* ") e Proculiani, essa è segno evi-

dentissimo che Gaio era un uomo piuttosto fuori tempo, e quindi lontano dal centro dell'attività giurisprudenziale romana, che a quell'epoca era tuttora Roma. Solo un provinciale residente in provincia poteva ancora considerare di attualità, in pieno sec. II d. C., un contrasto di correnti ormai ampiamente superato.

Gaio ha molti tratti in comune con Pomponio. Certamente non ebbe il *ius respondendi*. Molto scrisse e più ancora dovette insegnare le materie giuridiche (sopra tutto il diritto privato) nel suo lontano ambiente provinciale. Egli dimostra una larga conoscenza dei giuristi precedenti, da Q. Mucio a Giuliano, di cui spesso e volentieri adotta le opinioni, senza manifestare un proprio deciso parere personale. Viceversa, non sempre le sue conoscenze delle norme più recenti si rivelano complete.

Opere di Gaio furono: i *Libri ex Q. Mucio*, citati dallo stesso Gaio in *Inst.* I, 188; i *Libri VI ad legem XII tabularum*, commento che forse si apriva con un cenno storico sulle fonti del diritto romano; i *Libri ad edictum praetoris urbani o urbicum* (più di 10); i *Libri XXX ad edictum provinciale*, in ordine ai quali molto si discute per appurare il significato di ' *edictum provinciale* ', ma è da ritenere probabile che si trattasse del commento all'editto pubblicato nella provincia senatoria in cui il giurista viveva; i *Libri II ad edictum aedilium curulium*; i *Libri de fideicommissis*; il *Liber singularis de tacitis fideicommissis*, della cui genuinità è lecito dubitare; i *Libri III de manumissionibus*; i *Libri III de verborum obligationibus*; i *Libri singulares dotacion* (' *de dote* '), ad *SC. Tertulianum*, ad *SC. Orfitianum*, *de formula hypothecaria*, *de casibus* (casi giuridici degni di nota), ad *legem Glitiam*; i *Libri XV ad legem Iuliam et Papiam*.

Sopra tutto Gaio deve la sua immensa notorietà nel mondo giuridico postclassico alle sue opere di carattere elementare: le *Institutiones* in 4 libri (o, come Gaio li chiama, *commentarii*) e le *Regulae* in 3 libri. La scuola postclassica, non paga di manipolare queste opere gaiane ai fini didattici, trasse dai 3 libri di *Regulae* un *liber singularis regularum* e parafrasò le *Institutiones* nei *verbosi libri VII rerum cottidianarum sive aureorum*, della cui genuinità non si può non sospettare fortemente. Delle *Institutiones*, di cui già conosciamo l'ordine delle materie (n. 221), qualche frammento ci è pervenuto attraverso i *Digesta* giustiniani e molto, ad incominciare dall'inquadratura generale, è passato a far parte delle *Institutiones Iustiniani* (n. 276). La fortuna ha voluto che di quest'opera il testo sia giunto sino a noi, quasi integralmente e quasi incorrotto, oltre che per il tramite della compilazione giustiniana, anche per la via diretta di un manoscritto pergamenaceo del sec. V d. C. e di due minori frustoli ritrovati in Egitto (n. 304).

Il giudizio da dare sulle *Institutiones* è che esse sono un elegante e felice 'profilo' del diritto romano: un manuale che si raccomanda all'attenzione degli storici e dei giuristi per la assoluta novità ed il notevole interesse dogmatico del suo sistema espositivo. L'opera si apre, infatti, con una breve introduzione sulle fonti del diritto romano (l. 1-7) e si divide poi in tre grandi sezioni sulla base del criterio che *'omne autem ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones'*. Al diritto delle *personae* è dedicato il libro I e a quello delle *actiones* il libro IV, ma la novità (o l'artificio) sta nella esposizione relativa alle *res* (libri II e III), le quali vengono distinte in *corporales* (e quindi oggetto di proprietà) e *incorporales*, cioè in rapporti (assoluti e relativi) e vicende giuridiche diversi dalla proprietà (rapporti assoluti in senso improprio, successione nei rapporti giuridici, *obligationes*). Naturalmente le lacune non difettano in questa orditura delle *Institutiones*: manca, ad esempio, ogni accenno al regime patrimoniale del matrimonio (*dos*), ai rapporti giuridici di garanzia (*pignus, hypotheca*), ai contratti di creazione pretoria (*depositum, commodatum, pignus, pecunia constituta* ecc.), alle *conventiones sine nomine* e ad altri istituti ancora. La spiegazione discende, più che altro, dal carattere di 'profilo' del trattatello e dalla accennata novità del sistema espositivo da esso adottato. La prima circostanza chiarisce già di per sé l'esistenza di tanto gioco di luci e di ombre; l'altra circostanza giustifica, in più, perché mai alcuni materiali siano rimasti inutilizzati nella linea della costruzione, e perché invece altri materiali siano stati anche troppo sfruttati.

L'operetta isagogica gaiana (redatta, secondo noi, integralmente sotto il principato di Antonino Pio) è, insomma, certamente singolare, ma altrettanto certamente organica, compatta, meditata, anche se non esente da qualche ripetizione. Ritenere, come da alcuni si è detto, che si tratti di un quaderno di appunti didattici mai revisionato dall'autore non sembra ragionevole. E tanto meno sembra persuasiva la tesi, da altri avanzata, che un'opera così nuova e fresca sia stata in realtà ricalcata sui *libri iuris civilis* di Sabino (n. 223).

229. Nel periodo che va dalla correggenza di Marco Aurelio e Lucio Vero (161-169 d. C.) alla morte di Commodo (192 d. C.) emersero altri due notevolissimi giuristi: Marcello e Scevola. Figure minori furono: Papirio Giusto, Fiorentino, Taruttieno Paterno.

(a) Marcello (*L. Ulpius Marcellus*) fu forse governatore della Pannonia inferiore e fece certamente parte del *consilium* di Antonino Pio e di quello di Marco Aurelio. Fu giurista di profonda penetrazione e corresse acutamente anche alcune dottrine di Giuliano.

Opere di Marcello furono: i *Libri XXXI digestorum*, in cui sono riportati anche alcuni *decreta* dei *divi Fratres*; i *Libri VI ad legem Iulianam et Papianam*; un *Liber singularis responsorum* (che è

forse solo un'epitome postclassica dei citati *libri digestorum*); i *Libri de officio consulis* (almeno 5); le *Notae ad digesta* di Giuliano (n. 226) e alle *regulae* di Pomponio (n. 227).

(b) Scevola (*Q. Cervidius Scaevola*), consigliere ascoltissimo di Marco Aurelio, fu maestro di Paolo (n. 231) e di Trifonino (n. 233), che lo chiamavano *'Scaevola noster'*. Dal fatto che un certo numero di interrogazioni a lui poste sono redatte in lingua greca e che egli dimostra di avere buona conoscenza della Grecia si è voluto trarre, piuttosto avventatamente, la conclusione che egli fosse di origine ellenica o ellenistica.

Opere di Scevola furono: le *notae* al *digesta* di Giuliano (n. 226) e di Marcello; i *Libri XV digestorum*, redatti secondo l'ordine dei *digesta* di Giuliano; i *Libri XI responsorum*, parzialmente coincidenti con i *digesta*; i *Libri XX quaestionum*, redatti secondo l'ordine dei *digesta*; i *Libri IV regularum*; un *Liber singularis quaestionum publice tractatarum*, che alcuni ritengono una compilazione postclassica, fatta sfruttando i *libri quaestionum*; un *Liber singularis de quaestione familiae*, di cui si sa soltanto il titolo.

La parziale coincidenza dei *libri responsorum* con i *libri digestorum* ha suscitato il problema circa il rapporto tra le due opere. Partendo dalla tesi che non è credibile che esse siano state pubblicate ambedue da Scevola, alcuni hanno sostenuto che i *libri digestorum* siano un'opera pubblicata postuma (per esempio, da Trifonino), altri hanno sostenuto esattamente l'inverso, altri ancora hanno ipotizzato che ambo le opere non siano di Scevola: verso la fine del sec. III d. C. (non prima) sarebbe stata compilata una raccolta postuma dei *responsa* del giurista e nei secoli successivi da quella raccolta sarebbero state desunte, per iniziativa di autori diversi, le due opere a noi pervenute. A nostro avviso, è plausibile che Scevola non sia il redattore delle due serie di *libri* e che qualche allievo di Scevola (Trifonino?) abbia pubblicato a breve distanza dalla sua morte la raccolta postuma di tutti i suoi *responsa* (forse col titolo di *digesta*): da questa prima edizione (classica) autori postclassici hanno separatamente tratto i *libri digestorum* da un lato, i *libri responsorum* dall'altro.

(c) Papirio Giusto (*Papirius Iustus*) fu autore vissuto nell'età di Marco Aurelio e di Commodo. Scrisse: *Libri XX constitutionum*, ove sono riportate costituzioni imperiali dei *divi Fratres* (161-169 d. C.) e di Marco Aurelio solo (169-180 d. C.). Tenendo presente che il numero dei *libri* di quest'opera corrisponde al numero degli anni che vanno dal 161 al 180 d. C., e tenendo altresì presente che dalla palingenesi dei passi conservatici nei *Digesta* di Giustiniano non risulta che le costituzioni siano state ordinate per materia, si è tratta la conclusione che le *constitutiones* siano state raccolte

in ordine cronologico e che ciascun libro dell'opera abbia contenuto le costituzioni di un'annata: conclusione, peraltro, che la più recente dottrina ha dimostrato erronea.

(d) Fiorentino (*Florentinus*) fu autore dei *Libri XX institutionum*, dei quali si è già parlato (n. 229).

(e) Taruttieno Paterno (*P. Taruttienus Paternus*) fu *curator epistularum Latinarum* sino al 174 d. C. e *praefectus praetorio* dal 179 al 183. Fu autore di *Libri IV de re militari*, conosciuti e sfruttati dai giuristi posteriori.

230. L'età dei Severi (n. 162: 193-235 d. C.) segnò l'inizio della fase discendente della giurisprudenza romana. Ma un'eccezione è ancora rappresentata da Papiniano, giurista profondo e sensibilissimo, che ottenne presso i posteri maggior fama che ogni altro giureconsulto romano.

Papiniano (*Aemilius Papinianus*) fu molto vicino a Settimio Severo, che lo nominò dapprima *magister libellorum* e lo elevò poi, probabilmente nel 203 d. C., all'altissima dignità di *praefectus praetorio*. Dalla carica di *praefectus praetorio* egli fu depresso da Caracalla, forse nello stesso anno in cui questi ottenne il principato (211 d. C.). Nel 212 d. C., poco dopo l'assassinio di Geta, fu messo a morte. Secondo una prima versione si sarebbe attirato l'odio di Caracalla per il fatto di essersi voluto sforzare di mantenerlo in pace con Geta, giusta il desiderio di Settimio Severo; secondo un'altra versione, essendo stato invitato dal *princeps* a giustificare il fratricidio davanti al senato e al popolo, avrebbe risposto fieramente che *'non tam facile parricidium excusari posse quam fieri'*.

Lo stile di Papiniano è rimasto famoso per la sua tendenza ad esprimere soltanto l'essenziale, e col minor numero di parole. Talvolta la laconicità del giurista rasenta i limiti dell'ermetismo, ma stranamente avviene che altre volte (sopra tutto nelle *quaestiones*) egli passi d'improvviso ad una verbosità pletorica ed ancora più oscura nei risultati espressivi. È chiaro, a nostro avviso, che la scuola postclassica ha ampiamente postillato e rimaneggiato le sue opere, anche se sembra da escludere la tesi estremista che essa abbia addirittura rielaborato per intero le *quaestiones*. Il punto di partenza di tanta fortuna del giurista nell'ambiente postclassico fu, comunque, il suo linguaggio ambiguo, che venne reputato l'indice di una eccezionale profondità di pensiero e venne conseguentemente sfruttato per le più estrose esplicazioni marginali.

Le opere di Papiniano furono: i *Libri XXXVII quaestionum*, scritti probabilmente fra il 193 e il 198 d. C.: l'ordine sistematico e il contenuto dell'opera è piuttosto quello dei *digesta*, perché non mancano, intrammezziati alle discussioni ipotetiche, i *responsa*; i

*Libri XIX responsorum*, compilati probabilmente dopo il 198 d. C.: l'ordine sistematico è quello stesso delle *quaestiones*, ma accanto a veri e propri *responsa* di Papiniano giurista sono riportati *responsa* di giureconsulti anteriori, *decreta* dei *praefecti praetorio* e costituzioni imperiali; i *Libri II definitionum*, esposizione in *apicibus* del diritto vigente, condotta secondo l'ordine sistematico dei *digesta*; i *Libri II de adulteriis*, opera, che fu riassunta in età postclassica in un *liber singularis de adulteriis*, che va del pari sotto il nome di Papiniano.

A Papiniano è anche attribuita una breve monografia, intitolata *'Ἀστυνομήτες νόμοι καὶ ἐπιπέτες'*, in cui si parla dei diritti e dei doveri di certi funzionari municipali chiamati *ἀστυνόμοι* e che erano con tutta probabilità i *quattuorviri viis in urbe purgandis* (n. 111). Non a torto, peraltro, alcuni dubitano della genuinità di quest'opera, attribuendola piuttosto al periodo postclassico.

231. Paolo (*Julius Paulus*) fu allievo di Scevola (n. 229). Nulla si sa circa la sua origine, per quanto la eleganza dello stile inviti a farlo ritenere romano o per lo meno italico. Fu *adessor* del *praefectus praetorio* Papiniano. Più tardi divenne capo della sezione di cancelleria imperiale *a memoria* e membro del *consilium* imperiale insieme con Papiniano (n. 230), perciò sotto Severo e Caracalla. Sotto Alessandro Severo ebbe, infine, unitamente ad Ulpiano (n. 232), la carica di *praefectus praetorio*.

Paolo fu giurista di buon ingegno e di vasta dottrina, anche se non eccessivamente originale. Scrisse moltissimo ed impiegò tutte le forme di espressione della giurisprudenza classica. Gli è stata rimproverata una certa quale oscurità di stile ed una soverchia tendenza alle costruzioni astratte, ma si tratta di accuse che la critica più recente va dimostrando infondate. Paolo, infatti, è stato fra gli autori maggiormente studiati, postillati, epitomati e messi a contributo dai giuristi postclassici: è agli interventi di questi giuristi che bisogna attribuire il più gran numero di quelle pecche che tradizionalmente gli si addebitano.

Le opere attribuite a Paolo (talune di mole assai vasta) sono circa 90: un numero troppo elevato per essere credibile, sopra tutto quando si considerino le grandi responsabilità pubbliche da cui il giurista fu oberato. È probabile, quindi, che alcune tra quelle opere, e principalmente molti tra i *libri singulares*, siano apocrife, nel senso che siano state raffazzonate con materiale paolino in periodo postclassico, così come del resto è quasi sicuramente avvenuto per le *Pauli sententiae* (n. 266).

Tra le opere di commento figurano: i *Libri IV ad Neratium*, cretostomazio di passi di Nerazio Prisco (n. 224) con brevi osserva-

zioni; le *Notae* alla raccolta di  $\pi\alpha\rho\upsilon\acute{\alpha}$  di Labeone (n. 222), i cui libri vengono anche citati come da lui epitomati; una *epitome* dei *digesta* di Alfeno Varo (n. 154) in almeno 8 libri, forse però rielaborata in età postclassica; i *Libri IV ad Vitellium*, riedizione parziale e annotata dei libri ad Vitellium di Sabino; i *Libri XVIII ad Plautium*, una trattazione sistematica di diritto privato, molto vicina al tipo dei libri *digestorum* (n. 219), che prende soltanto lo spunto dal materiale raccolto da Plauzio (n. 225); i *Libri XVI ad Sabinum*, commentario lemmatico assai ampio dei libri III *iuris civilis* di Sabino; i *Libri LXXVIII ad edictum (praetoris urbani)* e i *Libri II ad edictum aedilium curulium*, in cui l'ordine degli editti viene seguito assai fedelmente (più fedelmente che da Giuliano e Ulpiano) con un commento clausola per clausola, spesso parola per parola. Sotto il nome di Paolo va anche un'opera di 23 libri intitolata *Breve edictum* o *Brevia*, che la dottrina dominante ritiene sia stata scritta a titolo di riassunto dell'opera più grande: a nostro parere, tuttavia, il riassunto non fu fatto da Paolo, bensì da giuristi dell'epoca successiva.

Complementi e appendici dei commentari precedentemente ricordati furono le seguenti opere: i *Libri III fideicommissorum*; il *Liber singularis de senatusconsultis*; i *Libri X ad legem Iuliam et Papiam*. Da questi libri la scuola postclassica escerpì, molto probabilmente, il *liber singularis de tacitis fideicommissis* e il *liber singularis de iure patronatus quod ex lege Iulia et Papia venit*, che vanno sotto il nome di Paolo. Molteplici altre opere monografiche, sia in uno che in più libri, di cui tuttavia molte apocrife, sono egualmente attribuite al giurista.

Ma Paolo ha grande importanza anche per le sue opere di casistica, che furono le seguenti: i *Libri XXV quaestionum*, in cui non mancano, accanto alle vere e proprie *quaestiones*, dei *responsa*, delle citazioni di precedenti giureconsulti e persino dei rescritti imperiali; i *Libri XXIII responsorum*; i *Libri III decretorum*, nei quali sono riportati *decreta* di Severo e Caracalla, del periodo 198-211 d. C. In età postclassica quest'ultima opera fu riedita con aggiunte sotto il titolo di *Imperiales sententiae in cognitionibus prolatae*.

Paolo non tralasciò, infine, le opere elementari: i *Libri III manualium*, florilegio casistico condotto secondo l'ordine delle materie dell'editto pretorio; i *Libri III institutionum*; i *Libri VI regularum*, da cui la scuola postclassica trasse un *liber singularis regularum* di proporzioni più modeste; i *Libri V sententiarum*, ordinati secondo il sistema dei *digesta*, ma, come si è detto, quasi certamente apocrifi.

232. Ulpiano (*Domitius Ulpianus*) fu oriundo di Tiro in Fenicia. Fece parte del *consilium* di un pretore e divenne poi *adessor* del *praefectus praetorio* Papiniano (n. 230), insieme con Paolo. Esiliato da Elagabalo agli inizi del 222 d. C., fu richiamato a Roma da Alessandro Severo, che lo fece *magister libellorum*, lo ammise nel suo *consilium*, lo passò *praefectus annonae* e finalmente lo promosse, ancora nell'anno 222 d. C., *praefectus praetorio*. Ulpiano godè della assoluta fiducia e della incondizionata protezione di Alessandro Severo e fu per sei anni assorbito dalle cure dello stato; ma l'avversione dei pretoriani lo fece cader vittima, nel 228 d. C., di una congiura. Negli anni che poté dedicare allo studio e all'insegnamento del diritto, cioè essenzialmente negli anni 212-222 d. C., egli scrisse moltissimo, sopra tutto a fini pratici.

Come giurista e come scrittore Ulpiano valse meno del suo contemporaneo Paolo (n. 231), anche perché ebbe minor tempo da impiegare nello studio. Questa sua maggiore superficialità (che lo portò assai spesso a ricopiare alla lettera clausole edittali, testi di leggi e di senatoconsulti, brani di scritti giuridici anteriori e così via) lo rese particolarmente accetto ai compilatori dei *Digesta* giustiniani. Nella sua opera infatti confluiscono (onestamente da lui di volta in volta citati) gli scritti dei giuristi precedenti, e in particolare di Giuliano (n. 226), come in una sorta di Digesto avanti lettera. Non a caso lo si è definito l'Accursio del diritto romano (n. 11), né è da escludere che gli scritti di cui figura autore siano stati in gran parte compilati sotto la sua direzione dai suoi coadiutori e segretari.

Le opere principali di Ulpiano furono: i *Libri LXXXI ad edictum praetoris*, più i *libri II ad edictum aedilium curulium*, commentari diffusissimi, ma piuttosto aridi e privi del tutto di riferimenti al *ius civile*; i *Libri LI ad Masurium Sabinum*, trattazione pur essa assai ampia e piena di citazioni testuali di altri giuristi. A quanto pare, questa seconda opera rimase in tronco, forse per il fatto che Ulpiano, assorbito nelle cariche pubbliche, non poté provvedere a completarla.

Complementi e appendici dei due commentari citati furono: i *Libri VI fideicommissorum*; i *Libri IV de appellationibus*; i *Libri IV ad legem Aeliam Sentiam*; i *Libri XX ad legem Iuliam et Papiam*; i *Libri IV ad legem Iuliam de adulteriis*.

Come già Paolo, ma molto più di lui, Ulpiano si occupò degli *officia* dei vari funzionari con: i *Libri X de officio proconsulis*; i *Libri III de officio consulis*; i *Libri singulares de officio consularium, de officio praefecti urbi, de officio praefecti vigilum, de officio curatoris rei publicae*; i *Libri X de omnibus tribunalibus*, opera relativa agli *officia* non presi in considerazione negli altri libri.

Nel campo della casistica Ulpiano ha lasciato ben poco: i *Libri II responsorum*; i *Libri X disputationum*.

Per i principianti furono composte le seguenti opere elementari: i *Libri II institutionum*; i *Libri VII regularum*. Certamente non di Ulpiano è il *liber singularis regularum*, che comunemente gli è attribuito (n. 266); né sono probabilmente di lui i *Libri VI opinionum*, che pure vanno sotto il suo nome.

233. Altri rilevanti (anche se non tutti eminenti) giuristi della età dei Severi furono Marciano, Modestino, Trifonino, Callistrato. Tra le figure minori possono essere ricordati i seguenti: Arrio Menandro, Tertulliano, Papirio Frontone, Macro, Aquila, Antiano, Ermogeniano e Arcadio Carisio.

(a) Marciano (*Aelius Marcianus*) fu probabilmente un alto funzionario della cancelleria di Severo e Caracalla. Scrisse: i *Libri XVI institutionum*, opera intermedia tra il testo elementare e il commentario (n. 221); i *Libri V regularum*; i *libri singulares ad formulam hypothecariam* (forse apocrifo), *ad SC. Turpillianum, de delatoribus*; i *Libri II de appellationibus*; i *Libri II de publicis iudiciis*.

(b) Modestino (*Heremius Modestinus*), allievo di Ulpiano (n. 232), probabilmente di origine ellenica, fu *praefectus vigilum* tra il 226 e il 244. Scrisse in greco e in latino, in maniera assai piatta, ma ben accetta agli studiosi dell'epoca postclassica.

Sue opere: i *Libri IX differentiarum*; i *Libri XII pandectarum*; i *Libri X regularum*; i *Libri X responsorum*; i *Libri VI de excusationibus*, in greco (il vero titolo è *παράκλησις ἐπιτροπῆς καὶ κοροπορίας*), che però parte della dottrina ritiene non genuini; i *Libri IV de poenis*; i *Libri de praescriptionibus* (almeno 4), epitomati in epoca postclassica in un *liber singularis de praescriptionibus*; i *libri singulares de inofficioso testamento, de manumissionibus, de legatis et fideicommissis, de testamentis, de heurematicis* (pareri, opinioni: forse apocrifo), *de enucleatis casibus* (forse apocrifo), *de differentia dotis* (forse apocrifo), *de ritu nuptiarum*.

(c) Trifonino (*Claudius Tryphoninus*) fece parte del *consilium* di Settimio Severo. Scrisse: *notae* alle opere del suo maestro Scevola (n. 229) e i *Libri XXI disputationum*.

(d) Callistrato (*Callistratus*) fu probabilmente di origine non romana. Scrisse: i *Libri II quaestionum*; i *Libri IV de iure fisci et populi*, la prima trattazione autonoma dedicata alla materia finanziaria; i *Libri VI de cogitationibus*; i *Libri III institutionum*; i *Libri VI edicti monitorii* (o *ad edictum monitorium*), breve trattazione, prevalentemente dogmatica, del materiale dell'editto pretorio, di cui peraltro il titolo ha senso oscuro.

#### CAPITOLO IV

### IL DIRITTO ROMANO POSTCLASSICO

#### § 36. — ROMA NEL PERIODO POSTCLASSICO

SOMMARIO: 234. Quadro generale. — 235. L'impero diocleziano. — 236. L'impero costantiniano. — 237. La scissione dell'impero. — 238. L'impero di Occidente. — 239. L'impero di Oriente. — 240. La restaurazione giustiniana. — 241. La fine della civiltà romana.

234. Con la conquista del potere da parte di Diocleziano (285 d. C.) si aprì il periodo della decadenza della civiltà romana.

Ovviamente non è possibile indicare un termine finale preciso di questo processo di trasformazione: non è possibile cioè, e non sarebbe serio, dire con precisione quando la civiltà romana sia finita, tanto più che l'*imperium Romanum* di Oriente rimase formalmente in vita, depositario di non scarsi residui della civiltà di Roma, sino al 1456. È possibile però ricercare, nel séguito dei tentativi che furono operati per la restaurazione della civiltà romana, quale fu il tentativo supremo, pur esso in definitiva fallito. Questa ricerca ci porta alla figura dell'imperatore Giustiniano I (527-565 d. C.). E con lui, col fallimento del suo disegno di restaurazione, che la storia di Roma può dirsi conclusa, anche se rilevanti vestigia ne rimasero nei secoli successivi, ed anche se proprio al periodo della cd. 'decadenza' vanno ascritti, come tutti sanno, gli spunti vitali di una nuova storia del mondo occidentale.

Le cause della decadenza della civiltà romana sono già state sostanzialmente anticipate quando abbiamo detto (n. 163) delle ragioni per cui si determinò la fine della *respublica* romana universale. Estintasi la *respublica*, rimase in vita come connettivo del mondo romano (la cd. *România*) esclusivamente l'*imperium Romanum*, nel cui quadro Roma e l'Italia si posero non più come fattori di propulsione e di orientamento del sistema politico, ma come elementi approssimativamente equivalenti ad ogni altro popolo dell'*orbis Romanus*. Ma l'*imperium Romanum* era, di per sé solo, una formula di organizzazione politica troppo meccanica e artificiosa per poter mantenere spiritualmente unite nazioni tanto diverse tra loro. Anche a prescindere dalle invasioni barbariche entro i confini dell'impero, era fatale che quel poco che vi era di spiritualmente uni-



di due *Caesares* che fossero i loro rispettivi collaboratori e successori *in pectore*. A questa soluzione organizzativa Diocleziano non arrivò d'un sol tratto. In un primo momento egli si illuse, non meno di tanti suoi predecessori, di poter dominare il vasto impero come unico *Augustus*, coadiuvato in sottordine da un efficiente *Caesar*. Quando si decise a duplicare gli *Augusti* ed i relativi *Cesari*, volle comunque riservare a se stesso quanto meno una preminenza onorifica, attribuendosi il titolo di *Iovius* di fronte al titolo inferiore di *Herculius* assegnato al collega.

In realtà il sistema poté funzionare per qualche anno esclusivamente grazie ai rapporti di amicizia che univano a Diocleziano il collega da lui prescelto nel 286, Marco Aurelio Valerio Massimiano, anch'egli illirico, che della sua lealtà aveva dato buona prova reprimendo in Britannia la ribellione di Carausio. I due *Caesares* furono trovati nel 293 d.C. in Caio Galerio Valerio Massimiano, previsto successore di Diocleziano, ed in Marco Flavio Valerio Costanzo Cloro, cui era riservata la successione di Massimiano: valenti generali ambedue, l'uno dacio e l'altro pannonico, che resero importanti servigi rispettivamente nelle guerre combattute in Britannia contro Aletto, successore di Carausio, e lungo il Reno contro i tentativi di forzamento degli Alemanni. Tra i due *Augusti* la mente direttiva era indubbiamente quella di Diocleziano e comunque esisteva una correlazione strettissima. Così, mentre Massimiano reprimeva in Africa una rivolta dei Mauri (298 d.C.), Diocleziano poté inviare Galerio alla frontiera del Danubio inferiore contro i Sarmati e i Carpi e poté poi sostituirsi a lui, che era stato sconfitto dai Persiani, nel muovere guerra al re persiano Narsete. La vittoria contro costui valse all'impero l'annessione dell'Armenia meridionale.

La sicurezza ai confini permise a Diocleziano di dedicarsi ad un'opera di riordinamento dell'amministrazione dell'impero e dell'organizzazione militare. Le province furono ridimensionate e raggruppate in diocesi, i funzionari imperiali furono gerarchicamente ordinati in una sorta di *militia* civile parallela a quella militare, le truppe confinarie (*limitanei*) furono poste al comando di *duces* a loro volta dipendenti dai governatori delle singole province. A disposizione diretta degli imperatori rimasero un'armata di manovra (*comitatenses*) e l'agguerrita guardia imperiale (*comitatus*). Il totale degli uomini in armi raggiungeva normalmente il mezzo milione e per provvedere ai complementi fu istituita una sorta di leva obbligatoria dei contadini, che dovevano essere forniti dai proprietari terrieri in numero proporzionale all'estensione dei fondi. Ove i proprietari terrieri non potessero (o non volessero) fornire all'esercito la quota di reclute (*tirones*) a loro carico, doveva essere loro cura ingaggiare a pagamento altrettanti *barbari*, o versare all'amministrazione militare il danaro (*aurum tironicum*) occorrente per tali ingaggi.

Queste misure valsero ad arginare l'anarchia dilagante ed a garan-

tire efficienza al potere imperiale. Per poterle sostenere era però necessario prendere di petto il duplice problema del risanamento finanziario dello stato e del risanamento economico della società. Il risanamento finanziario fu ottenuto imponendo ai proprietari terrieri di rendere una dichiarazione dei redditi (*indictio*) ogni cinque anni (dal 312, ogni quindici anni) e basando sulla stessa (opportunamente verificata) la determinazione delle aliquote di *capitatio*. Diversamente andarono le cose per il risanamento economico, che fu attuato solo sulla carta e il cui fallimento fece sì che, a breve scadenza, la necessità di imposte si riversasse in una pretesa autoritaria. Per stabilizzare il valore della moneta, e quindi al fine di stabilizzare i prezzi, furono introdotte monete di oro e di argento a peso fisso e fu creata una nuova moneta di bronzo e argento, il *folles*. Ma i prezzi aumentarono ugualmente. Allo scopo di calmarli, fu emanato nel 301 d.C. un *edictum de pretiis rerum venalium* che fissò imperativamente per tutto l'impero, sotto comminatoria di pene gravissime, il prezzo massimo di numerose prestazioni d'opera e di tutti i possibili mezzi di scambio, a cominciare dall'oro fino. Naturalmente questo ricorso al calmiera fu affatto illusorio e non valse ad impedire, con la rarefazione delle merci in vendita, la correlativa lievitazione dei prezzi.

D'altra parte, non era solo l'economia a sfuggire ai tentativi tipicamente e superficialmente militareschi della disciplina diocleziana. Più ancora si sottraevano alle illusioni di Diocleziano i sudditi. Formalmente tutti (o quasi) *cives Romani*, questi erano, nella realtà delle cose, tuttora divisi a seconda delle diversissime loro nazionalità, quindi tuttora inclini a comportamenti difformi dalle tradizioni romane e conformi, per converso, alle loro proprie tradizioni nazionali. Non è detto che una restaurazione della democrazia sarebbe valsa, al punto in cui si era giunti, ad amalgamarli; è dimostrato, comunque, che l'ingentissimo sforzo operato da Diocleziano per indurli, in virtù dell'etichetta di *Romani* che ad essi aveva sovrapposto Antonino Caracalla, all'osservanza della religione di stato (quella pagana) e dell'ordinamento giuridico ufficiale (quello del *ius Romanorum*) si risolse in un estenuante lavoro di Sisifo. I patrimoni culturali non si impongono a comando, e l'equivoco di Diocleziano (come di molti autocrati a lui anteriori e successivi) era che le convinzioni siano create dalla disciplina, e non viceversa.

L'aspirazione all'ordine, unita al desiderio di restaurare i valori della tradizione genuinamente romana, spinse particolarmente Diocleziano a riprendere con accentuato rigore le persecuzioni contro i cristiani, che si erano infiltrati dovunque, persino nel suo *comitatus*. L'occasione gli fu data dall'incendio del palazzo di Nicomedia, di cui furono appunto accusati i cristiani. Un *edictum* del 303 d.C., seguito a breve distanza da tre altri editti, vietò il culto cristiano, ordinò la distruzione delle basiliche e degli arredi sacri, comminò pene gravissime, sino alla morte, a carico dei cristiani confessi e perseveranti nella loro fede (*confessores*), mentre indulse ai *lapsi*, cioè a quelli che avessero abiurato, ed ai *traditores*, cioè a quelli che avessero sponta-

neamente consegnato gli arredi del culto. Sopra tutto in Oriente e in Africa, dove le comunità cristiane erano molte e fiorenti, le vittime delle persecuzioni furono assai numerose, ma non per questo il dilagare del cristianesimo, ultimo porto del bisogno di libertà dei sudditi oppressi dall'autocrazia, accennò a diminuire.

Diocleziano dette prova non dubbia della sostanziale onestà dei suoi propositi quando, nel 305 d. C., abdicò e indusse contemporaneamente ad abdicare il riluttante Massimiliano. Galerio e Costanzo, divenuti a loro volta *Augusti*, si scelsero a *Caesares* Valerio Severo e Massimino Daia. Il sistema diocleziano di reggenza e di successione fu messo alla prova, ma fallì miseramente. Morto Costanzo ad York nel 306 d. C., il suo esercito non riconobbe il successore costituzionale, ma acclamò imperatore il giovane figlio di Costanzo, Flavio Valerio Costantino. Nello stesso anno a Roma si proclamò imperatore in luogo di Costanzo anche Marco Aurelio Valerio Massenzio, figlio di Massimiano. Infine quest'ultimo, revocando la decisione a suo tempo presa, tornò alla ribalta, cercando di riottenere la carica di Augusto. Le pretese erano troppe e si rese necessario indire una conferenza a Carnuntum nel 307. Da essa uscì *Augustus*, e collega di Galerio, un personaggio nuovo, Publio Flavio Galerio Valerio Liciniano, noto come Licinio, mentre la posizione di Cesari fu riconosciuta a Costantino ed a Massimino Daia.

Costantino, giovane e lungimirante, si accontentò di questo primo successo, che comunque lo anteponeva a Massenzio. Non così Massimino Daia, che a breve scadenza si autonominò Augusto, e nemmeno il patetico Massimiano, che raccolse un esercito per marciare contro Costantino, ma, facilmente sconfitto a Marsiglia, si uccise nel 310. Nel 311, venuta a morte Galerio, la situazione divenne nuovamente drammatica e, dopo illusori approcchi transattivi, i quattro rimasti in lizza si schierarono in due gruppi: Costantino e Licinio (padroni dell'Occidente e delle regioni danubiane) contro Massenzio e Massimino Daia (padroni dell'Italia, dell'Africa, dell'Egitto e dell'Asia Minore).

Massenzio fu sconfitto da Costantino nel 312 al ponte Milvio a Roma. Massimino Daia venne liquidato l'anno seguente da Licinio in Asia minore. Era l'anno stesso in cui nel suo palazzo di Spalato moriva, privo ormai di illusioni, Diocleziano.

**236.** La buona armonia tra Costantino e Licinio, sebbene cementata da un matrimonio del secondo con la sorella del primo, non durò a lungo. Già nel 314 scoppiarono le discordie per il comando nella regione danubiana e nel 317 i due non si consultarono per la nomina dei Cesari: mentre Licinio eleggeva a questo rango

il suo figliuolo omonimo, Costantino nominava Cesari i propri figli Crispo e Costantino II.

Le ostilità furono sempre crescenti negli anni successivi, anche a motivo della politica di favore che Costantino voleva praticare, contro il parere del collega, nei confronti dei cristiani (ed una nota leggenda parla addirittura di una visione celeste, la croce cristiana e la scritta '*In hoc signo vinces*', che lo avrebbe aiutato a vincere al ponte Milvio). Nel 323 d. C. i due vennero a guerra aperta e Costantino, dopo aver ripetutamente sconfitto il rivale in Oriente, lo costrinse all'abdicazione, cui fece seguito la morte per assassinio.

Costantino I copri da solo l'impero dal 324 al 337 d. C., anno della sua morte: un impero con due capitali, che furono rispettivamente la vecchia Roma e la cd. *Roma nova* costituita da Costantinopoli, nuovo nome di Bisanzio, sulle rive del Bosforo. Ma, a differenza di Diocleziano, Costantino non si illuse nemmeno per un momento di poter accompagnare all'opera di rafforzamento dell'autorità imperiale, rigidamente perseguita, quella di restaurazione dei valori tradizionali della civiltà romana. Al contrario, egli impresso all'impero un carattere intensamente monarchico, alla guisa delle autocrazie orientali, e favorì l'emancipazione delle costumanze bizantine, tenacemente sopravvissute nei secoli, dai principi del diritto romano. Aspro, ma non ingiusto è il giudizio che di lui ha segnato Ammiano Marcellino: '*novator turbatorque priscarum legum et moris antiquitatis recepti*'.

L'apertura verso l'Oriente spiega altresì il mutamento radicale di politica dell'impero nei confronti del cristianesimo. Per un uomo che era cresciuto nell'adorazione di Apollo, inteso nel senso orientale di dio dell'universo, fu facile apprezzare il valore ecumenico della religione cristiana. Con o senza visione al ponte Milvio, è dunque spiegabile che uno dei primi atti del suo governo, dopo la vittoria su Massenzio, sia stato l'editto di Milano del 313 d. C., con cui (confermando e sviluppando una precedente decisione di Galerio) concesse, in una con l'esitante Licinio, tolleranza alla religione cristiana, di cui fu permesso il culto libero e pubblico. Rimasto solo al potere, egli fece qualcosa di più. Dopo essere intervenuto a reprimere in Africa i disordini causati dall'eresia donatista, convocò nel 325 d. C. a Nicea, in Bitinia, un concilio di tutti i vescovi cristiani affinché si ponesse fine al gravissimo dissenso che divideva, in ordine alla trinità, gli Atanasiani dagli Ariani. Il concilio di Nicea, accogliendo la dottrina ariana della consustanzialità del Padre e del Figlio, impresso una piega decisiva al cristianesimo.

Se è vero che durante l'impero di Costantino la memoria di Roma si scolorì notevolmente nel mondo romano, è pur vero che l'impero attraversò un periodo inconsueto di ordine e di pace. I Goti furono nel 332 non solo vinti, ma convinti a passare al cristianesimo; vinti furono anche i Sarmati. Solo i Persiani irriducibili tornarono a molestare l'impero nel 336. All'interno la centralizzazione del potere fu per-

fezionata attraverso la trasformazione del *consilium principis* in un *consistorium* di ministri e funzionari e attraverso la riduzione del *senatus* (due senati: uno per ciascuna capitale) a inoffensivo consiglio municipale. Il sistema monetario fu rapportato a tre pezzi, divenuti in breve popolarissimi: il *solidus aureus* di gr. 4,55, il *miliarense* argenteo di gr. 4,54 e la *siliqua*, pure argentea, di gr. 2,60.

Quando Costantino morì, nel 337 d.C., si aprirono però subito le lotte per la successione. Il figlio Crispo era stato condannato a morte da oltre dieci anni per un grave scandalo in cui era stato implicato, ma restavano come suoi eredi altri tre figli, Costantino II, Costanzo e Costante, e in più anche i due nipoti Dalmazio e Annibaliano.

237. Nel conflitto seguito alla morte di Costantino i primi a sparire dalla scena furono Dalmazio e Annibaliano, uccisi dalle truppe in rivolta. Dei tre figli, Costanzo, che già dal 336 era impegnato nella guerra contro i Persiani, si tenne in Oriente, mentre gli altri due si contesero con le armi l'Occidente. Morto nel 340 Costantino II in battaglia, Costanzo e Costante procedettero ad una divisione esplicita delle loro attribuzioni: al primo spettarono Costantinopoli, l'Asia, l'Egitto e la regione danubiano-balcanica; al secondo spettò Roma, con l'Occidente e con l'Africa.

L'impero era di nuovo praticamente, se non ufficialmente, scisso in due parti. I due imperatori fratelli si trattavano con estremo sospetto e sarebbero venuti forse a conflitto, se Costanzo non fosse stato addirittura indispensabile alla sicurezza di tutto l'impero per l'azione di guerra, tanto vigorosa quanto fortunata, che conduceva contro gli eserciti persiani dei Sassanidi. Proprio mentre questa azione volgeva alla fine, Costante venne ucciso nel 350 d.C. dal gallico Flavio Magno Magnenzio, che si proclamò Augusto d'Occidente. Ma Costanzo reagì senza indugio. Magnenzio, battuto una prima volta nella sanguinosa battaglia di Mursa, sulla Drava, del 351, fu braccato dalle sue truppe (tra le quali emergevano gli addestratissimi reparti dei Goti) in Italia e Gallia sino a che si uccise, nel 353 d.C., a Lione.

Costanzo rimase con ciò solo, e pareva che si profilassero i tempi di Costantino il grande. Tuttavia la situazione era diversa perché, a parte la personalità di gran lunga meno spiccata di quella del padre, Costanzo era troppo assorbito in Oriente contro la risorgente minaccia persiana per poter tener testa a tutto l'impero. Gli fu giocoforza nominarsi un Cesare ed a quest'uopo egli ricorse al nipote Flavio Claudio Gallo, cui fu assegnata la sede di Antiochia in Oriente. Ma l'indipendenza subito dimostrata da Gallo indusse Costanzo a farlo decapitare (354 d.C.) ed a sostituirlo con l'altro nipote Flavio Claudio Giuliano, che prese sede a Lutetia Parisiorum (Parigi) in Gallia.

Giuliano si rese assai utile nella difesa dell'Occidente dai barbari, ma nel 360 si fece acclamare imperatore dalle truppe e si dimostrò rivale temibile di Costanzo, che peraltro l'anno successivo morì pre-

maturamente di malattia in Cilicia. Privo ormai di competitori, egli si dedicò con giovanile entusiasmo (aveva solo trentun anni) all'improbabile fatica della restaurazione, ma lo fece, anche per influenza della sua vasta cultura, più con un ritorno a Diocleziano che con un ritorno a Costantino. La conseguenza fu che la trionfante religione cristiana, senza essere perciò perseguitata, fu ricacciata ufficialmente in secondo piano di fronte ai culti della tradizione pagana: il che valse a Giuliano l'epiteto, che solitamente lo contraddistingue, di Apostata. Comunque anche il governo di Giuliano ebbe breve durata. Sceso in campagna contro i Persiani, li batté in numerose battaglie inseguendoli oltre il Tigri, ma questa imprudente avanzata mise in crisi le sue linee di comunicazione e durante la ritirata verso i confini dell'impero egli trovò la morte in combattimento nel 363.

Fu l'inizio del definitivo disfacimento. Le truppe di Giuliano acclamarono imperatore l'illirico Flavio Gioviano, che ottenne la pace con i Persiani a prezzo di sensibili rinunce territoriali. Gioviano non poté fare altro perché una malattia lo uccise nel febbraio del 364. A imperatore gli eserciti designarono Flavio Valentiniano, un tribuno della guardia, che saggiamente si scelse a *consors imperii* il fratello Flavio Valente, assegnandogli l'Oriente. Dato che in Occidente i barbari filtravano e premevano da tutte le parti, Valentiniano provvide per tempo alla propria successione, elevando alla dignità imperiale il giovanissimo figlio Flavio Graziano (367 d.C.). Nel 375 d.C. Valentiniano I morì e gli subentrarono Graziano e l'altro figlio Valentiniano II. Valente morì invece nel 378, sconfitto ad Adrianopoli dagli Unni invasori. Al potere Graziano si associò (379 d.C.) lo spagnolo Flavio Teodosio, generale di sicura esperienza, affinché ristabilisse le sorti dell'impero in Oriente.

Teodosio I regnò con Graziano e con Valentiniano II sino al 383, allorché Graziano cadde vittima di una insurrezione capeggiata dallo spagnolo Magno Massimo. Qualche anno dopo egli uccise Massimo per difendere Valentiniano e rimase al potere solo con questi; ma anche Valentiniano fu a sua volta eliminato (392 a.C.) da un usurpatore, Eugenio, e Teodosio si vide costretto a prendere le armi contro costui. Eugenio fu sconfitto ad Aquileia nel 394 e Teodosio, a scanso di appetiti altrui, si associò al potere i figli giovanetti Arcadio, per l'Oriente, e Onorio, per l'Occidente. Morì di lì a poco, nel gennaio del 395, appena cinquantenne.

L'opera di Teodosio fu indubbiamente grandiosa, ma forse non altrettanto provvida e lungimirante. La sua energia di generale valse ad eliminare le usurpazioni interne ed a ricacciare i barbari ai confini, ma non fu impiegata per dissuadere le popolazioni barbariche dalle loro mire a installarsi nel mondo romano. Anzi Teodosio fu il primo che su larga scala ammise i barbari, in particolare i Visigoti, a far parte dell'esercito romano e addirittura a stanziarsi


in determinate zone dell'impero, principalmente in Mesia; ed è evidente che con ciò egli aprì la via della normalizzazione ad una situazione che era stata sino ad allora considerata deprecabile e pericolosa. Non solo. Nei confronti della religione cristiana Teodosio fu più che tollerante: con l'editto di Tessalonica del 380 d. C. la proclamò addirittura religione di stato e con successivi provvedimenti contrastò la sopravvivenza dei culti pagani, spazzando gli ultimi residui di quel che era stato un essenziale tessuto connettivo dell'impero romano. Infine anche nei riguardi della successione Teodosio si regolò in modo ambiguo, trascurando di prefissare un certo quale collegamento tra Arcadio e Onorio, anzi affidando i due giovani successori alla guida di due funzionari irriducibilmente rivali, rispettivamente il *praefectus praetorio* Rufino e il *magister militum* Stilicone.

Sta in fatto che con la sua morte la frattura tra Oriente e Occidente divenne incolmabile e i due imperi che ne risultarono condussero politiche sempre più reciprocamente indipendenti e talvolta ostili.

238. Agitate e dolorose, addirittura convulse, furono le vicende dell'impero di Occidente, che portarono quest'ultimo in meno di un secolo alla fine.

A differenza dell'Oriente, l'Occidente era in una situazione economica addirittura rovinosa, era particolarmente esposto alle pressioni dei barbari e, sopra tutto, mancava di un vero polo di attrazione politico e culturale. Mentre in Oriente Costantinopoli esercitava in pieno le funzioni di una capitale, pur se di cultura non più romana ma essenzialmente ellenistica, in Occidente Roma queste funzioni non le esplicava più. Non solo si poneva come temibile competitore del potere imperiale il vescovo di Roma, ma la decadenza economica aveva determinato uno spostamento dei centri vitali dell'impero al di fuori dell'Italia, in Gallia, in Britannia, in Germania; e questi centri erano molteplici e in concorrenza tra loro, senza un profondo legame culturale, romano o non romano, che li unisse. La dissoluzione era dunque nelle cose e il potere imperiale, mancando di una forte personalità che lo sostenesse, non poteva non rimanerne, o prima o poi, anch'esso vittima.

Flavio Onorio, salito al potere nel 395 d. C. quando era ancora quasi un ragazzo, non era certo l'uomo che potesse sostenere la pesante eredità di Teodosio. Il vandalo Stilicone, fedelissimo di suo padre, che questi gli aveva posto accanto come mentore, altro non fece, per eccessiva rigidità di carattere, che aggravare la situazione. Accecatò dalla sua rivalità con Rufino, il consigliere di Arcadio, egli pretese l'aggregazione all'impero di Occidente della diocesi di Mesia (comprensiva anche della Macedonia e della Grecia), che Teodosio aveva in un primo



tempo aggregata all'Oriente ma che aveva poi disposto passasse dopo la sua morte all'Occidente. Arcadio si rifiutò e ne nacque, per la prima volta nella storia dell'impero, un conflitto armato tra le due *partes imperii*: un conflitto del quale approfittarono senza indugio gli Unni per invadere in profondità l'Oriente ed i Goti federati, al comando di Alarico, per muovere dall'Illirico loro assegnato alla devastazione della Tracia e della Macedonia. Le due invasioni vennero arginate con grande difficoltà e Alarico fu costretto a stanziarsi in Epiro, ma la frattura tra i due imperi persistette anche quando l'influenza sul debole Arcadio fu assunta prima dall'eunuco Eutropio, poi dalla moglie Eudossia, più tardi ancora dal prefetto Antemio. La morte di Arcadio e quella violenta di Stilicone, avvenute nel 408 d. C., non posero termine alla tensione, anche se il nuovo imperatore d'Oriente, Teodosio II, molto si adoperò per alleviarla.

Intanto in Occidente la rivolta divampò un po' dovunque, con relativo séguito di pretendenti, e Alarico, con cui Stilicone si era assai incautamente accordato per la conquista di Oriente, pose prezzi altissimi ad Onorio ed invase ben tre volte l'Italia (l'ultima volta nell'agosto del 410 d. C.), saccheggiando Roma. Onorio, che aveva trasportato la capitale a Ravenna, trascorse anni travagliatissimi per tener testa alla meglio a questa situazione estremamente confusa e se la cavò fortunatamente, accordando sedi sulla riva sinistra del Reno, nei pressi di Magonza, ai Burgundi (413 d. C.) e in Aquitania, tra Tolosa e l'Oceano, ai Visigoti (418 d. C.).

Onorio morì nel 423 d. C. senza lasciar figli e in suo luogo fu assunto Giovanni, un alto funzionario di corte. Ma Teodosio II non riconobbe il nuovo imperatore e nominò al posto di Onorio la sorella Galla Placidia in una col proprio giovanissimo figlio Valentiniano III, di soli quattro anni. Giovanni fu sopraffatto nel 425 d. C. e l'Occidente, sotto il debole governo di Placidia (di cui non fu meno debole, divenuto maggiore di età, Valentiniano III), cadde preda ad una lotta di fazioni assai simile all'anarchia. Ne approfittarono ancora una volta i barbari. I Vandali, che già da qualche anno si erano insediati nella Spagna meridionale, passarono nel 429 d. C., al comando di Genserico, in Africa, occupando gran parte della provincia d'Africa e della Numidia. Gli Unni, chiamati a contributo dal potente *magister militum* Ezio, ottennero, in cambio del loro aiuto militare, la Pannonia (433 d. C.). Vandali e Unni, estremamente combattivi, non fecero quasi passare anno senza agitare qua e là la vita dell'impero. Infine, quando nel 445 d. C. tutte le tribù unne (che occupavano i territori delle odierne Ungheria, Romania e Russia meridionale) furono unificate sotto la guida del dispotico e violento Attila, l'impero d'Occidente (ma in parte anche quello di Oriente) cadde addirittura in ginocchio. Nel 451 l'unno irruppe in Gallia e fu a malapena contenuto da Ezio (con milizie federate di Visigoti, Franchi, Burgundi e Sassoni) ai Campi catalaunici (presso Troyes); l'anno successivo egli invase l'Italia settentrionale, devastando Aquileia, e si lasciò indurre malvolentieri a desistere da un'ambasceria di notabili di cui faceva parte lo stesso vescovo romano Leone.

Fortuna per l'Occidente volle che egli morisse improvvisamente nel 453 d. C. e che i suoi figli non si mettessero d'accordo sulla spartizione dei vastissimi domini.

Valentiniano fu ucciso nel 455 d. C. dai partigiani di Ezio, che egli aveva fatto assassinare l'anno prima. Del trono si impossessò il gallo Avito, ma per poco. Nel 457 d. C., ritiratosi Avito, salì al potere Flavio Giuliano Maioriano. Maioriano fu a sua volta deposto e ucciso nel 461 dal *magister militum* Ricimero, che già aveva indotto all'abdicazione Avito. Fu la volta di Libio Severo (461-465), poi di Antemio (467-471), anch'egli deposto dall'incontentabile Ricimero. Il nuovo imperatore designato da quest'ultimo, Olibrio, morì nel 472, anno in cui venne a morte anche Ricimero. Del potere si impadronì Glicerio con l'aiuto del nipote di Ricimero, Gundobado, ma l'imperatore d'Oriente Leone inviò contro Glicerio, ad occupare il trono, Giulio Nepote, che sconfisse Glicerio nel 474.

Anche Giulio Nepote non resse. Il patrizio Oreste lo cacciò da Ravenna nel 475 e pose sul trono il proprio figlio Romolo, soprannominato per scherno, dall'imperatore di Oriente, Augustolo. Ma le truppe germaniche (Eruli, Sciri, Turingi), al comando di Odoacre, si ribellarono nel 476 d. C. Oreste fu ucciso, Romolo Augustolo fu deposto, Odoacre si insediò con i suoi Germanici in Italia e ottenne dall'imperatore d'Oriente Zenone dapprima il titolo di *patricius*, poi la dignità di suo rappresentante in Italia.

Col 476 d. C. (o, se si vuole, col 480, anno in cui morì nell'esilio della Dalmazia Giulio Nepote) l'impero di Occidente chiuse per sempre il suo ciclo vitale. Il titolo imperiale fu formalmente riassunto anche sull'Occidente dagli imperatori d'Oriente, ma in realtà l'Occidente ebbe storia del tutto autonoma. Nella Spagna e nella Francia meridionale si affermò stabilmente il regno visigotico, sopra tutto per merito di Eurico (466-485 d. C.). Nel resto della Gallia presero consistenza i Franchi di Clodoveo, La Rezia, il Norico e le regioni alpine caddero in potere degli Alamanni e dei Turingi. Vandali e Burgundi mantennero le loro già consolidate conquiste. Finalmente in Italia regnò dapprima Odoacre, ma poi venne ad abatterlo Teodorico, re degli Ostrogoti di Pannonia, facendosi forte di un incarico letteralmente estorto all'imperatore Zenone.

La lotta tra Teodorico e Odoacre durò dal 488 al 493 d. C. e si concluse con la presa di Ravenna e l'uccisione di Odoacre. Teodorico estese il suo dominio su tutta la penisola e sulla Sicilia, ottenuta mediante un trattato dai Vandali. Nel 497 d. C. l'imperatore Anastasio lo riconobbe re d'Italia.

239. Per la *pars Orientis* l'impero di Occidente aveva rappresentato, durante il sec. IV d. C., una sorta di gravosa palla al piede sia sul piano economico, sia a causa del richiamo a valori culturali scarsamente sentiti, sia per effetto delle preoccupazioni di ordine politico-militare determinate dalla pressione dei barbari. Il distac-

co dall'Occidente fu quindi per l'impero d'Oriente, almeno sotto un certo punto di vista, un sollievo. Fu più rapido e agevole il passaggio ad una nuova formula di organizzazione civile, adeguata ai moduli della tradizione ellenistica e caratterizzata solitamente col nome di 'impero bizantino'.

Flavio Arcadio, salito al potere in età di soli undici anni, regnò dal 395 al 408 d. C., sbalottato dall'influenza di Rufino a quella di Eutropio, di Eudossia e di Antemio. Il suo regno, pieno di intrighi di corte, subì i contraccolpi della lotta contro Stilicone. Ben diverso fu il lungo impero di Teodosio II, durato dal 408 al 450 d. C. Dopo i primi anni trascorsi sotto l'egida della sorella maggiore Pulcheria, donna di limitati orizzonti, egli passò, divenuto adulto, a subire la ben diversa influenza della moglie Atenaide-Eudocia, delicata poetessa ispirata al culto dell'ellenismo, e dedicò la sua attività ad assicurare i confini dell'impero, a riordinarne l'amministrazione, a promuoverne lo sviluppo economico: del che lasciò traccia ammirevole nel *Codex Theodosianus* pubblicato nel 439 d. C. (n. 263). La sua opera fu continuata dal successore Marciano (450-457 d. C.), marito di Pulcheria, cui si deve la convocazione del concilio ecumenico di Calcedonia del 451 d. C., che confermò le dottrine dell'ortodossia cattolica.

A Marciano successe Leone I (457-474 d. C.), durante il cui regno avvenne la caduta dell'impero d'Occidente. A causa di successive ed opposte influenze, Leone praticò dapprima una politica di collaborazione con i Germani di Occidente, ma passò poi ad avversare i Germani ed a cercare di ingerirsi a loro danno nell'impero di Occidente. Si è visto l'esito infausto di questo tardivo orientamento. Il nuovo imperatore Zenone Isaurico (il cui vero nome era Tarassiodissa), che, salito al potere nel 475, dovette pagarne il conto, ebbe solo il merito di sfruttare l'insuccesso conferendo il titolo di suoi rappresentanti in Occidente dapprima a Odoacre e poi a Teodorico. Una politica fatta di astuzia e di equivoco, che fu praticata anche dal successore di Zenone, Anastasio (491-518 d. C.), resosi particolarmente inviso ai suoi popoli per l'esosa politica finanziaria.

La successione di Anastasio fu raccolta, o meglio ottenuta non senza una buona dose di intrigo, dal generale illirico Giustino I nel 518. Ispiratore della sua politica fu sin dal primo momento il nipote Giustiniano, che avviò lo zio verso una decisa presa di posizione nei confronti delle controversie religiose che ormai da anni dilaniavano l'impero. La disputa di base, che a sua volta si ripartiva in mille più sottili questioni, era quella tra ortodossi e monofisiti (sostenitori i primi della duplice natura divina e umana del Cristo, sostenitori i secondi di una sua unica e indifferenziabile natura): essa aveva dato luogo a Costantinopoli a due veri e propri partiti (i cd. 'partiti dell'ippodromo'), il partito degli Azzurri (gli ortodossi) e quello dei Verdi (i monofisiti), che non mancavano nessuna pubblica occasione per polemizzare tra loro e peggio. Giustino, tagliando corto alle esitazioni, fece confermare l'or-

todossia da un sinodo locale e, in virtù di ciò, riallacciò rapporti con la Chiesa romana e perseguì spietatamente i monofisiti.

Nel 527 d. C. Giustino si ammalò gravemente e Giustiniano fu nominato suo correggente. Quando dopo qualche mese Giustino morì, il nipote rimase solo sul trono di Bisanzio.

240. Il lungo regno dell'imperatore Flavio Anicio Giustiniano I (527-565 d. C.) segnò l'ultima ripresa della 'romanità' nella storia del mondo antico. Una ripresa grandiosa (e di cui restano tracce importanti anche nel mondo moderno), ma effimera, che non andò oltre la vita dello stesso Giustiniano. Non sarebbe potuto essere diversamente: non solo perché ormai il mondo antico, sia ad Occidente che ad Oriente, reagiva negativamente alle superate impostazioni politiche e sociali della civiltà genuinamente romana, ma anche perché lo stesso Giustiniano, pur essendo pervaso da una sentita ammirazione per la romanità e da una sincera aspirazione a ripristinarne i valori, era egli stesso (con tutto il suo ambiente di amici e consiglieri, per non parlare del suo popolo) irrimediabilmente straniero a Roma, irresistibilmente bizantino. Giustiniano fu insomma, come è stato ben detto, 'l'ultimo imperatore romano e il primo imperatore bizantino'. La sua restaurazione di Roma fu espressione meccanicistica e improduttiva di un grandioso utopismo. Una parentesi, l'ultima, nella storia incoercibile dei nuovi tempi.

Il grande disegno di Giustiniano, posto in attuazione sin dai primi mesi del regno, fu di cementare la pace religiosa tra Chiesa orientale e Chiesa occidentale all'insegna del cattolicesimo, di fondare le strutture dell'impero (e della vita sociale all'interno di esso) sui principi dell'antico diritto romano, di unificare Oriente e Occidente sotto il suo imperio, di garantire la sicurezza dei confini sia nei confronti dei Persiani che nei confronti dei barbari. Episodio significativo, anche se limitato, nel quadro di questi propositi, fu la chiusura della Scuola di Atene, decretata nel 529 per eliminare quest'ultimo relitto del paganesimo. Furono di validissimo aiuto all'imperatore nell'attuazione di questo programma talune figure di grande rilievo: il *praefectus praetorio* Giovanni di Cappadocia, il *quaestor sacri palatii* Triboniano, il *comes sacri cubiculi* Narsete, il generale Belisario, ma sopra tutto la moglie e correggente Teodora, donna giunta alla porpora da un passato assai equivoco, ma dotata di un acume politico e di un senso della dignità imperiale anche superiori a quelli del marito. La premessa di tutto fu costituita dalla compilazione, in un tempo incredibilmente breve (dal 528 al 533 d. C.), delle raccolte giuridiche fondamentali (le *Institutiones*, il *Codex Iustinianus*, i *Digesta Iustiniani Augusti*) di quel


monumento che i posteri avrebbero chiamato, in segno di ammirazione, il *Corpus iuris civilis* (n. 271 ss.): e fu opera particolarmente affidata alle cure di Triboniano.

Mentre la compilazione era in corso a Costantinopoli, gli eserciti di Belisario conducevano la prima guerra contro i Persiani. La guerra ebbe fasi alterne e Belisario passò da una grande vittoria a Dara ad una sanguinosa sconfitta a Sura-Callinico: i Persiani non furono domati, ma furono indotti nel 532 d.C. a stipulare con Giustiniano una assai provvisoria 'pace eterna'. Proprio nel 532, in gennaio, Giustiniano superò fortunatamente una rivolta interna, la cd. rivolta di Nika. I partiti dell'ippodromo si unirono contro di lui per protestare a causa della durezza dell'amministrazione fiscale, ottennero la destituzione di Triboniano e Giovanni e corsero per la città al grido di *Nika* (vittoria). Ma quando la loro euforia si fu placata, Belisario e Narsete passarono alla più spietata delle repressioni, spegnendo per molti anni futuri ogni velleità di insurrezione.

Raggiunta una relativa sicurezza alla frontiera persiana e all'interno, Giustiniano si impegnò subito nell'impresa della riunificazione. Nel 533 d.C. Belisario attaccò anzi tutto i Vandali in Africa, occupò Cartagine e in pochi altri mesi fece prigioniero il loro re Gelimero. Sicuro su questo lato, egli passò nel 535 ad effettuare uno sbarco in Sicilia, dove conquistò Siracusa e impegnò gli Ostrogoti del re Teodato e del suo successore Vitige: il *casus belli* fu trovato nel fatto che Teodato aveva usurpato il trono alla regina Amalasantha. Dalla Sicilia Belisario passò nel 536 alla conquista di Napoli e mosse quindi verso Roma. Ma la lotta per Roma fu lunga: i Goti si ritirarono dalla città solo nel 537 per sfuggire ad una manovra di aggiramento condotta dai Bizantini in direzione di Rimini. Nel 540, dopo aspro assedio, la capitale Ravenna era conquistata.

La guerra gotica non fu perciò vinta. Mentre il nuovo re dei Goti, Totila, passava alla controffensiva, Belisario fu richiamato sul fronte persiano dalla rottura della 'pace eterna' del 532: riuscì a ristabilire la situazione in un paio d'anni, ma tornando in Italia dovette sobbarcarsi all'impresa di riconquistare e Napoli e Roma. Nel 549 egli venne richiamato in patria per misteriose ragioni e il compito di portare a compimento vittorioso la guerra gotica fu assunto da Narsete. Questi batté Totila presso Roma (a Gualdo Tadino) nel 551 e sconfisse poco dopo (552 d.C.) il nuovo re Teia presso Napoli, eliminando la potenza dei Goti. L'anno seguente, dopo una vittoriosa campagna contro Franchi e Alamanni invasori, l'Italia fu proclamata provincia dell'impero d'Oriente e Narsete fu nominato esarca d'Italia.

La vittoria in Occidente fu completata nel 554 d.C., togliendo



CARLINA XI: L'Impero di Giustiniano I - Il tratteggio indica i territori ammessi

la Spagna meridionale e orientale ai Visigoti. Lo stesso anno 554 la legislazione giustiniana fu introdotto in Occidente, mentre a Costantinopoli fu indetto un grande concilio per sanzionare la piena pacificazione religiosa dell'impero.

Nonostante tanti e vistosi successi, non è pensabile che Giustiniano abbia potuto nutrire l'illusione, negli ultimi anni di vita, di aver fatto qualcosa di duraturo. La riunione delle due *partes imperii*, attuata sul piano militare, si rivelò palesemente fragile sul piano politico per la resistenza sempre viva dei barbari occidentali e per l'accentuata riluttanza del vescovo di Roma a farsi inquadrare dall'impero. La pace religiosa, attuata sul piano del concilio ecumenico, si rivelò altrettanto effimera sul piano dei movimenti religiosi ereticali, che si moltiplicarono anziché ridursi. Il ritorno alle tradizioni giuridiche genuinamente romane, attuato sul piano della codificazione, si rivelò impossibile sul piano del costume sociale, ch'era ormai assai distante dalle impostazioni dell'antica Roma e reclamava normative di tutt'altro orientamento. La stessa guerra persiana, vinta e rivinta più volte, si concluse indecorosamente nel 561 d. C. con l'acquisto in danaro di una pace non più eterna nemmeno a parole, ma espressamente pattuita per soli cinquant'anni.

L'espressione forse più autentica della resa di Giustiniano I di fronte alle esigenze reali dei tempi fu costituita dalla legislazione che egli promulgò dopo il compimento della grande compilazione. Una legislazione (quella delle *cd. Novellae constitutiones*; n. 278) che smentì non pochi tra i principi 'romani' che la compilazione aveva cercato di salvare dal naufragio.

**241.** Tre anni soltanto dopo la morte di Giustiniano, nel 568 d. C., l'Italia fu invasa dai Longobardi, che erano sotto la guida del loro re Alboino. Provenienti dalla Pannonia, donde erano stati scacciati dalla pressione degli Avari, essi cercarono di sistemarsi stabilmente nella penisola, penetrandovi sino all'altezza di Ravenna e di Roma. Nel 569 si impadronirono di Milano e nel 572 occuparono Pavia, di cui fecero la loro capitale.

Completamente estranei, non solo per radici di civiltà ma anche per azione politica, ad ogni contatto con Bisanzio, i Longobardi aprirono anche per l'Italia una nuova pagina di storia, che fu quel che si dice il Medio evo.

In Oriente rimase, formalmente imperiale e romana, la corrosa, ma non distrutta Bisanzio. Sul suo trono si succedettero dopo Giustiniano innumerevoli imperatori, di cui non mette conto rievocare in questa sede le assai complesse vicende, ma di cui è opportuno ricordare qual-



CARTELLA XII: I Longobardi in Italia. L'avanzata di Alboino (o) e i domini bizantini.

che nome: Giustino II (565-578), Tiberio II (578-582), Maurizio (582-602), Foca (602-610), Eraclio (610-641), Costante II (641-668), Costantino IV (668-691), Giustiniano II (692-695), Leonzio (695-698), Tiberio II (698-705), di nuovo Giustiniano II (705-711), Filippico Bardane (711-713), Anastasio II (713-715), Teodosio III (715-717), Leone III 'iconoclasta' (717-741), Costantino V 'copronimo' (741-775), Leone IV 'il Cazaro' (775-780), Costantino VI (780-796), Irene (796-802), Niceforo I 'bulgaroctono' (802-811), Leone V (813-820), Michele III (853-867), Basilio I 'il Macedone' (867-886), Leone VI 'il filosofo' (886-911), Costantino VII (913-959).

Bisanzio, pur essendo sempre più lontana dall'eredità romana, non abbandonò mai la pretesa di rappresentarla. In Italia le rimasero a lungo soggette le plaghe della cd. Italia romanica (Venezia, Ravenna, Napoli, Calabria) e l'imperatore Maurizio organizzò militarmente, con larga autonomia locale, l'esarcato di Ravenna, che fu (come l'esarcato di Cartagine) un'isola di resistenza assai valida. Fu lo stesso Maurizio, nel 597, a disporre testamentariamente che, mentre il figlio maggiore Teodosio avrebbe regnato in Oriente, il secondo figlio, Tiberio, sarebbe stato imperatore su Roma, sull'Italia e sulle isole occidentali. Espressioni più che altro velleitarie, ma significative di una disposizione politica che avrebbe esercitato notevoli influssi sulla storia civile d'Italia.

### § 37. — L'IMPERIUM ROMANUM ASSOLUTISTICO

SOMMARIO: 242. L'imperium Romanum assolutistico. — 243. La popolazione dell'imperium Romanum. — 244. Segue. Le gradazioni sociali. — 245. Segue. I lavoratori vincolati. — 246. Segue. L'organizzazione ecclesiastica. — 247. Il territorio dell'imperium Romanum. — 248. Il governo dell'imperium Romanum. — 249. Segue. L'amministrazione centrale. — 250. Le finanze dell'imperium Romanum.

242. L'imperium Romanum assolutistico, fondato da Diocleziano e variamente ritoccato dai suoi successori, rappresenta quasi un capitolo estraneo alla genuina storia politica di Roma. La struttura di esso e del suo governo in tanto interessa la storiografia della civiltà e del diritto romano, in quanto illumina la causa precipua della decadenza dell'una e dell'altro.

Sotto il profilo strutturale, l'imperium Romanum postclassico altro non fu che la risultante dello sviluppo dell'imperium Romanum dei periodi precedenti (n. 119 ss. e 194 ss.). La novità del periodo postclassico (novità peraltro anticipata dall'evoluzione adrianea e severiana della *respublica* universale) consistette nel totale (sostanzialmente totale) assorbimento degli elementi 'popolo' e 'territorio' della *respublica* romana da parte appunto dell'imperium.

Minime e trascurabili furono in età postclassica le vestigia del

governo della *respublica*. Esse si ridussero al mantenimento, ma come cariche meramente onorifiche, dei *consules* annuali ed epònimi, nonché dei *praetores* e dei *quaestores*, tutti peraltro di nomina imperiale. Roma decadde al rango di una qualunque *civitas*, distinta dalle altre solo perché capitale dell'impero, ma Costantino le contrappose, lo sappiamo (n. 236), come seconda capitale, munita di *ius Italicum*, Costantinopoli (la cd. *Roma nova*). Ciascuna capitale fu governata da un *praefectus urbi*, coadiuvato da un *senatus* (onorificamente denominato *amplissimus ordo* o *sacratissimus coetus* e portato a volte sino a 2000 membri) e da vari funzionari inferiori.

L'imperium venne concepito come stato 'patrimoniale', secondo una costruzione tipicamente orientale. L'imperator o gli imperatores, più che capi di esso, furono i suoi *domini*, gli arbitri indiscussi e indiscutibili delle sue sorti. Tuttavia non si mancò di distinguere nettamente tra il vero e proprio *dominium* imperiale e il *dominatus* politico esercitantesi su persone e cose libere dal godimento e dalla utilizzazione diretta dell'imperatore.

Oggetto del *dominium* imperiale, analogo alla proprietà privata, furono: i beni personali e familiari dell'imperatore (*patrimonium principis*), i beni della corona (*res privata principis*) e le *res publicae* (n. 250). Oggetto del *dominatus* imperiale furono gli uomini liberi stanziati entro i confini dell'impero e i beni di proprietà privata: il potere dell'imperator sugli uni e sugli altri si riferiva normalmente all'applicazione di alcuni limiti alla loro libera disposizione (imposte, *munera* ecc.) e solo eccezionalmente si concretava in atti di più intensa disposizione (messa a morte, confisca, vincoli alla disponibilità ecc.). Comunque, anche nel caso del *dominatus* si trattava di una potestà indiscussa e indiscutibile dai sottoposti, di una espressione non più di democrazia, sia pur ridotta o minimizzata, ma di chiara ed autentica autocrazia.

243. La popolazione dell'imperium Romanum fu costituita dai *cives Romani*: termine con il quale si intendevano, a seguito della *constitutio Antoniniana* (n. 168), la quasi totalità di coloro che avessero *origo* nei territori delle *provinciae* in cui l'impero era diviso. Ma i *cives Romani* erano ormai privi del carattere giuridico di 'cittadini' perché era loro preclusa la partecipazione al governo della cosa pubblica, salvo che (e fintanto che) alle cariche relative li chiamasse il beneplacito dell'imperator. Di fronte a quest'ultimo, insomma, i *cives Romani* erano, in realtà, semplici sudditi, con diritti limitati alla sfera del *ius privatum* ed a qualche settore della repressione criminale.

Rispetto ai *cives Romani*, intesi nel senso ora detto, sudditi di

minor diritto erano i *Latini Iuniani* ed *Aeliani* ed i *dediticii Aeliani*: dal punto di vista del *ius privatum*, infatti, essi soffrivano sin dalla loro istituzione limitazioni notevoli. Ma la decadenza della schiavitù portò seco, ovviamente, anche lo scadere quantitativo di queste categorie, che Giustiniano addirittura finì per abolire.

Sudditi anch'essi, ma formalmente estranei alla popolazione romana e latina, erano i *barbari* venuti a stanziarsi, a titolo provvisorio o duraturo, nei territori di Roma. Anche se ad essi lo stato permetteva la residenza nella cerchia dell'*imperium*, si trattava pur sempre di '*externae gentes*', ammesse ai rapporti giuridici privati con i Romani, nonché spesso a far parte dell'esercito, rigorosamente a questo solo titolo.

A prescindere dagli *hospites* (i Goti, ad esempio), che vivevano in vaste 'riserve' concesse dagli imperatori (riserve dalle quali, peraltro, non erano allontanati i *cives Romani* originari), le qualifiche erano varie e non sono sempre identificabili con precisione nei loro riflessi giuridici. Vi erano i *dediticii* (sopra tutto in Gallia, in Italia, in Oriente), con caratteristiche di semi-libertà, che richiamano alla mente la condizione arcaica dei *clientes* verso le *gentes* (n. 27): essi erano ammessi ai rapporti di *ius gentium*, servivano nell'esercito e pagavano un tributo annuale allo stato. In situazione generalmente migliore dei *dediticii* erano i *foederati*, la cui situazione giuridica era regolata per l'appunto da *foedera* internazionali, che li obbligavano alla prestazione delle armi, ma assicuravano loro, in cambio, il *commercium* e spesso anche il *connubium* con i *cives Romani*. Vi erano ancora, particolarmente in Gallia e in Italia, i *laeti* (forse prigionieri liberati e beneficiati da piccoli appezzamenti di terra, in cambio del servizio nei ranghi più umili dell'esercito) e i *gentiles*, in situazione più o meno analoga a quella dei *laeti*.

Tornando ai *cives Romani*, si mantennero formalmente nel periodo postclassico la distinzione tra *honestiores* e *humiliores* e la suddivisione dei primi in *patricii* e *plebei*, nonché in membri dell'*ordo senatorius* e in membri dell'*ordo equester* (n. 169-170). In sostanza, conservarono una certa quale situazione di privilegio i soli *senatorii*, i quali, anche quando non erano chiamati a coprire cariche imperiali, erano, in virtù dell'appartenenza ai due *senatus* dell'*imperium*, quanto meno *illustres* (se *ex-consules*) oppure *clarissimi*, fruivano di esenzione dalle imposte normali e dai *munera personalia*, e si valevano inoltre del privilegio di essere giudicati dal *praefectus urbi* (di Roma o, rispettivamente, di Costantinopoli), anziché dai giudici normali. Le altre qualifiche persero invece rilevanza giuridica e furono sommerse dalla nuova gerarchia di privilegiati costituita dai funzionari imperiali (n. 248-249).

Altra categoria giuridica che sopravvisse fu quella dei *decuri-*

*riones* municipali (n. 187), anche detti *curiales*. Essi fruivano di qualche privilegio in materia di pene e di qualche distinzione formale (esempio: il titolo di *perfectissimi* o di *egregii*), ma in cambio furono ridotti ad una condizione estremamente dura sul piano economico per via dei *munera* da cui erano gravati. Alla loro responsabilità era commessa infatti la percezione delle imposte fondiari e di quelle in natura (tra cui l'*annona*: n. 250), e ciò significava che essi erano tenuti a versare in ogni caso allo stato il danaro corrispondente al gettito di imposta previsto per la località in cui avessero l'*origo*.

In considerazione della riluttanza ad assumere i pesi del decurionato, gli imperatori trasformarono progressivamente il decurionato stesso in creditario ed irrecusabile. *Decuriones* si diventava non solo per provenienza da magistrature coperte, ma anche di diritto (salva una investitura puramente formale del *senatus* municipale) all'età di venticinque anni e per il fatto di appartenere ad una famiglia decurionale. Ulteriori immissioni erano favorite col sistema di concedere il decurionato come alternativa al servizio militare ereditario. Tra le molte sanzioni previste per i renitenti, caratteristica fu quella introdotta da Costantino allo scopo di evitare che ai pesi del decurionato ci si sottraesse abbandonando il *municipium* di origine e trasferendosi altrove: coloro che fossero scoperti ad aver effettuato questa *fraus legi* furono tenuti a sobbarcarsi agli oneri del decurionato tanto del *municipium* di origine quanto di quello in cui avessero fissato il *domicilium*.

244. La realtà della popolazione dell'*imperium Romanum* postclassico non si individua pienamente, se non si tien conto, al di là delle diverse e mutevoli distinzioni giuridiche, delle gradazioni sociali che andarono progressivamente affermandosi sul piano giuridico. Gli imperatori, infatti, curarono assai poco gli schemi uniformi ed intervennero nel regolamento della vita sociale con miriadi di disposizioni spesso contraddittorie, favorite dal potere assoluto di cui erano depositari e necessitate dalle contingenze tumultuose cui dovevano di volta in volta provvedere con urgenza.

In via approssimativa, la situazione che si andò determinando fu questa. La società romana, a prescindere dalle distinzioni giuridiche sopravvissute dal periodo precedente (n. 243), espresse dal suo seno una classe nettamente privilegiata rispetto al resto della popolazione, che fu la classe dei *potentes*. Nell'ambito della popolazione residua (che era costituita tanto da *humiliores* quanto, sia pure eccezionalmente, da *honestiores*), si formò una ristretta borghesia cittadina economicamente autosufficiente. Al di sotto di questa pullulò una massa estremamente varia ed estremamente

trascurata di persone che traevano i mezzi di sostentamento dal proprio lavoro.

(a) I *potentes*, o *potentiores*, furono una classe sociale cui gli imperatori riconobbero, non sempre di buon grado, larghi privilegi e una sorta di autonomia giuridica. Essi erano costituiti da famiglie di alti burocrati imperiali o da famiglie di grande potenza economica, che vivevano come minuscoli stati entro lo stato, fornite il più delle volte, oltre che di vaste clientele, di veri e propri piccoli corpi di esercito.

Gli imperatori, mancando della forza e spesso anche dell'interesse di alienarsi l'appoggio di queste grandi famiglie, non solo tollerarono, ma spesso sanzionarono ufficialmente che esse si sottraessero ai poteri dello stato ed alla percezione delle imposte. Anziché combattere frontalmente i *potentes*, essi seguirono la politica di arginarli nelle loro pretese più smodate e di dirottarne l'avidità sulle popolazioni stanziati nelle rispettive zone d'influenza.

Ebbero a soffrirne particolarmente le genti delle campagne e, di riflesso, i *curiales* municipali (n. 243). Qualche tentativo di difesa, se non proprio di reazione, per vero, non mancò. Il più efficiente fu quello della costituzione di *metrocòmiae*, cioè di villaggi rurali di piccoli proprietari (*vicani propria possidentes*) tra i quali vigeva il patto (spesso sanzionato anche da *leges* imperiali) di non trasferire la terra ad altri che ad un *convicanus*: ma ovviamente la vitalità di questo sistema era condizionata alla situazione economica, che spesso poneva la *metrocòmia* nella necessità di ridursi o di dissolversi. L'effetto di tutto quanto questo processo fu che gli squilibri tra ricchi e poveri (già notevolissimi nel periodo classico) si accrebbero a dismisura e che, in definitiva, si deteriorò il tessuto connettivo di tutto il sistema politico.

(b) Malgrado l'estrema varietà della sua composizione, la categoria dei non *potentes* assunse innegabilmente una posizione di resistenza e di antitesi rispetto alla classe dei *potentes*. Se una vera e valida lotta di classe non si istituì, fu per la mancanza delle condizioni storiche capaci di permetterla e, in particolare, per la deficienza di organizzazione delle categorie cittadine meno privilegiate, anzi per le divisioni che spesso le dilaniavano.

A loro modo e ciascuno secondo le proprie forze e le proprie capacità, anche i non *potentes* correvano ai *privilegia*, alle esenzioni, alla reciproca sopralfazione. La borghesia abbiente, lentamente formatasi nel seno delle città ed intorno alle cariche minori della burocrazia imperiale, evitò di esporsi ai rischi connessi ad una sua mescolanza con gli artigiani, gli operai, i braccianti delle città e delle campagne. La conseguenza fu che questa enorme massa di cittadini romani lavoratori (unicamente sicuri delle loro

capacità di lavoro e spesso in stato di sottoccupazione o di disoccupazione), gravata dal bisogno quotidiano sino all'inverosimile, abbandonò ogni velleità, se pur la ebbe mai, di resistenza contro chicchessia e cercò unicamente di sopravvivere: o mediante il ricorso al soldo del servizio militare o mediante mal pagate e salutarie prestazioni di lavoro. La 'base' sociale e culturale dell'impero, che quell'immensa massa avrebbe dovuto formare, divenne in tal modo friabile come la creta, contribuendo non poco all'instabilità del sistema imperiale.

245. In condizione forse non sempre pessima dal punto di vista strettamente economico, ma certamente peggiore rispetto ad ogni altra dal punto di vista sociale e giuridico vennero a trovarsi, nell'ambito della popolazione romana, i lavoratori liberi vincolati.

La decadenza della schiavitù, operatasi non tanto per l'avversione di mero principio che la religione cristiana professò contro l'istituto, quanto per la riduzione cospicua della fonte normale di rifornimento degli schiavi (la prigionia di guerra), pose all'impero il problema del lavoro libero come elemento costitutivo della sua economia. In astratto, il bisogno di mano d'opera avrebbe dovuto esaltare l'importanza economica e sociale, quindi la rilevanza giuridica, delle categorie lavoratrici. Ma in concreto il fenomeno fu influenzato in senso tutto diverso dalla concomitanza degli abusi dei *potentes* con gli interventi arbitrari, ed in definitiva antieconomici, degli *imperatores*.

Per poco che fu loro possibile, i lavoratori liberi fuggirono dalle campagne nelle città per vivervi alla giornata, oppure ripararono con magro entusiasmo tra le fila dell'esercito professionale. Posti di fronte a questa situazione, da loro stessi incautamente determinata, gli imperatori caddero in un errore ancora più grave: quello di vincolare a certe attività le masse dei lavoratori, giusta un indirizzo che si era, del resto, profilato già in periodo classico (n. 175).

Il sistema del lavoro vincolato si attuò prevalentemente mediante l'imposizione del duplice principio della ereditarietà e della irrecusabilità, in guisa analoga a quella seguita per altri fini nei confronti dei *curiales* (n. 243). Ereditario e irrecusabile fu proclamato il lavoro dipendente nelle manifatture imperiali (zecche, tessiture, armerie ecc.), cui fluivano per rinforzo anche i condannati per *crimina*. Ereditaria e irrecusabile fu proclamata l'appartenenza a certi *corpora* di prestatori di opera di pubblico interesse, come quelli dei battellieri (*navicularii*), dei panettieri (*pistores*), dei macellai (*suarii*): in mancanza di discendenti, erano tenuti a partecipare alla corporazione gli altri successori nel patrimonio,

a qualunque titolo. Ereditario fu proclamato infine il lavoro dei campi, quanto meno relativamente all'istituto del *colonatus*. Ne conseguirono, oltre all'aggravarsi della situazione economica generale, limitazioni soggettive di carattere giuridico, che fecero di gran parte dei cittadini romani degli uomini liberi solo sul piano formale, ma sostanzialmente degli schiavi, sia pure al servizio della comunità.

L'esaltazione di questo sistema, economicamente improvido e socialmente avvilito, si verificò col diffondersi dell'istituto del *colonatus*, nel senso deterioro di ' *servitus terrae* '. Nelle campagne l'impoverimento e la quasi totale sparizione della piccola proprietà contadina aveva portato seco la diminuzione dei braccianti agricoli (*operarii*, se ingaggiati per singole operazioni, oppure *mercenarii*, se ingaggiati a periodi di tempo). Parte di questi trasmigrarono alle città o all'esercito, parte vagarono turbolentemente tra i campi in cerca di occasionali lavori o eventualmente di preda (famosi rimasero i *circumcelliones* d'Africa, che erano oltre tutto spesso braccati come eretici), parte si sottomisero infine ai *potentes* locali per riceverne sicurezza economica attraverso un impiego stabile nelle loro terre. Il prezzo pagato da questi ultimi per la relativa protezione garantita ad essi e alle loro famiglie fu in ciò: che, sotto la pressione dei *potentes* e con l'intervento autoritario degli imperatori, la loro situazione di *coloni* (che in periodo classico era limitata dai termini temporali fissati nel contratto di *locatio conductio* relativo) si trasformò progressivamente in un vincolo perpetuo alla terra loro assegnata, trasmesso di diritto ai loro discendenti. Decisiva fu, in proposito, una costituzione di Costantino del 332 d. C., che vietò ai *coloni* di abbandonare i loro terreni, pena la riduzione in schiavitù.

I *coloni* non erano dunque obbligati soltanto al pagamento del canone (e ad altre prestazioni di carattere personale) a favore del proprietario terriero, cioè del *locator fundi*. Essi e i loro discendenti erano tenuti a non allontanarsi dal fondo ed erano rivendicati, in caso di fuga, con un'*actio in rem*, alla guisa degli oggetti giuridici: di più, il proprietario, alienando il fondo, alienava (ed era obbligato ad alienare) i *coloni* relativi. Solo per il resto i *coloni* erano liberi: di sposarsi con chi volessero, di avere un proprio patrimonio mobiliare, di alienarne i cespiti o di assegnarlo testamentariamente a chi preferissero, di assumere obbligazioni attive e passive. Ma in certi casi, quale quello dei *coloni adscripticii*, il patrimonio tornava alla loro morte *iure peculii* al proprietario del fondo. L'assimilazione ai *servi*, limitatamente alla terra, era in ogni modo confermata dalla regola secondo cui *colonus* si diventava anche per usucapione trentennale da parte del *dominus fundi*,

mentre per converso faceva cessare la condizione di colono il corso della prescrizione estintiva (30 anni per i maschi, 20 anni per le femmine).

246. Il quadro della struttura della popolazione romana nel periodo postclassico va necessariamente completato con un cenno relativo alle distinzioni di carattere giuridico determinate dalla appartenenza all'una od all'altra religione.

Il trionfo del cristianesimo, di cui abbiamo segnato precedentemente le tappe, portò seco privilegi per i cristiani e sfavore per gli appartenenti alle altre religioni. Quanto a questi ultimi, limitazioni varie subirono i pagani nell'esercizio pubblico dei loro culti, che comunque non furono mai esplicitamente vietati, mentre vere e proprie persecuzioni soffrirono gli ebrei e gli eretici. Gli ebrei, che negli ultimi tempi del periodo classico avevano fruito di un trattamento di tolleranza, sia pur collegato ad una politica di isolamento e di impedimento del proselitismo, furono sottoposti, a partire da Costanzo (n. 237), ad un martellamento di disposizioni avverse: divieto di matrimonio con i cristiani, divieto di avere schiavi cristiani, divieto di accedere alle cariche pubbliche, pene per i proseliti e via dicendo. Gli eretici, nella grande varietà che di essi si venne manifestando man mano che si precisavano i dogmi ufficiali della Chiesa, furono perseguiti, sopra tutto a partire dal sec. V d. C., con sanzioni severissime: esilio, confische, in taluni casi persino la morte (n. 257).

La chiesa cristiana, forte del riconoscimento ufficiale ottenuto dagli imperatori sin dal sec. IV d. C., si organizzò saldamente e tese a rendersi autonoma, quanto meno nei quadri che la componevano, dal potere imperiale. I clerici delle varie comunità si ordinarono gerarchicamente; le varie comunità dei diversi centri si organizzarono in vescovati (*diocèses*); i vescovati fecero capo a loro volta a *metropolitane* sedi nei capoluoghi; su tutti si affermò con lenta ma tenace progressione il primato del vescovo di Roma, il papa, riconosciuto sempre più chiaramente sia dai *concilia ecumenica* che dagli imperatori dei sec. IV e V. Norme organizzative sempre più numerose furono emanate, in questo periodo, dai *concilia* stessi e, mediante *decretales*, dai papi, tra i quali si distinsero Innocenzo I (401-417), Leone Magno (440-451), Gelasio I (492-496).

L'autonomia della chiesa fu completata dalla progressiva formazione di ricchi patrimoni, dalla concessione ai chierici di molteplici *privilegia* e dalla istituzione della *episcopalis audientia*. Il patrimonio ecclesiastico dei vescovati derivò (accrescendosi rapidamente) dalle donazioni e dai lasciti *mortis causa* dei fedeli al *corpus christianorum* diocesano: dei relativi beni (sopra tutto di quelli immobiliari) i ve-

scovi erano considerati semplici amministratori nell'interesse della comunità, sicché non potevano (di regola) alienarli, ma potevano solo impiegarne i redditi a fini di culto o di carità, oppure secondo le disposizioni pie (cd. *piae causae*) specificamente inserite negli atti testamentari. I *privilegia clericorum* erano costituiti: anzi tutto da esenzioni fiscali (esenzione dai *munera sordida* e da quelli *extraordinaria*, nonché, nel sec. IV d. C., dall'imposta fondiaria); secondariamente dai cd. *privilegia fori*, che sottraevano i vescovi alla giurisdizione (civile e criminale) ordinaria, assegnandoli a collegi formati da altri vescovi, e che imponevano speciali procedure statali per i processi relativi agli ecclesiastici di minor rango. Infine l'*episcopalis audientia* (diffusa particolarmente nel sec. IV) era un sostitutivo della giurisdizione statale in materia civile, cui le parti (ivi compresi i laici) potevano far ricorso, se d'accordo tra loro, a guisa di giudizio arbitrato: con l'assenso (o comunque con la tolleranza) del potere imperiale, il vescovo adito risolveva la controversia in luogo dei giudici statali.

Gli ecclesiastici divennero, per tal modo, anch'essi una categoria di *potiores*, sia sotto il punto di vista economico che sotto il punto di vista dello status giuridico.

247. Il territorio dell'*imperium Romanum* era diviso in *provinciae*, raggruppate in *dioeceses* riunite a loro volta in *praefecturae* (due per ciascuna *pars imperii*) e costellate da *municipia*.

(a) Le *provinciae* furono portate da Diocleziano al numero di 87, ottenuto ripartendo razionalmente in province più piccole quelle del periodo precedente. Ma questo numero variò continuamente e le *provinciae* giunsero, nel sec. V d. C., ad un totale di 120.

I relativi governatori erano denominati *proconsules*, ed avevano il rango di *spectabiles*, solo nelle tre province privilegiate di Asia, Africa ed Acaia. Le altre province erano sottoposte a *rectores*, tutti del rango dei *clarissimi*, che erano però denominati in modi diversi: *consulares*, *praetorii*, *praesides* (questi ultimi tratti dall'*ordo equester*, gli altri provenienti dall'*ordo senatorius*).

I *rectores* erano privi di poteri militari, ma esercitavano larghissimi poteri civili, provvedevano alla riscossione delle imposte, presiedevano alla sicurezza pubblica ed esercitavano in prima istanza la giurisdizione civile e penale.

(b) Le *dioeceses*, in cui le *provinciae* si raggruppavano, erano 14, e precisamente: a) per la *praefectura* di *Oriens*: *Oriens*, *Asiana*, *Pontica*, *Thracia*; b) per la *praefectura* di *Illyricum*: *Achaia*, *Moesia*, *Pannonia*; c) per la *praefectura* di *Italia*: *vicariatus urbis Romae*, *Italia annonaria*, *Africa*; d) per la *praefectura* di *Gallia*: *Hispania*, *Britannia*, *Viennensis*, *Gallia*.

Ogni diocesi era sottoposta ad un *vicarius* del *praefectus praetorio* relativo, avente il titolo di *spectabilis* ed il compito di sosti-

tuire il prefetto nella sorveglianza sui governatori delle province e nell'esercizio della giurisdizione di secondo grado in caso di *appellatio* contro le sentenze dei *rectores*. Data questa funzione sostitutiva del *vicarius*, il *praefectus* poteva sempre esercitare direttamente i poteri amministrativi e giurisdizionali. Le sentenze del *praefectus* erano inappellabili, mentre contro quelle del *vicarius* si poteva appellare, in ulteriore grado di giurisdizione, all'imperatore, che però delegava solitamente alla funzione il *quaestor sacri palatii* o lo stesso *praefectus* competente.

Particolare era la struttura delle due diocesi italiche. La *Italia annonaria*, così detta perché originariamente sottoposta ad un'imposta fondiaria in natura (*annona*), era costituita dalle province: *Venetia et Histria*, *Liguria*, *Aemilia*, *Flaminia et Picenum Annonarium*, *Alpes Cottiae*, *Raetia prima* e *Raetia secunda*. Il *vicariatus urbis Romae* non comprendeva la città di Roma, che era governata dal *praefectus urbi*, ed era costituito dalle province: *Tuscia et Umbria*, *Campania*, *Lucania et Bruttii*, *Apulia et Calabria*, *Seminum*, *Flaminia et Picenum*, *Valeria*, *Sicilia*, *Sardinia*, *Corsica*. La sottoposizione del territorio italico all'imposta fondiaria, decretata da Diocleziano, fu il segno forse più caratteristico della sparizione dell'antica *respublica*.

(c) Le *praefecturae* orientali erano *Oriens* e *Illyricum*, quelle occidentali erano *Italia* e *Gallia*.

Preposti alle stesse erano i *praefecti praetorio*, dotati del rango di *illustres*, privi di poteri militari, ma con poteri di somma giurisdizione e di direzione suprema, esercitata quest'ultima mediante *edicta*. Ad essi spettava la formazione dei ruoli delle imposte, poi diramati alle province dipendenti.

(d) Minima era ormai in questo quadro organizzativo l'autonomia dei *municipia*, pienamente coinvolti nelle *provinciae*. Le vecchie istituzioni continuarono ad esistere, più che altro a titolo onorifico. L'unica che contava era l'appartenenza, assai poco gradita, all'*ordo decurionum* (n. 243).

Il venir meno di un ordinato funzionamento delle strutture municipali ebbe le sue ripercussioni nella vita cittadina e sopra tutto nella condizione delle classi povere, che si trovarono ad essere straordinariamente sfruttate. Per difendere il popolo dagli abusi delle magistrature locali gli imperatori rinunciarono ai *curatores reipublicae* ed ai *correctores civitatum* (n. 185) e crearono, nel sec. IV d. C., il *defensor civitatis*: ufficio dapprima vitalizio, poi quinquennale, che cercò di fare del suo meglio contro l'invasione dei *potiores*, ma ben presto si ridusse anch'esso, inevitabilmente, ad una larva.

248. Il governo dell'*imperium Romanum* era esercitato autocraticamente dall'*imperator*, capo e creatore di tutta una complessa gerarchia amministrativa.

L'*imperator*, dapprima concepito come divinità vivente ('*dominus et deus*'), dopo il trionfo del cristianesimo venne ritenuto il rappresentante terreno di Dio. Egli era, quindi, oggetto di venerazione religiosa, veniva rallegrato col capo circondato da un *nimbus*, parlava di se stesso con plurale maestatico e con circonlocuzioni allusive al suo carattere sacro ('*nostrum numen*', '*nostra clementia*' ecc.). Offenderlo, od offendere i funzionari che agivano *vice sacra* per lui, costituiva *sacrilegium*.

La sovranità, di cui era titolare (o contitolare, se gli *Augusti* erano due), era formalmente conferita all'*imperator* dal predecessore, o dal collega già in carica, attraverso la designazione. Ma la designazione obbediva, in linea di principio, alla sequenza dinastica perché il carattere divino dell'ascendente non poteva non comunicarsi al discendente. Peraltro, in pratica non furono rari i casi di ascese al potere basate sulla forza delle armi e giustificate solo a posteriori con la natura carismatica dell'*imperator*. La sanzione solenne della assunzione del trono era data dall'acclamazione del *senatus* e, in Oriente, dall'incoronazione effettuata dal patriarca di Costantinopoli.

La gerarchia amministrativa (*hierarchia iurisdictionis*, non sempre coincidente con la pura e semplice *hierarchia honoris*) era denominata *militia*, ma si divideva in amministrazione civile (*militia cohortalis* o *palatina*) e amministrazione militare (*militia armata*) ambedue distinte dal *cingulum*, la seconda anche dalle armi dei suoi componenti. Le nomine relative venivano conferite mediante *codicilli* imperiali (per i gradi inferiori, mediante *probatoria*). La durata in carica era di regola annuale, salva conferma. Al congedo (*missio*), non si perdeva la dignità relativa, ma la si conservava in posizione di *vacantes*. Gli elenchi relativi erano due: il *laterculum maius* dei funzionari superiori, tenuto dai *tribuni et notarii*, e il *laterculum minus* dei subalterni, tenuto da un impiegato dello *scrinium memoriae*, il *laterculensis*. Larghe informazioni al riguardo ci vengono dalla *Notitia dignitatum (omnium tam civilium quam militarium in partibus Orientis et Occidentis)*, una sorta di annuario imperiale del sec. V d. C.

(a) La *militia armata*, largamente integrata dai barbari, si distingueva in tre corpi: la *schola palatina*, o *comitatus*, comandata dal *magister officiorum* (n. 249), la quale aveva sostituito i *praetoriani* nella guardia all'imperatore; le *legiones* o *numeri* dei *limitanei* o *riparienses*, stanziati entro le fortificazioni alla frontiera, per la difesa della stessa; i *numeri* dei *comitatenses* a piedi o a ca-

vallo, stanziati all'interno e pronti ad accorrere, al comando dei *magistri (peditum, equitum, utriusque militiae)*, dove vi fosse bisogno. Presso la corte risiedevano i due *magistri militum praesentales* (rispettivamente, *peditum* e *equitum*) con funzioni di capi di stato maggiore.

Il soldato era pagato di regola in natura (*pro annonam* per il mantenimento del militare e della famiglia e *pro capite* per il mantenimento dei cavalli e dei muli), ma spesso fu soddisfatto anche in danaro con ancoramento (*adaeratio*) ai generi da acquistare per il sostentamento degli uomini e degli animali. Se il militare era *filius familias*, sin dal periodo classico tutto ciò che egli acquistava durante il servizio militare o a causa di esso costituiva oggetto di un vero e proprio patrimonio speciale, pienamente disponibile, denominato *peculium castrense*.

(b) La *militia palatina* (anche detta '*militia*' per antonomasia) era costituita da impiegati retribuiti anch'essi in natura o in danaro. Gli impiegati si distinguevano in: alti funzionari, nominati per un solo anno e distinti nelle categorie degli *illustres, spectabiles, clarissimi, perfectissimi*; e funzionari subalterni, a carattere talvolta permanente e distinti secondo vari gradi gerarchici (da *perfectissimi* in giù).

Gli impieghi pubblici implicavano l'esonazione dai *munera personalia* ed avevano carattere ereditario. Gli alti funzionari erano generalmente avvicendati alla direzione dei dicasteri più importanti. Essi avevano il diritto di infliggere *mulctae*, non oltre un certo ammontare, ai recalcitranti e potevano anche fruire dell'importante agevolazione costituita dalle poste imperiali (*cursus publicus*).

Ai *fili familiarum* che fossero inquadrati nella *militia palatina* si riconobbe, nel corso del periodo postclassico, la titolarità di un patrimonio speciale analogo al *peculium castrense*: il *peculium quasi castrense*.

249. L'organizzazione amministrativa civile dell'*imperium Romanum* era costituita da numerosissimi *officia* o *scrinia*, di cui alcuni facevano direttamente capo all'amministrazione centrale, altri alle amministrazioni periferiche. Al centro vi era inoltre il *consistorium principis*.

Poi che dell'amministrazione periferica abbiamo già parlato a proposito della divisione territoriale dell'impero (n. 247), il discorso sarà qui limitato all'amministrazione centrale, alla cui sommità, subordinati solo all'*imperator* con l'assistenza del suo *consistorium*, erano cinque alti funzionari: il *magister officiorum*, il *quaestor sacri palatii*, il *comes sacrarum largitionum*, il *comes rerum privatarum*, il *praepositus sacri cubiculi*.